

Nominare, comprendere, intervenire

Una sociologia della violenza di genere
per il servizio sociale

a cura di

Flaminia Saccà e Cristina Ercoli



Sociologia

FrancoAngeli 



Il presente volume è pubblicato in open access, ossia il file dell'intero lavoro è liberamente scaricabile dalla piattaforma **FrancoAngeli Open Access** (<http://bit.ly/francoangeli-oa>).

FrancoAngeli Open Access è la piattaforma per pubblicare articoli e monografie, rispettando gli standard etici e qualitativi e la messa a disposizione dei contenuti ad accesso aperto. Oltre a garantire il deposito nei maggiori archivi e repository internazionali OA, la sua integrazione con tutto il ricco catalogo di riviste e collane FrancoAngeli massimizza la visibilità, favorisce facilità di ricerca per l'utente e possibilità di impatto per l'autore.

Per saperne di più: [Pubblica con noi](#)

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio "[Informatemi](#)" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Nominare, comprendere, intervenire

Una sociologia della violenza di genere
per il servizio sociale

a cura di
Flaminia Saccà e Cristina Ercoli



Sociologia

FrancoAngeli 

Questo volume è stato stampato con il contributo del Dipartimento Pari Opportunità di Roma Capitale.

ROMA



Isbn: 9788835185550

Isbn e-book Open Access: 9788835191100

Copyright © 2025 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Pubblicato con licenza *Creative Commons*
Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale
(CC-BY-NC-ND 4.0).

Sono riservati i diritti per Text and Data Mining (TDM), AI training e tutte le tecnologie simili.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore.
L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni
della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>

Indice

Introduzione, di *Flaminia Saccà* pag. 9

Parte I - Nominare, comprendere, intervenire.
Una Sociologia della violenza di genere
per il Servizio Sociale
di *Flaminia Saccà e Maddalena Carbonari*

- 1. Per una sociologia della violenza di genere**, di *Flaminia Saccà* » 13
 1. La violenza di genere come fenomeno sociale e culturale » 13
 2. Una lettura sociologica della violenza maschile alle donne » 15
 3. Cultura, stereotipi e pregiudizi: il *framing* della violenza » 18
- 2. Definizioni, dati e rappresentazioni sulla violenza di genere: una visione d'insieme**, di *Maddalena Carbonari* » 29
- 3. Dalla stampa alle aule di tribunale. La rappresentazione della violenza alle donne tra Himpathy, vittimizzazione secondaria e terziaria**, di *Flaminia Saccà e Maddalena Carbonari* » 39
 1. La vittimizzazione secondaria come dispositivo simbolico di trasferimento della responsabilità » 39

2. Rappresentazioni distorte: colpevolizzazione della vittima e empatia per l'offender	pag. 41
--	---------

Parte II - Violenza di genere e Servizio Sociale.

Quadri teorici e contesti di intervento

di Cristina Ercoli

4. Ruolo dell'assistente sociale in ottica di genere, di	
<i>Cristina Ercoli</i>	» 53
1. Mandati e autonomia professionale	» 59
2. Codice Deontologico	» 62
3. Formazione e supervisione	» 64
5. Presa in carico, di	<i>Cristina Ercoli</i> » 67
1. Le richieste di aiuto	» 68
2. Come riconoscere la violenza maschile contro le donne, le forme della violenza	» 71
3. Gli indicatori	» 74
4. Accoglienza	» 75
5. La valutazione del rischio	» 79
6. Progetto individualizzato di fuori dalla violenza	» 89
6. Vittimizzazione secondaria, di	<i>Cristina Ercoli</i> » 91
1. Come evitare la vittimizzazione secondaria	» 91
2. I media e la vittimizzazione secondaria	» 92
3. La Rete Antiviolenza: i Codici Rosa, i Centri Antiviolenza, le Case Rifugio e le Semi autonomie	» 94
Glossario	» 99

Parte III - Quadro normativo e principi di tutela dei diritti delle donne in caso di violenza di genere

di Ilaria Boiano e Teresa Manente

7. Il riconoscimento della violenza di genere nei confronti delle donne come violazione dei diritti umani: evoluzione del diritto internazionale, di	<i>Ilaria Boiano</i>
	» 107

1. Dalla sfera privata alla responsabilità pubblica: la costruzione internazionale della violenza contro le donne come discriminazione	pag. 107
2. La Convenzione di Istanbul e il suo recepimento nell'ordinamento italiano	» 112
3. La giurisprudenza della Corte europea per i diritti umani	» 116
4. Il diritto dell'Unione europea	» 119
5. La rilevanza del quadro internazionale ed europeo per gli operatori del Servizio Sociale	» 121
8. Le principali norme penali e civili in materia di violenza contro le donne, di <i>Teresa Manente</i>	» 123
1. L'adeguamento dell'ordinamento italiano agli standard internazionali in materia di violenza contro le donne	» 123
2. I reati	» 125
3. Le misure di protezione	» 127
4. Misure di rafforzamento sociale ed economico	» 130
Bibliografia	» 133

Introduzione

di Flaminia Saccà

Questo testo nasce dalla necessità di fornire uno strumento di lavoro ad assistenti sociali in servizio, nonché a studentesse e studenti in formazione, su un tema molto specifico: quello della violenza maschile contro le donne. Lavorando da anni su questo tema, sia come studiose che come professioniste sul campo, le autrici di questo volume si sono rese conto che una formazione specifica delle operatrici e degli operatori è quanto mai urgente e necessaria.

Quello della violenza maschile alle donne è infatti un ambito ad alta specializzazione, che richiede strumenti di analisi e capacità di lettura esperte altrimenti si rischia di innescare, magari anche con le migliori intenzioni, un ciclo di ulteriori violenze che vanno dalla vittimizzazione secondaria a quella terziaria, per non parlare della violenza vicaria o della vera e proprio violenza istituzionale.

Le donne e non di rado i figli, a fronte di interventi poco esperti, rischiano di veder peggiorata la propria posizione e squalificate le proprie testimonianze. Se tentano di difendere i figli da un padre violento rischiano persino di venire accusate loro, di essere madri manipolative, vischiose, alienanti. Di voler sollevare i figli contro i padri. In pratica vengono accusate di PAS (Sindrome da Alienazione Parentale). Una sindrome che non esiste, non è scientifica, non è riconosciuta dall'OMS né dalla Corte Costituzionale ma che ritroviamo non di rado, magari sotto altro nome, nelle CTU come nei Tribunali.

Per cercare di fornire delle adeguate chiavi di lettura del fenomeno e degli strumenti operativi che consentano di riconoscere la violenza e di intervenire tempestivamente, abbiamo pertanto tentato di dare ordine e sistematizzazione ad anni di ricerche sociologiche

e di esperienze professionali nell'ambito della violenza maschile alle donne, per offrire uno strumento di formazione che possa sostenere anche il lavoro operativo.

A partire dalla definizione di violenza maschile alle donne, allargheremo lo sguardo alla teoria dell'azione sociale, al concetto di cultura e alla sua produzione, agli stereotipi e ai pregiudizi che rischiano di offuscare la parità, la dignità e i diritti conquistati dalle donne, per comprendere meglio come la violenza si inserisca in un contesto culturale e strutturale insieme e come tale vada analizzata, interpretata, compresa e contrastata.

Analizzeremo dunque come la violenza, in particolare la violenza domestica e la violenza nelle relazioni intime, sia largamente normalizzata, sottostimata e pertanto difficile da riconoscere e, di conseguenza, contrastare e gestire. Vedremo poi, nel capitolo di Cristina Ercoli, il ruolo e il lavoro dell'assistente sociale di fronte ai casi di violenza, la presa in carico e il rischio di vittimizzazione secondaria. Per finire, il libro si chiude con il capitolo delle avvocate Maria Teresa Manente e Ilaria Boiano, che ripercorrono il quadro normativo e i principi di tutela dei diritti delle donne in caso di violenza di genere e il percorso legislativo che ha portato al riconoscimento della violenza di genere nei confronti delle donne come violazione dei diritti umani.

*Parte I - Nominare, comprendere, intervenire.
Una Sociologia della violenza di genere
per il Servizio Sociale*

di Flaminia Saccà e Maddalena Carbonari

1. Per una sociologia della violenza di genere

di Flaminia Saccà

1. La violenza di genere come fenomeno sociale e culturale

La Convenzione di Istanbul definisce la violenza nei confronti delle donne come «una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne» comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o che sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata (Consiglio d'Europa, 2011, art. 3). Il testo sottolinea «la natura strutturale della violenza contro le donne»¹, identificandola come uno dei dispositivi sociali attraverso i quali si mantiene la subordinazione femminile.

Le disparità tra uomini e donne costituiscono il sostrato grazie al quale si produce la violenza sulle donne, sono le lenti attraverso le quali la violenza ci appare come un fenomeno in certa misura atteso all'interno delle relazioni intime. Non casualmente, tra le varie tipologie di reato, nei paesi dove la disparità è più forte, un certo grado di violenza verso le donne è più tollerato e meno stigmatizzato di altri.

Come si legge nel Preambolo alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica: «la violenza contro le donne è

1. Council of Europe (2011), *Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, testo disponibile al sito: www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=210.

una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione»².

La Convenzione di Istanbul è stata ratificata dall'Italia ed è legge dello Stato dal 2013 (legge 27 giugno 2013, n. 77).

Quando parliamo di violenza di genere, dovremmo parlare, in realtà, in modo più preciso, come fa la Convenzione di Istanbul, di violenza maschile contro le donne. Spesso, durante i corsi, mi viene chiesto: “Perché parlare di violenza maschile contro le donne e non di violenza in generale? E la violenza delle donne contro gli uomini? Non esiste anche quella?”. In effetti sì, esiste, ma diversamente dalla prima, quest'ultima è episodica, randomica e statisticamente marginale³. Soprattutto, non rappresenta un *fenomeno sociale e culturale*.

Per anni i media, così come i rapporti della Polizia, le sentenze dei tribunali, hanno rappresentato la violenza maschile contro le donne come un fenomeno sostanzialmente psicologico individuale e irrefrenabile. Un impulso incontenibile dell'uomo che, in preda a un *raptus*, perdeva il controllo e assaliva la compagna fino ad ucciderla. Magari perché *lei* aveva fatto (o non fatto) qualcosa che lo aveva offeso, irritato, compromesso nell'onore⁴.

Oggi sono stati compiuti diversi passi avanti. Il preambolo alla Convenzione di Istanbul (2011) spiega chiaramente come la violenza maschile contro le donne sia il frutto di rapporti di forza diseguali, storicamente determinatisi tra uomini e donne. Quindi, ne colloca le

2. *Ibidem*.

3. V. ad es. www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/omicidi-volontari-e-violenza-genere; https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,ZZ_FOCUS,1.0/GENDER_VIOL; www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/.

4. Saccà F., a cura di (2021), *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano; Saccà F. (2024), *Social Representations of Gender Violence in Italy. Blaming Women in the Courts and the Press*, Palgrave, MacMillan, Cham, Switzerland. Per una bibliografia sui tentativi di spiegare la violenza maschile alle donne attraverso caratteristiche biologiche v. Pinto L. *et al.* (2010), “Biological Correlates of Intimate Partner Violence Perpetration”, *Aggression and Violent Behavior*, 15: 387-398. 10.1016/j.avb.2010.07.001.

radici saldamente nell'alveo delle condizioni sociali, e non in quelle individuali o psicologiche, in cui si svolge. Pertanto, per certi aspetti, potremmo dire che, paradossalmente, diversamente da ciò che comunemente si tende a pensare ancora oggi, la violenza maschile contro le donne, lungi dall'essere frutto di un raptus (un fenomeno che, come si diceva, non ha consistenza scientifica), una reazione individualissima a un fatto, è in realtà un fenomeno sociale e culturale che deriva, riflette e riproduce i rapporti di forza tra uomini e donne.

2. Una lettura sociologica della violenza maschile alle donne

La natura squisitamente sociale di questa forma di violenza presenta, a ben vedere, molte caratteristiche opposte a quella che viene comunemente letta come una disposizione individuale. Per diversi aspetti potremmo dire che la violenza maschile alle donne richiama una serie di caratteristiche tipiche del notissimo concetto di *fatto sociale* elaborato da uno dei padri fondatori della Sociologia. Nel volume *Le regole del metodo sociologico* (1895), Émile Durkheim definiva i *fatti sociali* come «maniere di agire, pensare, sentire, esteriori all'individuo»⁵. Per chiarire meglio la natura sociale e culturale di molti comportamenti umani che scambiamo per individuali, biologici, “naturali”, aggiungeva che «la causa determinante di un fatto sociale deve essere cercata fra i fatti sociali antecedenti e non fra i fatti della coscienza individuale»⁶. Inoltre, “le nature individuali non

5. È noto che nella definizione Durkheim aggiungesse come i fatti sociali si imponessero all'individuo con “un potere coercitivo”. Questo naturalmente non significa che impongono dei comportamenti ai quali gli individui non possono sottrarsi ma che hanno la forza di fenomeni sociali che esistono a prescindere dagli individui e hanno la capacità di orientarli. Per il dibattito tra le diverse scuole di pensiero in merito all'accezione e al senso di questa “coercizione” si rinvia a Umberto Cerroni, *Introduzione* alla seconda edizione di Durkheim É. (1895), *Les règles de la méthode sociologique* (trad. it.: *Le regole del metodo sociologico*, Introduzione di Umberto Cerroni, Editori Riuniti, Roma, 1996). Qui non ci interessa entrare in questo dibattito, peraltro sia Cerroni che Ferrarotti (Ferrarotti F. (1974), *Trattato di Sociologia*, UTET, Torino, pp. 121-133) riconoscono la problematicità del principio coercitivo dei fatti sociali in D., ma evidenziare come la società e la cultura organizzino e orientino il comportamento umano, offrendo un catalogo di modelli comportali da cui attingere, come vedremo meglio più avanti.

6. *Ib.*, p. 109.

sono che la materia indeterminata che il fattore sociale determina e trasforma. Certi stati psichici, quali la religiosità, la gelosia sessuale, la pietà filiale, l'amore paterno, lungi dall'essere inclinazioni inerenti alla natura umana, derivano dall'organizzazione collettiva"⁷. Ovvero dalla società. In ultima istanza, questo significa che i comportamenti umani non sono il frutto di mere inclinazioni o impulsi individuali, persino quelli che ci sembrano più squisitamente casuali, unici e determinati da condizioni psicologiche contingenti o momentanee.

L'esempio supremo di questa impostazione ci è dato dal noto studio dello stesso Durkheim sul *suicidio*. Un fenomeno spiegato dall'autore come frutto di determinate condizioni sociali. Attraverso delle comparazioni statistiche egli dimostra come, nel tempo, il tasso di suicidi possa variare a seconda delle condizioni sociali, persino storiche, in cui avvengono. Così, il *suicidio altruistico* avverrà in società nelle quali vi siano gruppi ad alta coesione sociale, i cui fini collettivi siano considerati superiori al bene individuale, in cui l'individuo ha valore solo in quanto membro del gruppo. Il *suicidio egoistico*, al contrario, avrà luogo nelle società che privilegiano l'individualismo, il successo individuale, la responsabilità individuale e la libertà di scelta ed è ad esse che si ricorre prevalentemente in tempi di crisi (in opposizione, ad esempio, alla tradizione). Il *suicidio anomico*, da ultimo, è il suicidio che vediamo emergere nelle società che sembrano aver smarrito i riferimenti valoriali e normativi. Tipico delle società in transizione (anche se non solo), in cui non esistono norme, ordini, idee, sistemi di valori⁸, magari perché le vecchie norme e i vecchi valori risultano ormai obsoleti e quelli nuovi ancora si stanno formando e cristallizzando.

Per quanto semplici le correlazioni fatte a suo tempo per dimostrare come il suicidio sia da intendersi come un fatto sociale, qui interessa sottolineare il valore sociologico dell'innovazione apportata da Durkheim alla lettura di un fenomeno che fino a quel momento era stato letto come frutto di mera manifestazione individuale. E per comprendere come le azioni siano pregne di valenza sociale e si inscrivano in un contesto sociale che fornisce loro valore e significato,

7. *Ib.*, pp. 130-132.

8. Durkheim É. (1897), *Le suicide. Étude de sociologie*, Félix Alcan, Paris (trad. it.: *Il suicidio. Studio di sociologia*, Rizzoli, Milano, 2008).

non possiamo non rifarci a un altro grande padre fondatore della disciplina, ovvero a Max Weber e alla sua *Teoria dell'azione sociale*⁹. Pur essendo, a differenza di Durkheim, uno strenuo difensore dell'individualismo, Weber ci ha tuttavia lasciato in eredità – tra gli altri insegnamenti – la consapevolezza di come dietro ogni azione rivolta ad altri, vi sia una cultura, un senso e un significato collettivi.

Più precisamente, per questo autore, la *sociologia studia l'azione sociale*, che è, sì, un agire soggettivo, ma è soprattutto *un agire dotato di senso e orientato al comportamento degli altri*. E il senso dell'azione è dato dalla cultura condivisa. In altre parole, quando compio un'azione rivolta ad altri, so che chi la riceve ne capisce il senso, il significato e vi reagirà di conseguenza. Perché quell'azione si iscrive in un senso comune condiviso e in larga misura prevedibile (se ti tendo la mano, capirai che è per salutarti e reagirai adeguatamente, stringendo a tua volta la mia, se ti parlo mi ascolterai e poi risponderai, ecc.). Sintetizzando, non dobbiamo rinegoziare o spiegare ogni interazione umana, perché la nostra cultura condivisa, fatta di valori, simboli e, soprattutto in questo caso, di significati, fa sì che, quando compiamo un'azione, la nostra azione conterrà in sé anche una risposta attesa, ovvero ciò che ci aspettiamo in reazione ad essa da parte dell'interlocutore. Weber distingue quattro tipi ideali (quattro modelli idealtipici) di azione sociale: 1) *l'azione razionale rispetto allo scopo*; 2) *l'azione razionale rispetto al valore*; 3) *l'azione affettiva*; 4) *l'azione tradizionale*.

La tipologia, costruita mediante lo strumento del tipo ideale, consente di comprendere interpretativamente il senso dell'agire e di spiegarne causalmente gli effetti.

Più precisamente, *l'azione razionale rispetto allo scopo* si ha quando l'attore valuta razionalmente fini, mezzi e conseguenze, ed è tipica dell'azione strumentale, del pensiero economico e burocratico.

L'azione razionale rispetto al valore si ha quando l'azione è orientata ad un valore riconosciuto come valido in sé, sia esso etico, religioso, estetico o politico. In questo caso, chi la compie non valuta utilitaristicamente i risultati, i vantaggi o gli svantaggi magari materiali dell'azione, ma valuta la coerenza con il valore in oggetto. *L'azione affettiva* è dettata da sentimenti che possono essere anche mo-

9. Weber M. (1922), *Wirtschaft und Gesellschaft* (trad. it.: *Economia e società*, Edizioni di Comunità, Milano, 1961).

mentanei ma è ugualmente orientata agli altri, compresa da altri, che potranno a loro volta reagire di conseguenza. *L'azione tradizionale* è dettata da una consuetudine e/o dal rispetto di tradizioni che non si mettono in discussione e nelle quali magari si crede o che semplicemente si perpetuano per inerzia.

Weber analizzava in questo modo la spinta, la motivazione all'agire nelle diverse società o in diversi ambiti sociali. Per lui, ad esempio, la modernità è caratterizzata dalla crescente predominanza dell'agire razionale rispetto allo scopo in un processo di progressiva razionalizzazione.

Questi richiami ad alcuni fondamenti teorici della Sociologia come disciplina sono utili ai nostri fini, per comprendere meglio come la sociologia analizzi le azioni, i comportamenti, anche quelli che comunemente verrebbero ascritti ad inclinazioni individualissime e di tipo psicologico (come il suicidio, ad esempio), all'interno di un quadro collettivo, sociale e culturale insieme, denso di significati.

Per quanto ci riguarda, in questo volume sono utili a introdurre e a spiegare il fenomeno della violenza maschile contro le donne come fenomeno sociale e culturale, strutturale nelle nostre società e non come un epifenomeno accidentale che può essere commesso da un individuo che "improvvisamente impazzisce".

3. Cultura, stereotipi e pregiudizi: il *framing* della violenza

Prima di capire come la cultura interferisca o addirittura solleciti, accompagni e renda possibile la violenza maschile alle donne, dobbiamo innanzitutto intenderci sul significato del termine. Non esiste un'unica definizione del concetto, ma tante diverse che variano per area geografica, epoca storica, disciplina. Addirittura Kroeber e Kluckhohn nel 1952 elencarono ben 163 definizioni diverse, riclassificate poi nell'ambito di sei diverse categorie (descrittiva, storica, normativa, psicologica, genetica, strutturale)¹⁰.

La prima definizione moderna di cultura utilizzata dalle scienze sociali è quella dell'antropologo Edward Burnett Tylor nel 1871 in

10. Kroeber A.L., Kluckhohn C. (1952), *Culture. A critical review of concepts and definitions*, Vintage Books, New York (trad. it.: *Il concetto di cultura*, Il Mulino, Bologna, 1972).

Primitive culture, secondo la quale ogni cultura è data da “quell’insieme complesso che include le conoscenze, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine che l’uomo acquisisce come membro di una società”¹¹. È interessante notare come questa definizione contenga sia gli aspetti simbolici e immateriali che gli aspetti più pragmatici e materiali di una cultura. Ovvero, racchiude ciò che le persone fanno, credono, sentono, ma anche – e qui sta una novità cruciale – ciò che *fanno*.

I comportamenti, dunque, ancorché scaturiti da un individuo, hanno un significato che prescinde la sua mera, immediata, individualità, ma che è sociale e culturale insieme. Insomma, in questa accezione nella cultura troviamo un insieme di pratiche, significati, comportamenti, conoscenze e certamente anche simboli che scaturiscono dalla socialità umana nel suo essere storicamente, geograficamente ed economicamente determinata¹².

In ambito sociologico, per restare ai classici, dobbiamo ricordare innanzitutto che anche se Durkheim non era propriamente uno studioso della *cultura*, ha introdotto il principio per cui sarebbero le *rappresentazioni collettive* a tenere unite le società, rappresentazioni intese come universi simbolici dotati di senso e condivisi, che prescindono gli individui. Che non hanno origine nei singoli individui considerati separatamente, ma nascono dalla loro collaborazione, che produce qualcosa di profondamente diverso rispetto alla somma delle individualità. È vero che ciascuno partecipa alla formazione del risultato collettivo; tuttavia, i sentimenti personali diventano realmente sociali solo quando si intrecciano con l’azione di forze particolari, generate proprio dall’associazione tra individui. Attraverso queste interazioni e le trasformazioni reciproche che ne derivano, essi si modificano fino a diventare qualcosa di differente rispetto alla loro forma originaria¹³.

Per Weber, invece, la cultura è “una sezione finita dell’infinità priva di senso del divenire del mondo, alla quale è attribuito senso

11. Tylor E.B. (1871), *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom*, Vol. 1, J. Murray.

12. V. Saccà F. (2021), *Cultura, stereotipi e comportamento sociale*, in Saccà F., a cura di, *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano, pp. 17-19.

13. Durkheim É. (1924), *Sociologie et philosophie*, Félix Alcan, Paris.

e significato dal punto di vista dell'uomo"¹⁴. La *cultura* è ciò che svolge per gli esseri umani la *funzione di determinare il significato della vita e delle azioni che in essa sono possibili*. In altre parole, è ciò che dà forma alla realtà come la percepiamo e che inquadra le nostre condotte, permettendo al contempo l'elaborazione della nostra esperienza.

Questa definizione ci appare particolarmente efficace per comprendere come i comportamenti individuali, anche quelli violenti, siano frutto di modelli culturali appresi. La cultura, socialmente e storicamente determinata, ci offre un ventaglio di modelli comportamentali possibili che poi metteremo in atto nel corso della nostra vita. Dunque, anche quando le azioni sembrano frutto di una scelta individualissima o di una forza al di fuori del nostro controllo, in realtà sono il portato di una cultura. Ne consegue che sarebbe sbagliato inquadrare il comportamento come "innato", "naturale", "biologico" o, al contrario, inspiegabile. È chiara qual è la conclusione: ciò che ancora troppo spesso viene chiamato raptus, ad esempio, è in realtà una scelta. Che può essere più o meno ponderata. Frutto di una lunga riflessione come di una reazione immediata. Ma è sempre una scelta all'interno di un "catalogo" di comportamenti possibili¹⁵. E il "catalogo" dei comportamenti possibili viene appreso, tramite la *socializzazione primaria e secondaria*, ovvero tramite quei processi di apprendimento della cultura e dei suoi modelli comportamentali e valoriali che il gruppo sociale trasmette alle sue nuove reclute, i nuovi nati, durante tutto l'arco della loro esistenza. Più precisamente, la *socializzazione primaria* è il processo attraverso cui, nella prima infanzia, soprattutto in famiglia, nell'interazione con la madre, il padre, i fratellini, le sorelline, gli altri adulti, il bambino interiorizza i modelli fondamentali della cultura, i valori, le norme e le modalità di interpretazione del mondo, inizia ad apprendere i ruoli di genere,

14. Weber M. (1904), *Die "Objektivität" sozialwissenschaftlicher und sozial-politischer Erkenntnis* (trad. it.: Rossi P., *L'«oggettività» conoscitiva della scienza sociale e della politica sociale*, in *Il metodo delle scienze storico-sociali*, Einaudi, Torino, 2003, pp. 22-87).

15. V. Saccà F. (2021), *Cultura, stereotipi e comportamento sociale*, in Saccà F., a cura di, *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano, p. 21.

i modelli affettivi. Mentre la *socializzazione secondaria* è il processo successivo attraverso cui l'individuo interiorizza ruoli, competenze e norme specifiche legate ai diversi ambiti della vita sociale (scuola, lavoro, gruppi professionali, istituzioni)¹⁶.

Non solo, dunque, il comportamento è appreso ma il suo significato, la sua accettabilità o riprovevolezza, variano da periodo storico a periodo storico, da cultura a cultura, da un genere ad un altro¹⁷.

Così, ad esempio, ciò che è consentito agli uomini è spesso proibito o sanzionato (formalmente o informalmente) alle donne. E il discrimine tra comportamenti auspicabili e riprovevoli può variare largamente non solo da una latitudine ad un'altra, ma anche all'interno dello stesso Paese. Da un periodo storico all'altro. Da una classe sociale all'altra, da una regione ad un'altra. Così da formare delle subculture contemporanee anche molto eterogenee.

Per comprendere meglio il portato di questo discorso, per capire quanto il comportamento anche individuale sia in realtà condizionato dalla cultura e dal contesto sociale di provenienza, prendiamo il caso del comportamento violento per mano maschile. Ancora oggi non è infrequente imbattersi in sacche di cultura patriarcale, che si spingono a voler trovare ragioni "scientifiche", "biologiche" all'aggressività degli uomini verso le donne, argomenti di solito riconducibili a vario titolo al testosterone, che si vorrebbe far passare come fattore di maggiore propensione all'aggressività maschile rispetto a quella femminile. In realtà questa credenza si è rivelata semplicemente un mito¹⁸. Non solo non vi sono sostanziali evidenze di una sua reale e stretta correlazione con una maggiore aggressività degli uomini, ma anche se prendessimo per buona una simile idea, la spinta all'aggres-

16. V. Berger P.L., Luckmann T. (1966), *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, Doubleday, New York (trad. it.: *La realtà come costruzione sociale*, Il Mulino, Bologna, 1997); Gallino L., s.v. "Socializzazione", in *Dizionario di sociologia*, UTET, Torino, 1978.

17. Questo passaggio è ripreso da Saccà F. (2021), *Cultura, stereotipi e comportamento sociale*, in Saccà F., a cura di, *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano, pp. 21-22.

18. Per una disamina puntuale in merito e una ricognizione bibliografica v. Pinto L. et al. (2010), "Biological Correlates of Intimate Partner Violence Perpetration", *Aggression and Violent Behavior*, 15: 387-398. 10.1016/j.avb.2010.07.001.

sività in sé non spiega perché poi questa si indirizzi più facilmente verso le donne. Sempre a voler prendere per buono l'assunto (infondato) del testosterone¹⁹ come motivazione di una maggiore propensione maschile all'aggressività bisognerebbe anche ricordare che, come per altre abilità, capacità e comportamenti umani, la biologia rappresenta una potenzialità. La cultura poi ne definisce l'espressione, l'occasione, l'obiettivo, lo stile, la motivazione, la modalità per la sua attivazione. O meno. Non è, in altre parole, un destino ineluttabile²⁰.

Ora immaginiamo il caso di un uomo "ad alto contenuto testosterone" che perde il lavoro. Quale pensiamo sarà la sua reazione più probabile? Prendere a pugni il capo che l'ha licenziato o tornare a casa e "sfogarsi" picchiando la moglie? Sappiamo che è più probabile che torni a casa e se la prenda con la moglie. Perché? Perché è ancora tragicamente, culturalmente e socialmente più "accettabile" picchiare la moglie piuttosto che un altro uomo. A maggior ragione se l'altro uomo è il proprio (ex) capo²¹.

Ma perché è socialmente e culturalmente più accettabile?

Abbiamo detto che una cultura è un sistema di valori e simboli che orienta l'azione sociale²², ma anche di modelli comportamentali. Ogni società è dotata di una cultura, sviluppata nel tempo, che rappresenta una *bussola* per comprendere e orientarsi nel mondo, nonché per orientare e organizzare gli sforzi della collettività. Tuttavia, le culture non sono mai immutabili, cambiano nel tempo, oltre che da paese a paese. Inoltre non sono dei monoliti omogenei. Possono

19. Goldberg S. (1973), *The Inevitability of Patriarchy: Why the Biological Difference Between Men and Women Always Produces Male Domination*, William Morrow and Company, New York.

20. V. Jacob F. (1970), *La logique du vivant. Une histoire de l'hérédité* (trad. it.: *La logica del vivente*, Einaudi, Torino, 1987); Monod J. (1970), *Les hasard et la nécessité* (trad. it.: *Il caso e la necessità*, Mondadori, Milano, 1994).

21. Sul tema v. gli studi di Michael Kimmel sulla mascolinità, i ruoli sociali e il comportamento aggressivo: Kimmel M. (2004), *Masculinities*, in Kimmel M., Aronson A., *Men and Masculinities: A Social, Cultural, and Historical Encyclopedia*, Abc-clio Publications, Santa Barbara; Kimmel M. (2004), *Violence*, in Kimmel M., Aronson A., *Men and Masculinities: A Social, Cultural, and Historical Encyclopedia*, Abc-clio Publications, Santa Barbara.

22. Parsons T. (1951), *The Social System*, The Free Press, Glencoe, IL (rist. Free Press, New York, 1991).

contenere al proprio interno delle subculture anche molto eterogenee. Si adattano con difficoltà e con il tempo al nuovo che avanza. Resistono e rallentano il mutamento perché ci forniscono una parvenza di spiegazione, di lettura, di comprensione della complessità che ci circonda. Rappresentano una parvenza di sicurezza in un mondo che cambia e che faticiamo a comprendere. Ma rispecchiano – e a volte celano – anche uno status quo fatto di privilegi per alcuni e di sfruttamento e marginalità per altri.

Ogni società conosciuta finora, è stata una società sostanzialmente iniqua. E la cultura è stato uno dei modi attraverso il quale tale iniquità è stata razionalizzata, giustificata, riprodotta²³.

All'interno di questa, gli *stereotipi* e i *pregiudizi* rappresentano da un lato un modo per tentare di semplificare una realtà che ci appare spesso troppo complessa, ma dall'altro essi rappresentano anche uno strumento attraverso il quale si veicolano e si giustificano le “ragioni” di tali iniquità, facendole apparire ovvie, scontate, “naturali”.

Ad esempio, per secoli le persone di colore sono state rappresentate come meno dotate intellettualmente o spiritualmente, in trattati pseudoscientifici, in programmi politici, nonché in film, fumetti, barzellette e spot pubblicitari²⁴. Era un modo per elevarsi da parte della popolazione “bianca” che li sfruttava a tutte le latitudini e, insieme, per giustificare tale condizione di iniquità e sfruttamento.

Ebbene, a ben vedere, un trattamento non dissimile è stato riservato, nei secoli, alle donne. Per secoli la scienza, la religione, la

23. V. Gramsci A. (1975), *Ai margini della storia (Storia dei gruppi sociali subalterni)*. *Quaderni del carcere*, a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino, Quaderno 25 (XXIII), 1934, o anche direttamente Gramsci A. (2022), *L'egemonia culturale*, Historica Edizioni, Cesena.

24. V. ad es. Fanon F. (1967), *Black Skin, White Masks*. Translated by Charles Lam Markmann, Grove Press, New York (orig. pubbl. 1952); Grant M., Fairfield Osborn H. (1921), *The Passing of the Great Race; or, The Racial Basis of European History*, C. Scribner's Sons, New York. Soprattutto: Allimadi M. (2002), *The Hearts of Darkness: How White Writers Created the Racist Image of Africa*, Amalion Publishing, New York; Lindqvist S. (1997), *Exterminate All the Brutes: One Man's Odyssey into the Heart of Darkness and the Origins of European Genocide*, New Press, New York; Smithers G.D., Behnken B.D., eds. (2014), *Racism in American Popular Media: From Aunt Jemima to the Frito Bandito*, Praeger, Santa Barbara, CA; Gould S.J. (1981), *The Mismeasure of Man*, W.W. Norton & Company, New York (revised edition 1996).

politica si sono affannate a spiegarne, argomentarne, a ribadirne l'inferiorità²⁵. Da Aristotele, che considerava la donna un “uomo mancato”, inferiore per natura («l'uomo apporta la forma e il principio attivo della generazione, la donna quello materiale e passivo; così la donna risulta subordinata per natura»²⁶; o ancora «la donna è per natura inferiore all'uomo e destinata a essere governata da lui; l'uomo è naturalmente superiore e destinato a comandare»²⁷); a Freud che nei suoi saggi di psicoanalisi, parla di “castrazione simbolica” («l'idea della castrazione deriva dalla paura che il bambino ha di perdere il pene; nel maschio il complesso di castrazione conduce allo sviluppo del senso di colpa, nella femmina, invece, la scoperta della mancanza del pene porta alla formazione del desiderio edipico e alla sensazione di essere in qualche modo incompleta o inferiore rispetto al maschio»²⁸), fino ai tentavi più recenti di giustificare “scientificamente” il patriarcato (secondo i quali il dominio maschile sarebbe “inevitabile” perché derivante da presunte differenze biologiche innate tra uomini e donne, non da strutture sociali o storiche)²⁹. Sulla scorta di queste teorie pseudoscientifiche, le donne poi sono state tenute fuori dalla partecipazione e dalla competizione politica per secoli (in Italia le donne hanno acquisito il diritto di voto nel 1945, la prima donna premier è arrivata soltanto nel 2022), così come da altre carriere prestigiose per le quali si riteneva fossero troppo fragili ed emotive (le donne fino al 1963 non erano ammesse ai concorsi per diventare magistrato, ad esempio³⁰). E se oggi pensiamo che finalmente la parità

25. V. anche, per una sintesi, Fine C. (2010), *Delusions of Gender: How Our Minds, Society, and Neurosexism Create Difference*, W.W. Norton & Company, New York.

26. Aristotele (2005), *Generazione degli animali*. Testo greco a fronte, a cura di Gabriele Giannantoni, UTET, Torino.

27. Aristotele (2017), *Politica*. Testo greco a fronte, a cura di Carlo Augusto Viano e Maria Zanatta, Biblioteca Universale Rizzoli (BUR), Milano.

28. Freud (1972), *Tre saggi sulla teoria sessuale*, Bollati Boringhieri, Torino, pp. 150-152.

29. Un libro giustamente criticatissimo per il suo determinismo e la sua scarsa scientificità ma che ha avuto anche una larga diffusione è Goldberg S. (1973), *The Inevitability of Patriarchy: Why the Biological Difference Between Men and Women Always Produces Male Domination*, William Morrow and Company, New York.

30. Durante i lavori dell'Assemblea costituente, nel 1946, il dibattito sulla parità di accesso alla magistratura per uomini e donne era stato infuocato: “Con tut-

sia raggiunta, siamo in errore. Non soltanto perché la produzione culturale, ricca di stereotipi e pregiudizi, continua a propinarci un immaginario che vorrebbe le donne meno razionali, meno intelligenti, meno affidabili, meno capaci di guidare, il cui posto resta la cucina, ma soprattutto perché queste rappresentazioni collettive poggiano su (e a loro volta riproducono) basi di discriminazione oggettiva.

I dati del Global Gender Gap Report (2025), stilato annualmente dal World Economic Forum, certificano che uomini e donne non si trovano affatto in eguali condizioni di vita e cittadinanza. L'Italia è all'85esimo posto nel mondo nello sforzo verso la parità³¹. Eravamo 76esimi nel 2020: abbiamo perso 9 posizioni in 5 anni. Sui diritti delle donne si può sempre tornare indietro. Persino in Europa, il quadrante del mondo con più paesi vicini alla parità (Islanda, Finlandia, Norvegia, Svezia, Irlanda, Gran Bretagna) le disparità permangono piuttosto marcate. Di questo passo, serviranno almeno altri 50 anni per raggiungere la parità in Europa. Le disparità in Italia riguardano soprattutto l'uso del tempo: le donne lavorano di più degli uomini per la cura della casa, dei bambini, degli anziani. In media in Europa le donne guadagnano il 77% in meno di quello che gli uomini guadagnano annualmente. Questo significa che per raggiungere lo stesso stipendio che gli uomini guadagnano in un anno, dovrebbero lavorare in media 15 mesi e 18 giorni. Non c'è alcun paese al mondo ad aver effettivamente raggiunto la parità tra uomini e donne. Solo l'Islanda è molto prossima a chiudere il gender gap.

Ed è soprattutto nelle stanze del potere che le disparità permangono rilevanti. Il potere non è soltanto politico. Il potere è politico, economico, culturale. Se andiamo a vedere il posizionamento delle donne nel mondo ai vertici degli ambiti politici, economici e culturali, scopriamo che esse rappresentano ancora una minoranza. A volte anche molto sparuta.

to il rispetto per la capacità intellettuale della donna – affermava l'onorevole Molè – ho l'impressione che essa non sia indicata per la difficile arte del giudicare. Questa richiede grande equilibrio e alle volte l'equilibrio difetta per ragioni anche fisiologiche” www.associazionemagistrati.it/doc/3914/60-anniversario-dellentrata-delle-donne-in-magistratura.htm. In pratica, si riteneva che poiché aveva le mestruazioni, la donna non potesse giudicare i fatti in modo razionale o equilibrato.

31. www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2025/.

In ambito politico ad esempio, nel 2025 su 195 paesi, troviamo soltanto 29 donne con responsabilità di governo (prima ministra o presidente). Vuole dire che soltanto il 14,8% dei paesi è governato da una donna. Siamo lontanissimi dalla parità. Tuttavia, non dobbiamo pensare che le cose non cambino. Le cose cambiano anche se molto lentamente (e, a volte, si possono anche fare dei passi indietro). Nel 2017 le donne leader nel mondo erano 23 (11 presidenti e 12 prime ministre). Oggi sono 29. C'è una buona eterogeneità nella distribuzione della leadership femminile. Non le troviamo tutte concentrate in una sola area geopolitica (ad Occidente, ad esempio). Anzi. Le troviamo dalla Danimarca al Messico al Congo. Dalla Grecia alla Namibia.

Non dobbiamo stupirci dunque se la cultura ancora oggi, anche in Occidente, riflette queste disparità, tentando di giustificarle, di riprodurle. Con stereotipi, pregiudizi, motti di spirito, barzellette, discorsi politici, tutti volti a rappresentare le donne in una posizione di inferiorità, di subordinazione, per favorire e riprodurre una condizione di privilegio maschile. È anche in virtù di questa difesa culturale dello status quo che il cambiamento verso la parità è così lento e faticoso. Nonostante le leggi.

Già un grande antropologo italiano, negli anni '70 e '80 del secolo scorso aveva studiato gli *stereotipi* e i *pregiudizi* collegandoli alle strutture di potere delle società analizzate. Secondo Tullio Tentori, infatti, lo *stereotipo* si fonda su una semplificazione parziale della realtà culturale e sociale, in cui di volta in volta gruppi altri da sé vengono percepiti con determinate caratteristiche non verificate, spesso ridotte a immagini mentali stereotipate (ad esempio: lo “straniero” visto come pericoloso o minaccioso). Questo processo non è un giudizio neutro ma un modo di interpretare la realtà che porta ad autoqualificarci come normali, lo standard universale attraverso il quale misurare “gli altri” (con i quali peraltro ci confrontiamo costantemente), e a rappresentarli come “diversi” e potenzialmente “pericolosi”, minando così la capacità di comprenderne le reali qualità, dinamiche e motivazioni. I *pregiudizi*, di conseguenza, non sono fotografie della realtà ma veri e propri “giudizi a priori” verso qualcuno o un gruppo, sono spesso negativi, nascono da paure cul-

turali e da stereotipi interiorizzati³². Per Tentori entrambi i fenomeni (gli stereotipi e i pregiudizi) non sono semplici errori individuali di percezione, ma sono prodotti culturali e sociali radicati nelle strutture di potere, nei valori condivisi e nei modelli di conoscenza della società. I pregiudizi si attivano per i motivi più diversi: per rimozione di verità sgradite, per sublimazione di interessi egoistici, per la difesa ad oltranza di rendite di posizione, per l'universalizzazione dei propri valori culturali che si vorrebbe anche far passare per naturali. Al fondo, dunque, a sostegno di questi processi di produzione, conservazione e riproduzione dei pregiudizi, opera il tentativo di affermare o di mantenere degli interessi di parte. E ogni tentativo di riconoscere i pregiudizi radicati nella società rappresenta una sfida allo *status quo* e alla sicurezza non solo di chi ha beneficiato di quello *status quo* ma anche di chi è stato socializzato culturalmente a quella data struttura e organizzazione sociale. Per questo, per quanto riguarda il nostro lavoro, può capitare anche di trovare donne in diversi ruoli sociali che sostengono e riproducono quegli stessi stereotipi e quei pregiudizi che pure di fatto le penalizzano.

Individuare, conoscere e riconoscere i nostri pregiudizi non significa soltanto privarci della corazza ideologica mediante la quale giustifichiamo e sosteniamo i nostri privilegi. A volte sosteniamo e giustifichiamo anche i privilegi altrui, a scapito nostro. Semplicemente non ce ne rendiamo conto perché la cultura che abbiamo appreso e introiettato sin dalla socializzazione primaria ci ha insegnato a guardare al nostro mondo come al migliore dei mondi possibili, o quantomeno, come al frutto di uno stato di cose inevitabile, naturale. Non solo lo diamo per scontato, ma rifiutarlo significa anche privarci delle lenti interpretative con le quali siamo stati allevati e allenati a interpretare il mondo e a muoverci in esso. Serve dunque un faticoso lavoro di studio, di analisi critica, di esperienza e di confronto con altri, per riuscire a mettere in discussione i valori con i quali siamo cresciuti, anche se ci penalizzano. Non è scontato.

Per questo, quando si affrontano i casi di violenza maschile alle donne occorre prestare un'attenzione particolare. Perché tutta la nostra cultura, ancora oggi, in un paese occidentale che si vuole moder-

32. Tentori T. (1987), *Il rischio della certezza. Pregiudizio, potere, cultura*, Edizioni Studium, Roma.

no e democratico come l'Italia, ci dice che uomini e donne non sono davvero uguali.

Dopo aver analizzato oltre 60.000 articoli in nove anni su come la stampa racconta la violenza maschile alle donne per il progetto STEP prima e per l'Osservatorio STEP nazionale e STEP Roma poi, e dopo aver vagliato quasi 800 sentenze in materia, appare con tutta evidenza che il *framing* (ovvero la cornice interpretativa) con cui la violenza alle donne viene rappresentata a livello sociale e culturale (nella stampa, in televisione, nelle aule giudiziarie) è ancora fortemente intriso di *bias*, di stereotipi e pregiudizi sbilanciati a favore dell'uomo, persino quando stupra, maltratta, uccide una donna. Non di rado vengono messe in atto strategie esoneranti (*himpathy*), volte a rappresentare il femminicida come un povero innamorato, disperato, depresso, in preda a un *raptus*. Per completare l'opera, si indugia sovente in meccanismi di ripartizione delle "colpe" della violenza maschile alle donne tra lui e lei, come se la violenza non fosse frutto di un'asimmetria di poteri tra uomini e donne, che produce una cultura patriarcale che in fondo, in certa misura, normalizza anche la violenza domestica. Come se la violenza fosse scatenata da qualcosa che lei ha fatto o non ha fatto. Come se fosse, almeno in parte, almeno un po', colpa sua (*vittimizzazione secondaria*).

2. Definizioni, dati e rappresentazioni sulla violenza di genere: una visione d'insieme

di Maddalena Carbonari

La violenza maschile contro le donne è stata pienamente riconosciuta come una forma di violazione dei diritti umani e discriminazione di genere in tempi recenti, nel 2011, grazie alla “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” – nota come Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia nel 2013 – che ha rappresentato anche il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per prevenirla e contrastarla.

Nel preambolo alla suddetta Convenzione, infatti, si chiarisce in modo puntuale che «la violenza di genere è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra uomini e donne, che hanno portato alla discriminazione delle donne da parte degli uomini e al dominio di questi ultimi, impedendo il pieno progresso delle donne»¹. Inoltre, l’articolo 3, fornendo il quadro definitorio del fenomeno, precisa come la violenza contro le donne vada intesa come la violenza che è indirizzata contro una donna in quanto donna o che colpisce le donne in maniera sproporzionata e come

una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione nei confronti delle donne e indica tutti gli atti di violenza basati sul genere che causano o possono causare danni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologi-

1. Council of Europe (2011), *Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, testo disponibile al sito: www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty-num=210.

che o economiche alle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata².

Questa definizione, accettata a livello internazionale, è utile per comprendere come la violenza di genere si configuri come un dispositivo di mantenimento di un ordine patriarcale che è culturalmente e socialmente definito e, per questo, estremamente complesso da scardinare. I passi avanti più evidenti in tal senso si rintracciano a livello giuridico-normativo e, in ogni caso, si tratta di storia recente. A titolo esemplificativo, basti pensare che nel nostro Paese fino al 1981 vigeva il cosiddetto “matrimonio riparatore” (art. 544, Codice Penale), che consentiva all'autore di uno stupro di evitare il processo sposando la vittima, e il “delitto d'onore” (art. 587, Codice Penale), che prevedeva uno sconto di pena per chi uccideva una donna in difesa dell'*onore* della famiglia. Inoltre, solo nel 1996 – meno di trent'anni fa – la violenza sessuale è stata trasformata da reato contro la moralità e il buon costume pubblico a reato contro la persona e la libertà individuale.

Da allora i progressi sono stati notevoli e la ratifica della Convenzione di Istanbul, poco più di un decennio fa, afferma con chiarezza la necessità di un intervento pubblico per tradurre il riconoscimento giuridico della violenza di genere in politiche di contrasto e prevenzione.

In generale, la violenza maschile alle donne si manifesta in una molteplicità di forme, da quelle più visibili e che richiamano maggiormente l'attenzione dei media, entrando frequentemente nel dibattito pubblico, come la violenza sessuale – ovvero «qualsiasi tipo di comportamento sessuale dannoso o indesiderato»³ –, la violenza fisica – che comprende azioni e intimidazioni che mettono a repentaglio l'integrità fisica, come schiaffi, strangolamenti o ustioni⁴ – e il femminicidio⁵, a quelle più difficili da riconoscere anche dalle stesse

2. *Ibidem*.

3. UN WOMEN (2024), *Types of violence against women and girls*, testo disponibile al sito: www.unwomen.org/en/articles/faqs/faqs-types-of-violence-against-women-and-girls.

4. *Ibidem*.

5. Il femminicidio rappresenta la forma più estrema di violenza in quanto indica l'uccisione di una donna *in quanto donna*. In Italia, la recentissima appro-

vittime, ma altrettanto diffuse e nocive, come la violenza psicologica – con cui si intende l’abuso emotivo e il comportamento controllante, come isolare la donna, monitorare le sue interazioni sociali, insultarla e umiliarla in pubblico – e quella economica, che consiste nel negare alle donne l’accesso alle risorse finanziarie, alla proprietà, al mercato del lavoro e all’istruzione⁶. A queste forme si aggiungono lo *stalking*, con cui ci si riferisce a comportamenti persecutori reiterati (pedinamenti, minacce, chiamate, messaggi, ecc.) che provocano nella vittima uno stato di ansia e paura per la propria incolumità e la costringono a cambiare le proprie abitudini, e la “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” (il cosiddetto “Revenge Porn”), che indica la divulgazione di contenuti e materiali intimi senza il consenso della persona ritratta.

Inoltre, quando l’atto violento è agito da un uomo che appartiene al nucleo familiare della donna si parla di violenza domestica. È la stessa Convenzione di Istanbul a fornirci una definizione come di «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o dell’unità domestica o tra ex o attuali coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»⁷.

Sebbene sia molto comune che l’autore del reato si identifichi in un uomo che la donna conosce, di cui si fida e/o verso cui nutre dei sentimenti, questa forma di violenza risulta particolarmente difficile da riconoscere anche per le stesse vittime in quanto tende ad esse-

vazione della legge n. 181 del 2 dicembre 2025 ha introdotto nel codice penale il reato autonomo di femminicidio (art. 577-*bis*), ovvero “la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”. Il testo della legge è consultabile qui: www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2025/12/legge-2-dic-2025-181.pdf.

6. UN WOMEN (2024), *Types of violence against women and girls*, testo disponibile al sito: www.unwomen.org/en/articles/faqs/faqs-types-of-violence-against-women-and-girls.

7. Council of Europe (2011), *Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, testo disponibile al sito: www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty-num=210, trad. nostra.

re socialmente normalizzata piuttosto che stigmatizzata, soprattutto all'interno delle relazioni intime, in un complesso processo di sovrapposizione con il concetto di amore che porta a interpretare pratiche violente, di controllo e sopraffazione come segnali d'amore (un esempio, in tal senso, sono i comportamenti legati alla gelosia che limitano la libertà individuale della donna).

Come vedremo meglio più avanti, tanto nell'immaginario collettivo che prende forma attraverso le rappresentazioni medialità quanto nelle aule di tribunale, gli atti violenti vengono spesso derubricati a "liti familiari" – che presuppongono una dinamica simmetrica tra soggetti dotati di pari potere e non sono un reato –, oscurando la dimensione culturale e pubblica della violenza maschile alle donne e non permettendo di inquadrarla come un problema sistemico e strutturale delle nostre società, come invece appare chiaro se si consultano i dati disponibili in materia. Questi ultimi, infatti, sebbene sotto-stimati e parziali per le difficoltà di rilevazione, delineano in modo netto i contorni di un fenomeno ancora ampiamente diffuso a livello globale e trasversale ai singoli contesti socio-culturali, in cui la violenza domestica ha purtroppo un ruolo di protagonismo assoluto.

A livello internazionale, secondo un'indagine dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2023⁸, circa una donna su tre di età pari o superiore a 15 anni ha subito, almeno una volta nella sua vita, violenza fisica e/o sessuale da parte di un partner – pari a 682 milioni di donne nel mondo – o violenza sessuale da parte di un non partner, circa 263 milioni.

In Italia, l'ultima rilevazione ISTAT⁹, i cui esiti preliminari sono stati pubblicati a novembre del 2025, sottolinea come

sono circa 6 milioni e 400mila (il 31,9%) le donne italiane dai 16 ai 75 anni di età ad aver subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso del-

8. WHO (2023), *Violence Against Women Prevalence Estimates 2023. Global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and non-partner sexual violence against women*, testo disponibile al sito: www.who.int/publications/i/item/9789240116962.

9. ISTAT (2025), *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia - Primi risultati anno 2025*, ISTAT, Roma, testo disponibile al sito: www.istat.it/comunicato-stampa/la-violenza-contro-le-donne-dentro-e-fuori-la-famiglia-primi-risultati-anno-2025/.

la vita [...] Considerando le donne che hanno un partner o lo hanno avuto in passato, sono il 12,6% le donne vittime di violenza fisica o sessuale nell'ambito della coppia. Dai *partner* si subisce anche violenza psicologica (17,9%) e violenza economica (6,6%). [...] Sono circa 1 milione 720 mila le donne che hanno subito violenza fisica da parte dell'ex partner, pari al 15,9% delle donne con un ex. Le violenze sessuali subite dagli ex sono quasi 950 mila, pari all'8,7% delle donne che hanno avuto partner in passato. Per violenza da un ex partner si considera sia quella esercitata durante la relazione di coppia sia quella effettuata dopo la fine della relazione di coppia. Tuttavia, nella larga maggioranza dei casi (84,1%) le violenze degli ex partner si sono verificate durante la relazione di coppia.

Sempre dal medesimo rapporto ISTAT 2025, poi, emerge in modo molto chiara la pervasività della violenza domestica nel nostro Paese:

I partner, attuali ed ex, sono responsabili della quota più elevata di tutte le forme di violenza fisica rilevate, con quote superiori al 50% (fatta eccezione per le minacce), e di alcuni tipi di violenza sessuale come lo stupro nonché i rapporti sessuali non desiderati, ma subiti per paura delle conseguenze. Il 63,8% degli stupri, infatti, è opera di partner (il 59,1% degli ex partner, il 4,7% del partner attuale), il 19,4% di un conoscente e il 10,9% di amici. Solo il 6,9% è stato opera di estranei alla vittima.

I dati, nel complesso, sono fondamentali per orientare gli investimenti, decidere le politiche da adottare e monitorare e gestire i programmi di prevenzione e contrasto¹⁰. Inoltre, insieme agli strumenti legislativi di cui abbiamo brevemente fatto menzione, permettono di inquadrare correttamente la violenza maschile alle donne come violazione dei diritti umani, dunque problema sociale, e di coglierne la pervasività e capillare diffusione, che nella casa trova il suo principale luogo di esecuzione.

Ciononostante, proprio in virtù della matrice culturale su cui la violenza si basa e che la alimenta, queste caratteristiche non trovano

10. WHO (2023), *Violence Against Women Prevalence Estimates 2023. Global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and non-partner sexual violence against women*, testo disponibile al sito: www.who.int/publications/i/item/9789240116962.

una applicazione diretta nel modo in cui la violenza di genere viene percepita e rappresentata nell'immaginario collettivo, che poi ha delle conseguenze dirette e concrete sui percorsi che le donne si trovano a fronteggiare dopo aver subito una violenza. In altre parole, si assiste a una parziale – minore rispetto al passato ma ancora presente – scollatura fra *cos'è* la violenza di genere e la narrazione sociale che ne viene fatta, soprattutto dai media e dagli organi di informazione. Quest'ultima, infatti, appare parziale e distorta in quanto permeata da stereotipi e pregiudizi – anch'essi con profonde radici culturali, situate nella subordinazione dei ruoli di genere – che non favoriscono la corretta interpretazione del fenomeno, riconducendolo spesso alla sfera intima e privata (piuttosto che pubblica e collettiva), attribuendogli una connotazione episodica ed emergenziale (invece che sistemica e strutturale) e non inquadrando in modo corretto i ruoli di vittima (la donna) e offender (l'uomo), che finiscono per confondersi e talvolta sovrapporsi¹¹. In tal senso, uno degli stereotipi ancora oggi

11. Si veda sul tema: Abis S., Orrù P. (2016), "Il femminicidio nella stampa italiana: un'indagine linguistica", *Gender Sexuality Italy*, 3, 1: 18-33; Belluati M. (2021), *Femminicidio. Una lettura tra realtà e rappresentazione*, Carocci, Roma; Belmonte R. (2021), *La violenza maschile contro le donne nel racconto della stampa*, in Saccà F., a cura di, *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano; Belmonte R. (2024), *Male Violence Against Women in Journalistic Discourse*, in Saccà F., ed., *Social Representations of Gender Violence in Italy. Blaming Women in the Courts and the Press*, Palgrave MacMillan, Cham; Busso L., Combei C.L., Tordini O. (2020), "Narrating Gender Violence: a Corpus-Based Study on the Representation of Gender-Based Violence in Italian Media", *Language, Gender and Hate Speech. A Multidisciplinary Approach*, 28, 3: 39-58; Giomi E. (2015), "Tag femminicidio. La violenza letale contro le donne nella stampa italiana del 2013", *Problemi dell'informazione*, 3: 551-576; Gius C., Lalli P. (2014), "I love her so much, but I killed her. Romantic love as a representational frame to intimate partner femicide in three Italian newspapers", *ESSACHESS. Journal for Communication Studies*, 7, 2: 53-75; Hewa N. (2021), "The mouth of the internet, the eyes of the public: sexual violence survivorship in an economy of visibility", *Feminist Media Studies*, 22, 8, 1-12; Lalli P. (2021), *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche*, Il Mulino, Bologna; Saccà F. (2021a), *Stereotipo e Pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano; Saccà F. (2024), *Social Representations of Gender Violence in Italy. Blaming Women in the Courts and the Press*, Palgrave MacMillan, Cham; Saccà F., Belmonte R. (2021), *Sopravvissute. La violenza narrata dalle donne*, Castelvecchi, Roma; Saccà F., Carbonari M. (2025a),

più diffusi tanto nelle sentenze di tribunale quanto nella rappresentazione sociale e mediatica della violenza di genere è la tendenza a spostare parte della responsabilità dell'atto violento dall'uomo che l'ha commesso alla donna che l'ha subito, innescando processi di vittimizzazione secondaria che, a loro volta, producono una terza forma di vittimizzazione che non permette alle vittime di ottenere giustizia e riconoscimento sociale.

Sebbene la letteratura sul tema abbia individuato delle tendenze generali nella copertura mediatica della violenza di genere, anche le caratteristiche dei soggetti coinvolti sembrano incidere sia sull'attenzione che viene loro dedicata sia sulla qualità della rappresentazione sociale.

In particolare, l'Osservatorio "STEP-Ricerca e informazione", presieduto dalla prof.ssa Flaminia Saccà, ha approfondito il racconto giornalistico della violenza contro donne anziane e/o malate a confronto con quello relativo a episodi di violenza da parte di padri/patrigni su vittime molto giovani. Dall'analisi comparativa, di cui in questa sede è possibile solo far cenno, emerge un quadro particolarmente significativo per comprendere i meccanismi discorsivi e simbolici che orientano la costruzione della notizia.

Prima di tutto, le donne anziane tendono ad essere meno visibili nella stampa nazionale: nel 2025, ad esempio, nessuna delle testate prese in esame per l'analisi ha dedicato più di un articolo a uno stesso fatto di cronaca che coinvolgesse vittime anziane/malate. Ad una copertura marginale da parte dei media – nonostante i dati mostrino chiaramente che le donne anziane e/o con disabilità siano particolarmente a rischio di subire abusi¹² – si affiancano narrazioni problematiche che non inquadrano la violenza nel modo corretto, in cui i meccanismi di *victim blaming* e le strategie esoneranti della responsabilità maschile sono particolarmente accentuati.

Soprattutto nei casi in cui l'evento coinvolga coniugi anziani e avvenga all'interno dello spazio domestico, la violenza tende ad

"Himpathy in the Social Representation of Gender-Based Violence by the Italian Press. A Content Analysis of 16 National Newspapers through the years 2020-2023", *Power Asymmetries. Gender, Ideology and Democracy*, 1, 1: 9-46.

12. WHO (2024), *WHO calls for greater attention to violence against women with disabilities and older women*, testo disponibile al sito: www.who.int/news/item/27-03-2024-who-calls-for-greater-attention-to-violence-against-women-with-disabilities-and-older-women.

essere inquadrata come moralmente complessa e socialmente “più accettabile”. Il racconto giornalistico, infatti, finisce per privare la donna della propria identità, rappresentandola solo in relazione alle sue caratteristiche anagrafiche-fisiche – che talvolta vengono anche rappresentate come se fossero il “movente” della violenza – e, di contro, mettendo al centro l’esperienza e il vissuto emotivo dell’uomo, che ne emerge più come vittima della situazione che colpevole di un reato. In tal senso, il crimine tende ad essere rappresentato come una tragedia familiare, un dramma della disperazione, legato all’incapacità dell’uomo di gestire il lavoro di cura – un ruolo tradizionalmente associato alle donne – e, per questo, comprensibile e meritevole di compassione. In altre parole, quando il *caregiver* è un uomo, l’abuso tende ad essere rappresentato anche attraverso meccanismi giustificatori.

Anche la forma più estrema di violenza, invece che essere riconosciuta come l’ultimo atto dell’asimmetria di potere fra uomini e donne, viene interpretata come un gesto di compassione dell’uomo, che uccide per “liberare” la donna dalle sue sofferenze, configurando quello che abbiamo definito come “femminicidio altruistico”¹³.

Nell’articolo riportato di seguito a titolo esemplificativo, le distorsioni narrative emergono chiaramente: fin dalle prime righe, il femminicidio (che non va letto come una mera “tragedia familiare”, un accidente che capita, una fatalità, perché si oscura l’offender e la dinamica dei fatti) viene legato in modo esplicito all’Alzheimer della vittima che, come scrive il giornalista, avrebbe *scatenato* la disperazione dell’uomo. La malattia, dunque, è riportata come il “movente” che addirittura arriva a giustificare la violenza, mentre l’uomo, paradossalmente, è rappresentato, lui, come vittima della situazione, strutturando la narrazione intorno alla sofferenza di vedere la moglie malata e alla sua incapacità di gestire una patologia grave. La vittima, all’interno di questo articolo, coincide unicamente con la sua condizione di fragilità.

13. Saccà F., Carbonari M. (2025b), “Whose Responsibility is it? Secondary Victimization in the Italian Press Representation of Intimate Partner Violence”, *AboutGender*, 14, 28: 1-24; Saccà F., Carbonari M. (2025c), “La violenza di genere nella stampa romana: non più un raptus, non ancora una questione di potere”, *Sociologia*, Supplemento LIX, 3: 6-20.

La malattia dietro la tragedia familiare avvenuta, ieri mattina [...] Il femminicidio di Piera Ulivelli, 83 anni, **malata da tempo di Alzheimer, sarebbe stato scatenato dalla disperazione del marito**, Mauro Caparrini, 84 anni, ex impiegato pubblico, in pensione da più di 25 anni. **L'uomo, stremato dalle conseguenze di una patologia così invalidante che ha stravolto la vita dei due anziani**, ha ucciso la moglie soffocandola con un sacchetto di quelli della spesa [...] **Una vita trascorsa insieme, diventata sempre più difficile, giorno dopo giorno, proprio quando il peso degli anni cominciava a farsi sentire. Per il marito, stando alle prime indagini della polizia, vedere la moglie diventata invalida, era sempre più difficile da accettare.**

[...] La polizia già ieri mattina ha sentito i familiari per cercare di capire quale fosse il contesto in cui è avvenuto il femminicidio. Tutti gli elementi che sono stati raccolti fino a questo momento farebbero pensare al **gesto di un uomo che non ha sopportato il peso di una malattia così grave** (*In riferimento al femminicidio di Piera Ulivelli - 10/06/2025*).

Al contrario, le narrazioni di casi di violenza commessa da padri/patrigni su vittime per lo più giovani o giovanissime appaiono generalmente più corrette, rispettose, meno caratterizzata da stereotipi e distorsioni che offuscano le responsabilità maschili. L'atto violento, di fatto, sembra essere messo a fuoco in maniera più chiara, l'offender viene riconosciuto come tale e il racconto restituisce centralità all'esperienza e al vissuto della donna.

Quando la violenza viene esercitata da una figura genitoriale, in altre parole, la stampa riesce a riconoscerla e renderla visibile: il controllo sul corpo e sulla libertà delle figlie si iscrive in una logica di possesso e di dominio che appare meno compatibile con narrazioni compassionevoli o esoneranti della responsabilità maschile.

Questi aspetti emergono chiaramente dai due esempi riportati di seguito: il reo è un "padre-padrone", un marito e padre "violento", uno "stupratore", non un uomo incapace di gestire le proprie emozioni, così come i fatti sono riportati in modo chiaro e lineare, chiamando la violenza con il suo nome e, soprattutto, riportando direttamente le parole – e, dunque, l'esperienza – della vittima tramite il virgolettato.

«**Padre padrone e marito violento**» il pm chiede 2 anni per l'imputato
Una moglie picchiata, umiliata, insultata, costretta ad avere rapporti sessuali con quel marito dal quale si sentiva trattata come un oggetto di

proprietà. E una figlia alla quale veniva impedita qualsiasi cosa: «Uscire con un'amica, andare in gita con i miei compagni di classe, poter mangiare un gelato con loro» aveva raccontato durante la deposizione in aula davanti al giudice. **«Mio padre non mi ha mai permesso niente di tutto questo e se insistevo erano schiaffi, calci, pugni...»** (*Titolo e articolo - 11/01/2025*).

Ha subito violenze sessuali ripetute da parte del compagno della madre, ma è riuscita a incastrarlo registrando gli abusi di cui è stata vittima sul proprio tablet per poi mostrare i video al padre, che ha **denunciato lo stupratore** ai carabinieri [...] **Una storia di violenze** che si è dipanata per sei lunghi anni, dal 2016 al 2022 circa, **terminata grazie al coraggio della ragazza** che è riuscita ad avvertire il padre [...] **Da bambina la vittima non riusciva a comprendere esattamente cosa stesse subendo**, ma crescendo ha realizzato come quelle attenzioni fossero tutt'altro che innocenti: **il disagio è cresciuto con il tempo, insieme alla paura verso quell'uomo che approfittava di lei** nei momenti in cui capitava di rimare soli. **«Quando sono cresciuta e ho iniziato le scuole medie – ha riferito la ragazza in Tribunale – ho capito cosa era successo a quel punto non volevo stare più in quella casa»** (*Articolo - 15/04/2025*).

Nel complesso, dunque, sebbene il framing rimanga prevalentemente episodico, alcune vittime sono più visibili e riconosciute (giovani, bambine), altre rimangono ai margini (anziane, malate); alcune narrazioni restituiscono in modo chiaro la responsabilità maschile (i padri abusanti), altre la attenuano (l'anziano marito sopraffatto dalle circostanze). Ciò mette in luce il ruolo dei media nel contribuire a definire l'immaginario collettivo del fenomeno: intervenire sulla violenza di genere significa anche saper leggere in modo critico le gerarchie simboliche prodotte o rinforzate dalle narrazioni giornalistiche.

3. Dalla stampa alle aule di tribunale. La rappresentazione della violenza alle donne tra Himpathy, vittimizzazione secondaria e terziaria

di Flaminia Saccà e Maddalena Carbonari¹

1. La vittimizzazione secondaria come dispositivo simbolico di trasferimento della responsabilità

La vittimizzazione secondaria è stata definita nel 2006 dal Consiglio d'Europa nelle sue raccomandazioni ai governi in merito all'assistenza alle vittime di violenza come quella "vittimizzazione che non si verifica come diretta conseguenza dell'atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni e individui alla vittima". Recentemente, la Relazione del Senato della Repubblica del 2022, frutto del lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere, ha ripreso questa definizione, precisando che

si realizza quando le stesse autorità chiamate a reprimere il fenomeno della violenza, non riconoscendolo o sottovalutandolo, non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazione della violenza [...] La vittimizzazione secondaria è effettuata dalle istituzioni con cui la vittima viene in contatto, qualora operino senza seguire le direttive internazionali e nazionali e non garantiscano comportamenti rispettosi e tutelanti, tali da non ledere la dignità personale, la salute psicofisica e la sicurezza della vittima.

1. Questo articolo è il risultato del lavoro congiunto di entrambe le autrici. La progettazione della ricerca e la supervisione generale sono da attribuire alla professoressa Flaminia Saccà, mentre l'estrazione dei dati specifici utilizzati in questo capitolo alla dottoressa Maddalena Carbonari. L'analisi dei dati e la stesura del manoscritto sono state effettuate su base paritaria e collaborativa.

La stessa Convenzione di Istanbul, agli articoli 15 e 18, sottolinea come gli Stati devono porre in essere misure volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e fornire una adeguata formazione ai professionisti che si occupano di violenza di genere anche sulle modalità tramite cui prevenire questa ulteriore forma di vittimizzazione. Proprio rispetto a questo punto, il “Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” (GREVIO) – un meccanismo interno alla Convenzione di Istanbul che vigila sull’attuazione della stessa – nella recente relazione relativa al contesto italiano ha, da un lato, sottolineato positivamente il fatto che la Scuola della Magistratura abbia ampliato l’offerta di corsi opzionali sulla violenza contro le donne, che fanno parte della formazione obbligatoria in servizio dei giudici, inserendo anche corsi che trattano la prevenzione della vittimizzazione secondaria (in particolare utilizzando un linguaggio rispettoso che eviti gli stereotipi)²; dall’altro, ha però richiamato l’attenzione sul fatto che le vittime di violenza continuino a subire meccanismi di vittimizzazione secondaria “nei procedimenti giudiziari da parte della magistratura, dei periti e degli avvocati a causa delle persistenti sfide alla credibilità delle vittime, degli stereotipi e dei pregiudizi di genere, nonché della sottovalutazione della gravità delle diverse forme di violenza contro le donne”³.

In generale, i processi di vittimizzazione secondaria si verificano nelle aule di tribunale, all’interno dei racconti dei media e degli organi di stampa e, più in generale, nell’immaginario collettivo che si crea intorno alla vittima soprattutto quando questa ha (o ha avuto) una relazione con il suo aggressore. In tal senso, casi di vittimizzazione secondaria si possono trovare nelle sentenze dei tribunali, nei dibattiti giudiziari, nelle valutazioni ufficiali degli esperti e nelle relazioni redatte da psicologi e assistenti sociali, nonché nelle argomentazioni degli avvocati difensori o nel linguaggio utilizzato dalle Forze dell’Ordine che non hanno una formazione adeguata in questo campo.

2. GREVIO (2025), *Building trust by delivering support, protection and justice. Italy*. First thematic evaluation report, Council of Europe, testo disponibile al sito: rm.coe.int/first-thematic-evaluation-report-building-trust-by-delivering-support-/4880299441.

3. *Ibidem*, trad. nostra.

Più nel dettaglio, la vittimizzazione secondaria ha luogo quando, ad esempio, una donna viene stigmatizzata per il suo comportamento, il suo abbigliamento o le sue scelte (tutte le volte in cui il focus è su come era vestita, su cosa ha fatto o detto); quando il trauma che ha subito viene negato; quando l'abuso viene minimizzato come nel caso già citato in cui la violenza domestica viene descritta come “lite familiare”, oppure quando lo stupro viene definito un “atto sessuale” (che non è un reato e presuppone che vi fosse consenso da parte della donna); quando una donna è costretta a sporgere denuncia in luoghi che non garantiscono la sua privacy o quando il rischio associato alla violenza non viene valutato adeguatamente.

Nel complesso, questo processo costituisce una strategia di trasferimento della responsabilità dall'uomo maltrattante alla vittima a livello semantico, che alla fine priva la donna sia della giustizia che dell'empatia all'interno dell'aula di tribunale e/o nel contesto sociale, anche prima che venga emessa una sentenza. È in questo clima culturale che la donna deve poi affrontare il processo ed è in questo stesso humus simbolico che tutti gli attori coinvolti, Forze dell'Ordine, avvocati, giudici e testimoni, sono chiamati ad agire⁴.

2. Rappresentazioni distorte: colpevolizzazione della vittima e empatia per l'offender

Dal punto di vista della rappresentazione sociale della violenza maschile alle donne, sia nei media che nelle istituzioni, la vittimizzazione secondaria ha come effetto quello di inquadrare la donna come almeno parzialmente colpevole della violenza subita, diventando oggetto di *victim blaming*. In altre parole, si mette in atto uno scrutinio meticoloso dei suoi comportamenti e atteggiamenti che, direttamente o indirettamente, vengono raccontati come corresponsabili per il reato subito.

Le modalità tramite cui prende forma la vittimizzazione secondaria sono state al centro del lavoro di ricerca di tre progetti che,

4. Cfr. Saccà F. (2021), *Tre volte vittima. Uno sguardo d'insieme sulla rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, in Saccà F., a cura di, *Stereotipo e Pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano, p. 47.

dal 2017, si occupano di analizzare gli stereotipi e i pregiudizi nella rappresentazione sociale della violenza maschile alle donne in ambito giudiziario e giornalistico anche in attuazione della Convenzione di Istanbul. Più nel dettaglio, il primo progetto “STEP – STEREOTIPO E PREGIUDIZIO: Per un cambiamento culturale nella rappresentazione di genere in ambito giudiziario, nelle Forze dell’Ordine e nel racconto dei media”, coordinato dalla prof.ssa Flaminia Saccà e in partnership con l’Associazione Differenza Donna, ha analizzato gli articoli di giornale pubblicati tra il 2017 e il 2019 e 283 sentenze di tribunale; il progetto PRIN (Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale) 2020 “Stereotipo e pregiudizio: la rappresentazione sociale della violenza di genere e le strategie di contrasto a dieci anni dalla Convenzione di Istanbul”, coordinato a livello nazionale dalla prof.ssa Flaminia Saccà, ha indagato la rappresentazione giornalistica della violenza di genere tra il 2020 e il 2023; il progetto PRIN 2022 PNRR “STEPSISTER – STereotypes and PrejudiceS In preSs representation of gEndeR-violence”, coordinato a livello nazionale dalla Dott.ssa Rosalba Belmonte, infine, ha preso in esame gli articoli della stampa italiana pubblicati nel biennio 2024-2025.

Nell’insieme, dal 2017 ad oggi sono stati analizzati oltre 50.000 articoli di testate nazionali e quasi 800 sentenze di tribunale⁵. Dall’analisi emerge come, sebbene alcuni passi avanti siano stati fatti a favore di rappresentazioni più corrette, permangano distorsioni che danno vita a narrazioni parziali permeate da pregiudizi che tendono

5. Saccà F. (2021a), *Stereotipo e Pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano; Saccà F. (2021b), “La rappresentazione sociale della violenza di genere in ambito giudiziario e sulla stampa”, *Sociologia*, 1; Saccà F. (2024), *Social Representations of Gender Violence in Italy. Blaming Women in the Courts and the Press*, Palgrave MacMillan, Cham; Saccà F., Belmonte R. (2021), *Sopravvissute. La violenza narrata dalle donne*, Castelvecchi, Roma; Saccà F., Carbonari M. (2025a), “Himpathy in the Social Representation of Gender-Based Violence by the Italian Press. A Content Analysis of 16 National Newspapers through the years 2020-2023”, *Power Asymmetries. Gender, Ideology and Democracy*, 1, 1: 9-46; Saccà F., Carbonari M. (2025b), “Whose Responsibility is it? Secondary Victimization in the Italian Press Representation of Intimate Partner Violence”, *AboutGender*, 14, 28: 1-24; Massidda L., Pasciuto F. (2025), “Judgement versus Prejudice. A Best-Practice Case Study in the Legal and Social Representation of Gender Based Violence”, *Power Asymmetries. Gender, Ideology and Democracy*, 1, 1: 69-95.

ad attenuare le responsabilità degli uomini violenti e a rivittimizzare le donne. Guardando alla stampa, emerge come la vittimizzazione secondaria venga articolata in diverse strategie retoriche, con il crimine che tende ad essere presentato come una conseguenza di qualcosa che *lei* ha o non ha fatto e a cui *lui* ha reagito. Questo accade quando si lascia che sia l'autore del reato a inquadrare la situazione, riportando direttamente le sue parole fin dal titolo (“lei mi ha lasciato, io l’ho uccisa”, “lei mi ha tradito, io l’ho accoltellata”), oppure quando si giustifica la violenza nel testo dell’articolo, mettendo l’accento e soffermandosi sui comportamenti tenuti dalla vittima ma anche, soprattutto nei casi di abusi sessuali, sul suo abbigliamento e/o tasso alcolemico, tutte informazioni in realtà irrilevanti che niente hanno a che fare con la violenza agita dall’uomo.

Si riportano di seguito alcuni estratti di articoli di giornali, utili a inquadrare meglio le modalità tramite cui si innescano i meccanismi di *victim blaming* e vittimizzazione secondaria, di frequente accompagnati da strategie retoriche che deresponsabilizzano l’uomo e/o innescano processi di vicinanza emotiva ed empatia – *Himpathy*, come li definisce la filosofa Kate Manne⁶ – mettendo al centro della narrazione la sofferenza e il dolore dell’offender e marginalizzando o invisibilizzando del tutto l’esperienza traumatica della vittima.

Il primo articolo, in particolare, fa riferimento al recente femminicidio di Ilaria Sula, una studentessa ventenne uccisa a Roma dall’ex fidanzato e ritrovata dopo giorni di ricerche nella campagna romana. Come emerge chiaramente da questo estratto, al centro della narrazione c’è l’autore della violenza, di cui viene riportato il punto di vista virgolettando le sue parole e lasciando che sia lui a inquadrare i fatti, in una prospettiva autoassolutoria che viene, di fatto, accettata acriticamente da chi scrive. La presunta corresponsabilità della vittima emerge quando ci viene detto che lei “lo trattava male”, addirittura “lo lasciava dormire sul tappeto, sul pavimento”, favorendo l’empatia verso l’offender. La violenza è legata al comportamento di lei – che osa scaricarsi un’app di incontri mentre lui “la andava a trovare con un mazzo di fiori” – comportamento giudicato dall’uomo maltrattante (che non viene neanche criticato dall’articolo), come

6. Manne K. (2018), *Down girl. The Logic of Misogyny*, Oxford University Press, Oxford; Manne K. (2020), *ENTITLED. How Male Privilege Hurts Women*, Penguin Books, UK.

trasgressivo e sbagliato. Inoltre, in questo articolo emerge anche un altro tropo stereotipato, spesso utilizzato nella rappresentazione della violenza di genere, ovvero quello del troppo amore da cui scaturisce la violenza e che, di fatto, è un altro meccanismo esonerante della responsabilità dell'uomo.

«L'amavo e mi trattava male, dovevo dormire sul tappeto»

«Il nostro rapporto di amore andava avanti da circa due anni», ma capitava spesso che **«mi ospitasse per la notte e poi mi lasciava dormire sul tappeto, sul pavimento»**.

Mark, lucidamente, si descrive a volte come una vittima, un ragazzo innamorato che non sapeva più come comportarsi. Un rapporto in cui spesso si sentiva in una posizione di sottomissione, con la ragazza che lo tratta «da amico», poi come «il suo ragazzo». Eppure «avrei fatto di tutto per averla come fidanzata», [...] E poi un episodio che potrebbe essere descritto come una “mazzata finale”, con lui che va a trovarla a **casa con un mazzo di fiori tra le mani e lei gli risponde che si è appena scaricata una nota chat di incontri per single** (*In riferimento al femminicidio di Ilaria Sula a Roma – Titolo e articolo - 16/04/2025*).

Nel secondo articolo, invece, si riscontra un meccanismo molto frequente negli articoli di cronaca nazionali: il nesso causa-effetto per cui *lei* pone in essere un qualsiasi comportamento – solitamente legato ad esercitare il proprio diritto di libertà e autodeterminazione – e *lui* reagisce a quel comportamento con l'atto violento. Il problema di questo meccanismo sta nel fatto che rischia di confondere i ruoli di vittima e offender, spostando l'attenzione sulla donna e, dunque, dando vita alla vittimizzazione secondaria. Nell'estratto riportato, il reato viene inquadrato come conseguenza della scelta della donna, fin dal titolo: “lei lo lascia, lui aggredisce i genitori”. Il fatto che lei lo abbia lasciato, inquadrato come “movente” della violenza, viene ribadito anche poco sotto, nel testo dell'articolo, creando anche un pericoloso legame tra i concetti di amore e violenza (“motivi sentimentali”) che oscura la reale motivazione che soggiace questo crimine: l'asimmetria di potere e la sopraffazione maschile.

Lei lo lascia, lui aggredisce con la roncola i genitori della ex.

Il 25enne non avrebbe accettato la fine della storia con la ragazza. Individuato e fermato dai carabinieri dopo la fuga è stato trasferito nel carcere di Marassi con l'accusa di tentato omicidio aggravato.

[...] Il ragazzo è finito nelle maglie della giustizia perché avrebbe aggredito con una roncola i genitori della sua ex fidanzata nella loro abitazione di San Colombano Certenoli, nella provincia del capoluogo ligure. Secondo gli inquirenti la violenza sarebbe scaturita per **motivi sentimentali. Il 25enne non avrebbe accettato di buon grado la fine della relazione con la donna** (*Titolo e articolo - 16/04/2025*).

Come già accennato, questi stessi meccanismi si ritrovano anche nelle sentenze di tribunale, analizzate dal primo progetto STEP⁷. L'estratto qui riportato – che fa riferimento a una sentenza relativa a un caso di femminicidio del Tribunale di Genova del 2018, parte del corpus di analisi del progetto STEP⁸ – è un esempio molto chiaro di vittimizzazione secondaria e deresponsabilizzazione dell'offender. Il giudice, infatti, scrive nero su bianco che “è credibile che la vittima, completamente ubriaca [...] abbia provocato l'imputato”. Il focus viene completamente spostato sulla donna e i ruoli si ribaltano: la donna diventa corresponsabile della sua stessa morte. Poco più avanti si legge che “è indiscutibile che [...] la donna, completamente ubriaca, possa aver detto o fatto qualunque cosa”. Non sappiamo cosa ha detto o fatto, ma non è importante, ciò che conta è che lei ha *sicuramente* con i suoi comportamenti innescato l'atto violento, inquadrato come una reazione del marito che, come scrive lo stesso giudice a chiusura, non è del tutto “umanamente incomprensibile”. Da un lato la responsabilizzazione della vittima che provoca, che è ubriaca – l'ubriachezza si configura come un attenuante quando ad essere alterato è l'uomo e un aggravante quando riguarda la donna –, che si allontana dallo stereotipo della buona moglie e, dunque, ha un atteggiamento considerato trasgressivo che ha portato il marito ad agire. Dall'altro, quest'ultimo è soggetto al processo inverso: la sua responsabilità è attenuata e offuscata e verso di lui si innesca un meccanismo di

7. Saccà F. (2021a), *Stereotipo e Pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano; Saccà F. (2024), *Social Representations of Gender Violence in Italy. Blaming Women in the Courts and the Press*, Palgrave MacMillan, Cham.

8. Massidda L. (2021), *Che genere di sentenza? La rappresentazione giuridica della violenza contro le donne*, in Saccà F., a cura di, *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano.

vicinanza emotiva volta a giustificare e comprendere anche il più grave dei reati, l'omicidio, facendo ricorso a cornici esoneranti come il raptus, ovvero una perdita di controllo improvvisa, e assumendo il suo punto di vista in modo chiaro e diretto ("ha agito sotto la spinta di uno stato d'animo molto intenso, non pretestuoso, *né umanamente del tutto incomprensibile*"). In generale, dunque, "laddove non solo l'azione violenta è letta nella cornice della perdita del controllo, ma la molla che ha innescato "l'impulso" è ricondotta al carattere o al comportamento della donna aggredita, la sentenza attiva la dinamica della vittimizzazione secondaria"⁹.

La moglie [...] non è decisa nelle sue scelte, **manifesta amore e subito dopo disprezzo e questo fa "impazzire" il marito. È d'altronde credibile che la *** [la vittima] completamente ubriaca, contraddittoria e incoerente come sempre [...] abbia provocato *** [l'imputato] mettendone in dubbio la sua determinazione e la sua capacità di dimostrarsi «uomo» e a dura prova il suo autocontrollo.** La scena non ha testimoni ma è *indiscutibile* che i toni della discussione si siano molto accesi e che **la donna, completamente ubriaca possa aver detto o fatto qualunque cosa [...]** certamente *l'impulso* che ha portato *** [l'imputato] a colpire la moglie con il coltello è scaturito da un sentimento molto forte ed improvviso, non ha semplicemente agito sotto la spinta della gelosia ma di un misto di rabbia e di disperazione, profonda delusione e risentimento [...] ha agito sotto la spinta di uno stato d'animo molto intenso, non pretestuoso, *né umanamente del tutto incomprensibile* (*Sentenza del tribunale di Genova per un caso di femminicidio - 2018*).

Il fatto che in una sentenza un giudice possa definire non del tutto "umanamente incomprensibili" i motivi che avrebbero spinto un uomo a commettere violenza su una donna non è, purtroppo, un fatto isolato e si ritrova anche in una sentenza molto recente relativa a un duplice femminicidio: la sentenza Montefusco. Salvatore Montefusco, nel 2022, aveva ucciso la moglie e la figlia di lei a fucilate nel modenese. La procura aveva chiesto l'ergastolo, data la gravità del crimine

9. Massidda L. (2021), "Che genere di sentenza? La rappresentazione giuridica della violenza contro le donne", in Saccà F., a cura di, *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano, p. 122.

commesso ed il contesto familiare nel quale era maturato; tuttavia, la Corte d'Assise di Modena, con una sentenza emessa a gennaio del 2025, ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche, infliggendogli la pena a 30 anni di reclusione. Nelle oltre duecento pagine di motivazione, la Corte d'Assise spiega che l'imputato "arrivato incensurato fino all'età di 70 anni, non avrebbe mai perpetrato delitti di così rilevante gravità se non spinto dalle nefaste dinamiche familiari che si erano col tempo innescate tra gli abitanti della villa ed all'esclusivo fine di difendere e proteggere il proprio figlio e le sue proprietà"¹⁰. La violenza viene così interpretata come esito di un presunto "blackout emozionale" e la pena valutata "in ragione della *comprensibilità umana* dei motivi che hanno spinto l'autore a commettere il fatto reato". È proprio in questo passaggio che la sentenza – successivamente impugnata dalla procura e riformata dai giudici in Appello in una condanna all'ergastolo – manifesta gli aspetti più critici. Con il riferimento a "motivazione umanamente comprensibili", infatti, si assiste a uno slittamento di responsabilità per cui alle donne non viene riconosciuto e restituito il ruolo di vittime e la loro morte viene iscritta in una narrazione in cui la violenza è esito tragico di un conflitto familiare e non frutto di una cultura che continua a legittimare il controllo maschile sulle donne. In tal senso, sentenze come quelle qui citate non sono solo atti giuridici volti a stabilire una responsabilità penale ma anche dispositivi simbolici e discorsivi che rinforzano l'idea che esistano condizioni e contesti in cui anche la forma più grave di violenza può essere compresa e, dunque, in qualche modo giustificata, riconoscendo persino l'autore del reato come meritevole di una certa dose di empatia.

Non sorprende che questa decisione abbia suscitato un acceso dibattito sociale e politico e abbia ricevuto un'ampia copertura mediatica. La maggior parte degli articoli di giornale, in particolare, riporta stralci della sentenza e il dibattito che inevitabilmente ne è scaturito; tra questi ve ne è però uno di particolare interesse per il tono fortemente critico adottato da chi scrive: un testo privo di attenuanti e di empatia nei confronti dell'offender e, soprattutto, informato sul piano

10. La sentenza è riportata dalla rivista *Giurisprudenza Penale*, consultabile al seguente link: www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2025/01/sentenza-corte-assise-modena-estratto.pdf.

scientifico. L'articolo, infatti, decostruendo il concetto di raptus – richiamato nella sentenza in termini di un “blackout emozionale” – a partire dalla letteratura scientifica e medica, mette in luce con chiarezza le criticità della motivazione giudiziaria spostando l'attenzione dalle presunte fragilità dell'imputato e dal contesto familiare entro cui il crimine è stato agito alle dinamiche culturali della violenza e al ruolo di un sistema – giuridico, ma anche sociale e politico – che tende a giustificare chi commette violenza piuttosto che tutelare chi quella violenza la subisce, non riconoscendo o non dando il giusto peso alla struttura patriarcale su cui essa si fonda.

Questo articolo è interessante perché mette chiaramente in luce come la stampa possa svolgere un ruolo *formativo* oltre che *informativo*, assumendo la funzione di contro-narrazioni che decostruiscono – invece che riproporre e rinforzare – gli stereotipi e i pregiudizi esistenti a favore di rappresentazioni sociali più corrette e rispettose della violenza di genere.

Un'attenuante che non esiste nei manuali di psicologia.

Salvatore Montefusco ha ucciso. Con freddezza, con metodo, con un fucile. Prima la moglie, Gabriela Trandafir, poi la figlia di lei, Renata. Due vite spezzate con colpi precisi, in una sequenza che non lascia spazio all'immaginazione. Nessuna ombra di confusione o perdita di controllo. Montefusco non si è nascosto, non è crollato in lacrime [...] Eppure, per i giudici, non merita l'ergastolo. Ha agito in un momento di «blackout emozionale», ci dicono. Trent'anni bastano. Ma il blackout emozionale formalmente non esiste. Non nel DSM-5, non nei trattati di psicologia, non nelle aule di formazione dove si studiano i processi mentali. È un'invenzione. Una scorciatoia narrativa utile a costruire attenuanti laddove non dovrebbero esserci. Un modo elegante per dire che un uomo può perdere il controllo e uscire comunque da un'aula di tribunale con una pena più lieve. Le emozioni possono essere potenti, ma non spengono il libero arbitrio. Lo dice la scienza. Chi impugna un fucile, lo carica, punta, preme il grilletto, ricarica, e ripete il gesto, non è sopraffatto dalle emozioni. Sta scegliendo di uccidere. Non una, ma due volte. Ogni volta che la giustizia abbassa il livello di responsabilità, manda un segnale chiaro: esistono circostanze in cui uccidere può essere compreso, quasi perdonato. Questo non è tutelare le donne, ma è tradirle. Gabriela e Renata non sono solo vittime di un uomo. Sono vittime di un sistema che, ancora una volta, ha scelto di minimizzare [...] La violenza contro le donne non è un compromesso, non è negoziabile, non è

una questione di attenuanti. La giustizia dovrebbe essere un baluardo, un argine contro chi distrugge vite e famiglie. Non un laboratorio di alibi per alleggerire pene. Montefusco non ha avuto esitazioni. La giustizia, invece, sì. Fino a quando non si affronteranno le cause, continueremo a vedere gli stessi sintomi: vittime ignorate e carnefici giustificati (*Articolo del 14/01/2025*).

Come accennato in precedenza, la vittimizzazione secondaria conduce infine a una terza forma di vittimizzazione che definisce la frustrazione provata dalla vittima di fronte al mancato ottenimento della giustizia, anche in termini di rappresentazione sociale della violenza di genere. In altre parole, se la vittimizzazione secondaria tende ad esporre la donna come potenzialmente corresponsabile della violenza subita (“voleva lasciarlo”, “era ubriaca”, “aveva un amante”), con la terziaria si completa l’opera omettendo di specificare il colpevole e/o attenuandone l’atteggiamento, la volontà e il carattere (“era tanto una brava persona”, “un gigante buono”, “un uomo mite, tutto casa e lavoro”), che nelle aule di tribunale equivale ad un’attenuazione della pena e, talvolta, ad un’assoluzione¹¹.

In generale, gli esiti dei progetti STEP hanno evidenziato con forza come la rappresentazione sociale della violenza maschile alle donne – nei media, nella stampa e fino alle aule dei tribunali – sia caratterizzata dalla presenza strutturale di pregiudizi e stereotipi ricorrenti. Il risultato è una narrazione della violenza che rende la donna vittima tre volte: vittima della violenza subita (vittimizzazione primaria); vittima della rappresentazione colpevole che di lei dà la stampa e non di rado le istituzioni, incluso l’ambito giudiziario (vittimizzazione secondaria); vittima di una giustizia che troppo spesso viene depotenziata da questa narrazione distorta, permeata da pregiudizi e stereotipi di genere, frutto di una cultura patriarcale che non vede uomini e donne come persone poste sullo stesso piano e come portatrici degli stessi diritti (vittimizzazione terziaria)¹².

11. Saccà F. (2021), “Tre volte vittima. Uno sguardo d’insieme sulla rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere”, in Saccà F., a cura di, *Stereotipo e Pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano.

12. *Ibidem*.

*Parte II - Violenza di genere e Servizio Sociale.
Quadri teorici e contesti di intervento*

di Cristina Ercoli

4. Ruolo dell'assistente sociale in ottica di genere

di Cristina Ercoli

L'assistente sociale che applica una prospettiva di genere al Servizio ha un approccio mirato a sfidare le disuguaglianze di potere e le strutture patriarcali al fine di prevenire e permettere una messa in protezione delle donne vittime di violenza. Questo approccio si concentra sull'empowerment delle donne e sul riconoscimento del loro potere, analizzando le problematiche individuali anche in ambito di contesti sociali e culturali più ampi; pone grande enfasi sulla riflessione critica delle proprie pratiche professionali e sul loro impatto, per evitare di riprodurre involontariamente stereotipi e bias di genere.

L'ossatura del lavoro degli/delle assistenti sociali si esplicita tra la funzione di diagnosi e di consulenza psicosociale, di osservatorio sociale sui fenomeni emergenti, di studio e documentazione delle risorse presenti o latenti in un territorio di programmazione e di organizzazione dei Servizi, di informazione e coscientizzazione della popolazione per la modifica della politica sociale in collaborazione con altri/altre professionisti/e del sociale, della cura e dell'aiuto.

Tutto questo anche mediante il lavoro in équipe, assunto operativamente quale condizione imprescindibile per affrontare globalmente la complessità dei bisogni e dei problemi individuali e sociali.

L'assistente sociale agisce integrando competenze intellettuali e comunicative con componenti etiche e valoriali, secondo una metodologia scientifica e unitaria, per l'implementazione di un fare pensato rispetto a un contesto. Gli obiettivi dell'azione professionale, definibili anche obiettivi etici, sono essenzialmente obiettivi di promozione. L'azione è orientata al sostegno e all'implementazione di concreti processi di cambiamento consapevole e partecipato. Le

aree di intervento dei Servizi Sociali includono lavoro di segretariato sociale (PUA¹), il sostegno a categorie specifiche come minori a rischio, anziani, disabili, immigrati e persone con dipendenze o problemi di salute mentale. Gli interventi si focalizzano anche su problematiche trasversali come povertà e disagio adulto, emergenza sociale e promozione della comunità, e comprendono attività quali assistenza domiciliare, residenziale, sostegno al reddito e servizi diurni.

Aree di utenza specifiche

Minori e famiglie: affidamento, sostegno alla genitorialità, comunità per minori, sostegno scolastico e supporto in situazioni di maltrattamento o grave incuria.

Anziani/e: assistenza domiciliare, centri diurni, case di riposo, comunità alloggio e servizi per favorire l'autonomia a domicilio.

Persone con disabilità: supporto personalizzato, assistenza domiciliare integrata (ADI), centri diurni e servizi di inclusione sociale.

Persone con dipendenze: supporto per dipendenze da sostanze (tossicodipendenza e alcolismo) e promozione del recupero sociale.

Area migranti: supporto per l'integrazione sociale ed economica, mediazione culturale e accesso ai servizi di base.

Salute mentale: supporto socio-relazionale per pazienti e famiglie, collaborazione con i servizi sanitari e interventi in caso di necessità.

L'assistente sociale in ogni area in cui si trova a lavorare deve tener presente la trasversalità del fenomeno della violenza di genere.

Nel caso di **minori e famiglie** è indispensabile effettuare una prima valutazione del rischio della donna, e in caso di donna madre, della diade madre – figlio/a. Fare rete con il Centro Antiviolenza (CAV) sul territorio per eventuale integrazione di progetto e, nel caso di grave rischio e pericolo per il nucleo, richiedere l'inserimento presso una Casa Rifugio (CR). In questo contesto di presa in carico del nucleo, l'assistente sociale ha la possibilità e la responsabilità di

1. PUA: Punto Unico di Accesso servizio che offre ai cittadini informazioni e orientamento per l'accesso ai servizi socio-sanitari. Il suo scopo è semplificare e integrare l'accesso a prestazioni sociali, sanitarie e sociosanitarie, prendendo in carico bisogni complessi e coordinando interventi e risorse.

contribuire efficacemente per far emergere e comprendere socialmente il problema della violenza maschile sulle donne mettendo al centro la grave violazione dei diritti umani agita nei loro confronti, le conseguenze della violenza (DPTS)² e la concreta progettualità che le donne possano mettere in campo se credute, sostenute e riconosciute parte offesa del reato. Nel contesto della presa in carico nell'area della terza età è necessario sapere che statisticamente sono un gruppo sociale particolarmente a rischio. Spesso le donne **anziane** non sono autonome, appartengono ad una generazione cresciuta in una società che ha normalizzato la violenza maschile e si è costruita sulla base di questo dispotere. Inoltre, tante di loro, proprio a causa della mancanza di autonomia, subiscono violenze dal *caregiver*³, nell'impotenza di dare voce ai loro bisogni e nell'impossibilità di chiedere aiuto.

Nel caso del sostegno a donne con **disabilità** è importante saper riconoscere gli indicatori della violenza⁴ per poter effettuare una precoce valutazione del rischio ed eventuale messa in protezione. Anche in questo caso è indispensabile fare rete con i CAV sul territorio e gli attori già coinvolti della rete (eventuale *caregiver*, tutore e amministratore di sostegno). Quando parliamo di donne con dipendenze prima cosa da verificare è se la dipendenza è stata conseguenza diretta delle violenze agite contro di loro, per implementare poi una rete di azioni tra ASL, Comune e CAV che preveda percorsi paralleli, con l'obiettivo per la donna di riprogettarsi fuori dalla violenza e in autonomia. Le donne **migranti** spesso chiedono aiuto con il pretesto di sostegni al reddito ed è difficile che venga esplicitata la richiesta di sostegno in un progetto di fuoriuscita dalla violenza, in quanto spesso non riconosciuta e normalizzata. Tutte le donne, nello specifico le migranti, sono inconsapevoli delle politiche e degli strumenti a tutela dei loro diritti fondamentali. È necessario dopo il primo col-

2. La sigla DPTS sta per Disturbo Post-Traumatico da Stress: disturbo di salute mentale che può svilupparsi dopo aver vissuto o assistito a un evento traumatico, come incidenti, disastri naturali, violenza o minacce alla vita.

3. *Caregiver*: ovvero colui che si prende cura e si riferisce a una persona, solitamente un familiare o amico, che assiste un congiunto malato, anziano o disabile nello svolgimento delle attività quotidiane e nella gestione della malattia.

4. Gli indicatori della violenza sulle donne si dividono in fisici, psicologici/comportamentali ed economici, oltre che sociali e relativi alla sfera sessuale e riproduttiva.

loquio avvalersi di una figura in qualità di mediatrice culturale, non solo per facilitare la comprensione linguistica, ma per cogliere il suo contesto culturale, il quadro normativo del paese di provenienza e le pressioni che continua a subire dalla famiglia d'origine. Tutto ciò aiuta l'assistente sociale ad avere contezza delle difficoltà contingenti che la donna si trova ad affrontare, stringere con lei una relazione di fiducia, riconoscere le sue risorse, progettare insieme alla stessa un percorso che le garantisca accesso alla salute, alla giustizia, al reinserimento sociale e lavorativo. Così da permetterle di sviluppare consapevolezza rispetto ai propri diritti e di potersi autodeterminare, uscendo dall'invisibilità per non ricadere in situazioni di marginalità.

È doveroso facilitare l'accesso ai diritti, alla libertà e all'autonomia per le donne migranti in fuga dalla riduzione in schiavitù e dalla tratta di esseri umani, donne isolate ed esposte ad un alto rischio psico fisico, fino al pericolo di vita.

Agire azioni di empowerment e capacità di autodeterminazione che prevedono varie fasi:

- accoglienza e ospitalità;
- accompagnamento a screening sanitari;
- percorsi individuali di elaborazione del trauma causato dalla violenza subita (presso i CAV);
- consulenza e Assistenza legale per garantire il riconoscimento della protezione internazionale e del diritto di asilo (i CAV garantiscono legali rappresentanti specializzate nel diritto civile, penale, migrazione e del lavoro);
- percorsi di alfabetizzazione della lingua italiana;
- progetti di reinserimento sociale e lavorativo.

Per portare avanti i progetti è necessaria una rete multidisciplinare composta da diverse professionalità che possano assicurare interventi sistemici per garantire l'efficacia dei percorsi sociali e il buon esito dei percorsi giudiziali, indispensabili per tentare di sconfiggere le organizzazioni criminali e assicurare la reale uscita dalla tratta. Nei casi di donne con disagio mentale, con o senza diagnosi, è importante sapere se si è fatta una valutazione diagnostica, se è stato nominato un amministratore di sostegno e se la donna ha avuto accesso ai servizi ed è già in carico in altro servizio per comprendere come integrare le risorse già in essere. Dare voce a donne con questa vulnerabilità implica un lavoro integrato socio-sanitario. È possibile

avvalersi di diversi strumenti di comunicazione facilitanti⁵. Gli enti locali (come le Regioni ed i Comuni) hanno adottato normative e provvedimenti specifici per attuare la Convenzione di Istanbul e rendere efficaci i principi in essa contenuti. Queste determinazioni legislative mirano a prevenire la violenza, proteggere le donne che si riprogettano, anche attraverso le reti antiviolenza.

Attuazione della Convenzione di Istanbul

Le normative locali sono sviluppate in linea con la Convenzione di Istanbul, la cui ratifica in Italia è avvenuta con la legge 27 giugno 2013, n. 77. La Convenzione stabilisce un quadro giuridico completo per proteggere le donne dalla violenza.

Prevenzione e protezione

Le misure locali supportano i quattro pilastri della Convenzione: prevenzione, protezione, perseguimento e politiche integrate. Questo si traduce in azioni concrete per rendere la violenza visibile e per fornire alle “sopravvissute” un supporto immediato.

Servizi territoriali

Gli Enti locali, come la Regioni e Comuni hanno implementato determinazioni che prevedono la creazione di reti antiviolenza, **Centri Antiviolenza, Case Rifugio, Semi autonomie**: l'obiettivo è garantire la prima accoglienza, la messa in protezione, percorsi di autonomia, che possano fornire ad ogni donna la possibilità di autodeterminarsi e riprogettarsi fuori dalla violenza maschile. Questi presidi sono attivi con azioni sistemiche di prevenzione, accoglienza e supporto strutturato e riservato alle donne che si progettano fuori dalla violenza maschile sole o con i loro figli.

5. Gli strumenti di comunicazione facilitata si basano sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e possono essere suddivisi in strumenti ad alta e bassa tecnologia. Includono sistemi di simboli grafici (immagini, disegni, parole) e gestuali, che vengono supportati da materiali come agende visive, tabelle comunicative e software specifici.

La Regione Lazio ha adottato **quattro** linee di intervento per contrastare la violenza contro le donne, focalizzate sul monitoraggio degli interventi, la promozione di accordi di programma tra Pubbliche Amministrazioni e protocolli d'intesa tra Enti pubblici, privati, Associazioni e Centri Antiviolenza.

Le altre due linee di intervento, anch'esse di carattere strutturale, riguardano la prevenzione, il supporto alle donne nei percorsi di riprogettazione fuori la violenza (congedo per motivi di violenza attivabile dal portale INPS⁶) o che prevedono supporti di sostegno al reddito (Reddito di Libertà), nell'area di formazione e nell'inserimento lavorativo (stage, borse lavoro).

Il ruolo e la funzione del Servizio Sociale è quello di garantire il riconoscimento della libertà fuori da ogni forma di soprafazione, attraverso azioni di prevenzione, al fine di eliminare o ridurre l'esposizione al rischio di violenza maschile generata dall'asimmetria nelle relazioni di intimità.

Il sistema integrato dei Servizi Sociali⁷ persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno, prevenendo gli stati di disagio e condizioni di esposizioni al rischio e pericolo, promuovendo interventi personalizzati e mirati, nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte di vita di ognuna/o.

L'assistente sociale può svolgere un importante ruolo per l'informazione e l'orientamento della donna verso i Centri Antiviolenza, riconosciuti come esperti nella valutazione del rischio, sostegno nell'elaborazione del vissuto e nella costruzione di progetti personalizzati con le donne che si progettano fuori dalla violenza.

6. Il congedo per motivi di violenza è un congedo indennizzato disponibile per le donne vittime di violenza di genere che sono inserite in percorsi di protezione. La durata massima è di 90 giorni (fruibili anche in ore), erogati nell'arco di tre anni con un'indennità pari al 100% della retribuzione per le giornate intere.

7. Il sistema integrato dei Servizi Sociali è una rete di interventi e prestazioni sociali, sia pubblici che privati, coordinati per sostenere persone e famiglie in difficoltà, promuovere la solidarietà e garantire pari opportunità, come sancito dalla legge n. 328/2000.

1. Mandati e autonomia professionale

I mandati di un assistente sociale sono tripartiti: il **mandato sociale**, il **mandato professionale** e il **mandato istituzionale**.

Il **mandato sociale** deriva dai bisogni ed è il mandato che nasce dalle necessità dei cittadini e delle comunità, che l'assistente sociale deve farsi portavoce presso le istituzioni. Fornisce orientamenti anche se vincolato da leggi e regole, questo mandato è un insieme di norme e orientamenti che provengono dalla società e dalla ricerca.

Il **mandato professionale** fonda l'azione sulla deontologia⁸ basandosi sui principi, valori, metodologia e competenza definiti dalla comunità professionale attraverso il codice deontologico: nel **Titolo II** “Principi generali della professione” nell'**art. 12**: «L'assistente sociale, nell'esercizio della sua professione, previene e contrasta tutte le forme di violenza e di discriminazione». Nel **Titolo IV** “Responsabilità dell'assistente sociale verso la persona”, nell'**art. 28** sancisce che: «L'assistente sociale si adopera per contrastare situazioni di violenza, trascuratezza, sfruttamento ed oppressione nei confronti di persone di minore età o in condizioni di impedimento fisico, psicologico, di fragilità, anche quando esse appaiono consenzienti». A livello internazionale questo mandato include l'impegno per la giustizia sociale e la promozione dei diritti umani. La violenza maschile sulle donne è definita come una violazione dei diritti umani fondamentali da diverse fonti internazionali, tra cui la **Convenzione di Istanbul** (Consiglio d'Europa, 2011) e la **Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993)**, basate anche sulla definizione del **Comitato CEDAW (1992)**. Queste fonti sovranazionali, sottolineano che la violenza di genere non solo compromette i diritti umani ma è anche una manifestazione di disuguaglianza strutturale tra uomini e donne. Il mandato include la formazione, la competenza e la consapevolezza del ruolo, rafforzate dalla formazione continua e dalla supervisione.

Il **mandato istituzionale** varia in base al contesto: i compiti e i vincoli cambiano a seconda dell'ente per cui si lavora (es. Servizi Sociali del Comune, ASL, Tribunale per i Minorenni, Procura Tribuna-

8. Vedi codice deontologico capitolo 4 paragrafo 4.2.

le, Ufficio Esecuzione Penale Esterna). L'Ente mandatario stabilisce gli obiettivi fornendo le linee guida per la realizzazione del progetto condiviso con la donna. Il mandato istituzionale è la base della "presa in carico", ossia l'intervento professionale e strutturato con la donna, ed implica delle responsabilità poiché l'assistente sociale deve rispondere del proprio operato nei confronti dell'organizzazione di appartenenza. Spesso, l'azione professionale dell'assistente sociale è complessa poiché i tre mandati possono entrare in conflitto tra loro. È in questi casi che emergono i dilemmi etici, che richiedono un'attenta riflessione e l'applicazione dei principi deontologici per trovare la soluzione più appropriata.

La posizione "**neutrale**" dell'assistente sociale è *un principio etico fondamentale*, che va interpretato con attenzione. Essere neutrale non si può tradurre in un atteggiamento di indifferenza o passività, bensì nella capacità di mantenere un'equidistanza emotiva e professionale nei confronti di tutte le parti coinvolte in una situazione, al fine di garantire un intervento equo e non influenzato da pregiudizi.

Si basa sulla necessità di:

Non schierarsi in situazioni di **conflitto** (come in alcune separazioni coniugali), l'assistente sociale non può prendere le parti di un individuo contro un altro. Il suo ruolo è quello di osservare e valutare la situazione nel suo complesso, nell'interesse superiore del soggetto vulnerabile. È bene esplicitare il significato del termine "conflitto". Il conflitto implica che le parti sono coinvolte allo stesso livello. Entrambi gestiscono lo stesso potere, mentre nelle situazioni di "violenza" le parti **non sono coinvolte allo stesso livello**.

La relazione fra le parti è asimmetrica: uomo e donna non gestiscono lo stesso potere poiché è l'uomo che lo **gestisce** e la donna che lo **subisce**. C'è chi controlla e chi viene controllato. Il carattere privato e nascosto delle violenze domestiche è tra gli elementi più importanti da prendere in considerazione, è un fattore significativo: ha permesso che le violenze potessero ripetersi, indisturbate, per secoli, la tal cosa ha condizionato maggiore tolleranza sociale e giuridica. Ad oggi le violenze maschili sono riconosciute dalle leggi nazionali e sovranazionali come la privazione di un diritto fondamentale, uscendo dalla dimensione privatistica, entrando a pieno titolo nello spazio pubblico e politico.

Sospendere il giudizio: l'assistente sociale deve evitare di formulare giudizi morali o personali sulle scelte, i comportamenti e lo stile di vita delle donne che possono nascere dall'aspettativa stereotipata di incontrare donne senza risorse, passive, remissive e prive di ogni forma di determinazione e senza alcuna forma di rabbia generata dall'alto livello di impotenza. L'obiettivo è comprendere la storia e le motivazioni di ciascuna per offrire un aiuto efficace, senza pregiudizi.

Garantire la parità di trattamento: ogni donna, in un percorso di fuori uscita dalla violenza ha diritto ad essere rispettata e presa in considerazione, indipendentemente dal suo passato, dalla sua condizione sociale, dalle sue credenze o dal suo comportamento.

Promuovere l'autodeterminazione: mantenere una posizione di ascolto attivo permette all'assistente sociale di non fare pressioni sulle decisioni della donna. Il professionista ha il compito di fornire informazioni, supportare la donna nell'analisi della situazione e aiutarla a esplorare le proprie risorse perché la scelta finale spetta sempre a lei (principio dell'autodeterminazione).

Proteggere la relazione di fiducia: è essenziale costruire un rapporto di fiducia. Se la donna non si sente giudicata e sente di essere in un luogo sicuro, perché creduta, potrà trovare le parole per iniziare ad esporre la sua situazione.

I limiti della neutralità

Va sottolineato che la “neutralità” dell'assistente sociale non è assoluta. Ci sono dei casi in cui il/la professionista deve agire in modo deciso, non più “*neutrale*”, ma con una posizione ben definita. Come quando **vi è un rischio per l'incolumità** in casi di maltrattamento, abuso o grave incuria la tutela del minore o della persona vulnerabile prevale sulla neutralità e richiede un'azione immediata e protettiva, questo anche quando si interviene per **mandato giudiziario**. In questo caso l'assistente sociale agisce su mandato dell'Autorità Giudiziaria e il suo compito è dare seguito alle disposizioni del Tribunale, agendo in conformità alla legge anche se in ottica di autonomia professionale, può comunicare dati oggettivi al Tribunale, se in suo possesso, attraverso una relazione di servizio per contribuire a garantire protezione e sicurezza al nucleo in oggetto. In sintesi, la neutralità è un principio guida che richiede al/alla professionista di mettere da

parte i propri schemi e le proprie convinzioni in relazione al contesto di violenza intra familiare conoscendone le dinamiche e gli strumenti a contrasto, per focalizzarsi sui bisogni della donna nel rispetto della sua dignità, tutela e autodeterminazione.

2. Codice Deontologico

Il Codice Deontologico costituisce lo strumento attraverso il quale il/la professionista si presenta alla società e contestualmente orienta e guida quest'ultimo/a nelle scelte di comportamento, nel fornire i criteri per affrontare i dilemmi etici e deontologici, nel dare pregnanza etica alle azioni professionali. Il "Codice Deontologico Assistente Sociale 2025" non è una nuova versione del codice ma fa riferimento alla versione entrata in vigore nel novembre 2020, tuttora valida e in vigore. Le sue novità principali includono la sostituzione del termine "utente" con il termine "persona", l'attenzione alla qualità della vita e al benessere, la regolamentazione dell'uso di internet e social network ed una maggiore enfasi sul ruolo politico della professione. Infatti, altra novità del nuovo Codice Deontologico è l'introduzione al ruolo politico dell'assistente sociale. Art. 7: «L'assistente sociale riconosce il ruolo politico e sociale della professione e lo esercita agendo con o per conto della persona e delle comunità, entro i limiti dei principi etici della professione».

Nel **TITOLO II - Principi generali della professione**, art. 5: «L'assistente sociale fa propri i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. Riconosce il valore, la dignità intrinseca e l'unicità di tutte le persone e ne promuove i diritti civili, politici, economici, sociali, culturali e ambientali così come previsti nelle disposizioni e nelle Convenzioni internazionali»; art. 9: «L'assistente sociale svolge la propria azione professionale senza fare discriminazioni e riconoscendo le differenze di età, di genere, di stato civile, di orientamento e identità sessuale, di etnia, di cittadinanza, di religione, di condizione sociale e giuridica, di ideologia politica, di funzionamento psichico o fisico, di salute e qualsiasi altra differenza che caratterizzi la persona, i gruppi o le comunità. Consapevole delle proprie convinzioni e appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulla persona in base alle sue caratteristiche o orientamenti e

non impone il proprio sistema di valori»; art 11: «L'assistente sociale promuove opportunità per il miglioramento delle condizioni di vita della persona, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle loro diverse aggregazioni sociali; ne valorizza autonomia, soggettività e capacità di assunzione di responsabilità, sostenendole nell'uso delle risorse proprie e della società, per prevenire e affrontare situazioni di bisogno o di disagio e favorire processi di inclusione»; art. 12: «L'assistente sociale, nell'esercizio della professione, previene e contrasta tutte le forme di violenza e di discriminazione».

Nel **Titolo IV - Responsabilità dell'assistente sociale verso la persona**, art. 28: «L'assistente sociale si adopera per contrastare situazioni di violenza, trascuratezza, sfruttamento e oppressione nei confronti di persone di minore età o in condizioni di impedimento fisico, psicologico, di fragilità, *anche quando esse appaiano consenzienti*, fermi restando gli obblighi di segnalazione o denuncia all'autorità competente previsti dalla legge». **Capo II - Riservatezza e segreto professionale**: «La riservatezza e il segreto professionale costituiscono un diritto primario della persona e un obbligo per il professionista, anche nell'ambito di pubblicazioni scientifiche o di materiali ad uso didattico, nelle ricerche e nella costituzione di banche dati, nei limiti previsti dalle normative vigenti. Nel lavoro con i gruppi, l'assistente sociale si adopera per impegnare i partecipanti al rispetto della Riservatezza». **Titolo IV - Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della società**: «L'assistente sociale favorisce l'accesso alle risorse, concorre al loro uso responsabile e contribuisce a ridurre lo svantaggio legato alla loro scarsa o mancata conoscenza. Parimenti favorisce la corretta e diffusa informazione sui servizi e sulle prestazioni erogate dal sistema in cui opera e, più in generale, dal sistema di welfare locale, regionale e nazionale, comunque articolato».

A seguito di quanto esposto nel Codice Deontologico risulta evidente come si dovrebbe declinare il ruolo dell'assistente sociale che si trova a prendere in carico una donna vittima del reato di violenza maschile: accogliere, sostenere e accompagnare la donna vittima di violenza, offrendo ascolto, supporto pratico e accompagnandola nella costruzione di un percorso verso l'autonomia insieme alla rete antiviolenza. Coordinando interventi con altri professionisti/e e attivando una rete territoriale di servizi per garantire la sicurezza e la

riprogettazione della donna, mettendo al centro la sua autodeterminazione. Lavora in sinergia con altri servizi, come CAV e CR, psicologhe, avvocate e Forze dell'Ordine per offrire un sostegno completo. Supporta la donna in ogni fase del percorso, fra cui il reinserimento lavorativo e/o abitativo e l'accesso ai servizi sul territorio. Promuove azioni di *empowerment*: accompagna la donna verso la possibilità di agire in linea con i propri interessi e valori. Accoglie e ascolta la donna, raccogliendo informazioni dettagliate sulla violenza subita e sul suo percorso. Questa documentazione interna è fondamentale per delineare un percorso di uscita dalla violenza e per comprendere i bisogni della donna (giudiziari, lavorativi, psicologici).

Collabora con i nodi della Rete in un lavoro multidisciplinare: le informazioni raccolte e il percorso intrapreso dalla donna vengono condivisi (con il consenso della donna e nel rispetto della riservatezza) anche con il CAV e relativo ufficio legale che le utilizzeranno per redigere gli atti formali per il Tribunale come denunce, querele o istanze per l'ottenimento di misure cautelari o altri strumenti atti a garantire tutela e protezione alla donna ed eventuali figli/e.

3. Formazione e supervisione

La formazione continua è il processo di apprendimento che dura tutta la vita, con l'obiettivo di aggiornare, ampliare e sviluppare le competenze professionali e personali attraverso corsi, workshop o autoapprendimento. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012, disciplina con il presente Regolamento le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo della formazione continua da parte del professionista iscritto all'Albo. Per quanto concerne la tematica della violenza maschile sulle donne sono molti i corsi organizzati e accreditati dall'Ordine ma è determinante partecipare a tavoli tematici, lì dove le Istituzioni e il privato sociale (Comune, Regione, Azienda Ospedaliera, CAV) li implementano, spesso afferenti a protocolli firmati dai vari nodi della rete, al fine di mettere in circolo saperi e metodologia condivise, buone pratiche nel rispetto delle diverse professionalità. Lavorare in gruppi interdisciplinari sostiene i/le professionisti/e ad uscire dalla solitudine, avere la possibilità di

confronto, superare le complessità derivanti dalla presa in carico del nucleo madre-bambino/a fuori da ogni aspettativa sociale e dalle stereotipie connesse.

Supervisione

La supervisione per assistenti sociali è un processo riflessivo che supporta la pratica professionale focalizzandosi sull'elaborazione di vissuti emotivi, il consolidamento di competenze, l'identità professionale e la qualità degli interventi. È un livello essenziale delle prestazioni sociali e può essere individuale, di équipe o multidisciplinare. Il suo scopo principale è offrire supporto, prevenire il burnout e migliorare l'efficacia delle azioni professionali, offrendo un momento di riflessione guidata e uno spazio di confronto. Aiuta a **rafforzare l'identità professionale** consolidando la consapevolezza del proprio ruolo e dei propri valori. Supporta l'elaborazione dei propri **vissuti emotivi** offrendo uno spazio protetto per gestire le emozioni legate a situazioni di lavoro complesse e intense.

Aiuta a consolidare le competenze migliorando le capacità relazionali, riflessive, metodologiche e operative e, di conseguenza, migliora anche la **qualità dell'operato** mediante l'individuazione di criticità e la pianificazione di interventi più efficaci. Agisce come fattore protettivo per il benessere psicofisico, riducendo il rischio di stress emotivo prevedendo il burnout. Infine la supervisione **contrasta la burocratizzazione** promuovendo un approccio più etico e relazionale, superando la mera gestione burocratica dei casi.

Interventi connessi con la violenza

Nei confronti di denunce per violenza maschile contro le donne o allegazioni di violenza nelle memorie al Tribunale Civile per la separazione coniugale, il Servizio opera su richiesta del Tribunale Ordinario o del Tribunale per i Minorenni nei casi di limitazione della responsabilità genitoriale per interrompere la violenza ed eventualmente per mettere in protezione il nucleo madre figlia/o. Anche il Giudice tutelare, che svolge funzione di vigilanza sui figli dei genitori separati, può richiedere l'intervento del servizio di fronte a posizioni divergenti tra genitori già separati.

L'assistente sociale ha il compito di svolgere un'indagine psico-sociale sui genitori, sul minore e sulla relazione genitori-figlia/o.

Al termine dell'indagine l'assistente sociale invia una relazione contenente una valutazione psico-sociale della situazione familiare al giudice che l'ha richiesta per gli interventi di competenza. Contestualmente il Servizio attiva un Progetto integrato con i CAV e altri nodi della rete nei confronti del nucleo con l'obiettivo di sostenere la donna e il/la bambino/a; relaziona agli uffici di competenza per l'ottenimento di misure di protezione nei confronti dei minori interessati e relative madri, quale la sospensione della responsabilità genitoriale e solo in una fase successiva, valutando gli elementi di pericolosità e verificando se i minori sono pronti a rincontrare il padre (Valutazione presso Neuro psichiatria infantile), eventuale strutturazione di incontri protetti.

Neutralità in pratica: lo spazio neutro

Un esempio concreto dell'applicazione della neutralità è il “**luogo neutro**” o “**spazio neutro**”. Si tratta di un servizio, spesso gestito da assistenti sociali, in cui avvengono gli incontri protetti tra un minore e uno dei suoi genitori o altri familiari in situazioni di conflitto, violenza o grave disagio. In questo contesto, il ruolo dell'assistente sociale è quello di **garantire un ambiente sicuro**, compito del/della professionista è la creazione di uno spazio fisico e relazionale che sia protetto e sicuro per il minore; **osservare e facilitare l'incontro**, l'assistente sociale osserva l'interazione per raccogliere elementi utili alla valutazione (ad esempio le capacità genitoriali del padre), cogliendo gli indicatori della relazione tra padre e figlio/a attraverso una griglia di osservazione sistematica, senza sostituirsi al genitore né suggerendo pratiche, ma garantendo serenità al minore. A tal fine è responsabilità della professionista dover interrompere l'incontro nei casi dove il padre non rispetta le regole concordate dal regolamento dello spazio neutro/incontri protetti; **non interferire se non necessario**, il professionista interviene se ci sono segnali di malessere del minore o situazioni che violano le condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria, preservando al massimo la spontaneità dell'incontro.

5. *Presa in carico*

di Cristina Ercoli

Il concetto di salute che per l'Organizzazione Mondiale della Sanità (1948) è «[...] uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia», comprende anche «[...] la capacità di adattamento e di auto gestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive» (OMS, 2011).

Perseguendo l'obiettivo di "salute", l'impegno dell'assistente sociale è di promuovere "un cambiamento" che interessa contemporaneamente l'incremento delle capacità di azione dei soggetti, delle opportunità e delle risorse nei contesti di vita. I Servizi Sociali sono parte dei servizi pubblici, la cui funzione rimanda alla necessità di eliminare le condizioni di disuguaglianza sostanziale e di violenza. Il diritto all'assistenza è il diritto dell'escluso/a, del discriminato/a e non si configura come un diritto soggettivo.

La **violenza assistita** è una forma di violenza che rischia di passare inosservata essendo spesso vissuta nella **solitudine** della propria camera. Per i figli che assistono o vivono la violenza infatti è molto difficile svelarla. Tenderanno a **nascondere** ciò che succede tra le mura domestiche per diversi motivi quali proteggere la madre, proteggere il padre violento o per la presenza di eventuali minacce ma anche per paura di provocare ulteriore violenza. Tuttavia l'impatto che la violenza assistita può avere sui minori è di particolare rilevanza: può influire sulla socializzazione, oltre che avere un impatto fisico provocando stress, debolezza e senso di confusione che si ripercuote sull'apprendimento. Inoltre, può generarsi un senso di colpa legato alla situazione e la paura che genera un persistente stato di

allerta. Offrire sostegno e protezione alle donne maltrattate fornirà automaticamente protezione ai figli.

1. Le richieste di aiuto

Primo strumento: il colloquio

Per poter affrontare il primo colloquio conoscitivo, l'assistente sociale deve aver studiato gli atti del fascicolo, e cercare di entrare in empatia con la donna, comprendendo che potrebbe essere spaventata, teme di non essere creduta, percepire il Servizio, anche a causa delle stereotipie sul ruolo e funzione dell'assistente sociale, come pericoloso e giudicante, fino a pensare che potrebbe “toglierle i figli”.

Le donne che si riprogettano fuori dalla violenza sono donne resilienti che hanno attivato tutte le loro risorse e creato strategie di sopravvivenza, in una dimensione di mancanza di libertà, svalorizzazione, violenze psicologiche, fisiche, economiche, ricatto sui figli, violenze sessuali, in una condizione di desertificazione sociale, affettiva e nel fermo proposito di restaurare il progetto di vita familiare, nella frustrazione di sentirsi inadeguate. Accogliere una donna al Servizio dovrebbe metterci nella postura di interrogarci circa i nostri pregiudizi e le nostre aspettative rispetto a chi è la donna vittima del reato di violenza maschile e chi è l'uomo che la agisce.

Gli ostacoli che si frappongono alla richiesta di aiuto

L'assistente sociale che viene a conoscenza per compiti professionali dell'esistenza di una relazione violenta si chiede come sia possibile che si possa restare nella relazione per anni e anni. Innanzitutto la donna deve vincere mille paure, lui le dice continuamente che, se rompe la relazione le succederanno cose terribili; in qualsiasi posto andrà lui la troverà sempre; potrebbe far del male ai bambini, ne otterrà l'affidamento, non darà mai il mantenimento. Una volta superati i vincoli personali conseguenti al percepirsi quale minus (conseguenza e danno della violenza, che erode la struttura identitaria delle donne, che si percepiscono come impotenti) risolte le paure di affrontare l'uscita da una spirale (Spirale della violenza) che l'ha inghiottita, gli

ostacoli oggettivi e di contesto che la donna deve affrontare sono ancora molteplici.

Quali l'isolamento, la dipendenza economica, la mancanza di vere opportunità di sostegno, l'assenza di una rete di relazioni e di luoghi deputati all'accoglienza, al confronto, alla tutela. Inoltre, quando una donna decide di lasciare il partner violento la situazione tende a diventare più pericolosa perché aumenta la frequenza e la gravità degli episodi violenti e si moltiplica il rischio di essere uccisa, come testimonia la cronaca degli ultimi anni.

È necessaria una rete integrata di servizi in grado di garantire tempestivamente la protezione della donna e dei suoi figli, occorrono canali privilegiati di accesso al mercato del lavoro e immobiliare, è urgente sviluppare competenze specialistiche diffuse che consentano l'individuazione della violenza nelle relazioni di intimità e la possibilità di stabilire un contatto efficace con la donna.

Vanno segnalati anche gli ostacoli spesso presenti nelle procedure e nell'approccio degli operatori/trici e nei/nelle professionisti/e che – per motivi diversi – incontrano le donne: la scarsa conoscenza del fenomeno, delle dinamiche e della sua diffusione, la **convincione radicata che la violenza nelle relazioni di intimità sia un “fatto privato”** e non un reato, la presenza di preconcetti sulla corresponsabilità della donna nella violenza, il pensare di non avere le competenze o di non essere nel ruolo per poter fornire aiuto, non avere il tempo necessario per indagare la situazione o attivare l'aiuto. Inoltre l'avere **paura di doversi confrontare con il maltrattante, il volere “la prova” che la donna stia subendo violenza**, il sentirsi inadeguati a raccogliere una testimonianza di violenza subita, il non saper/voler affrontare le proprie emozioni e quelle della donna, la scarsa conoscenza degli altri servizi e del supporto che possono offrire. Il percorso di ricerca di aiuto può essere lungo e difficile. Ogni donna è diversa e si trova ad agire in contesti differenti. Molte donne cercano per mesi, anni di fare in modo che **“lui cambi”** e si decidono a lasciare il partner violento soltanto quando ogni strada è stata percorsa; hanno bisogno di tempo e di un lungo percorso di sostegno per riconoscere la gravità della violenza subita, riconquistare fiducia in se stesse e trovare il coraggio di mettersi in salvo, pianificando la propria fuga. **Occorre tenere presente che** l'isolamento, il progressivo indebolimento della stima di sé e del controllo sulla propria vita, i di-

versi ostacoli sopra indicati, contribuiscono ad aumentare la difficoltà nel chiedere aiuto.

Trovare risposte positive e servizi adeguati all'esterno, può aiutare la donna a non sentirsi sola, a riflettere sui suoi bisogni, a intraprendere un percorso di rielaborazione del proprio vissuto e a prendere decisioni rispetto alla sua sicurezza e a quella dei suoi figli. Quando le donne tentano di uscire da situazioni di violenza e si rivolgono a diversi soggetti (amiche, colleghe, centri antiviolenza, assistenti sociali, medici, Forze dell'Ordine, ecc.) per chiedere aiuto, possono essere particolarmente vulnerabili e vivono ogni momento di comunicazione del proprio vissuto con grande sofferenza. È questa una fase delicata e spesso decisiva rispetto alla possibilità di costruire insieme alle donne un percorso di uscita dalla violenza.

Occorre tenere presente che...

Le richieste di aiuto che le donne avanzano sono di varia natura: chiedono aiuto economico, sostegno scolastico per i figli, ricerca di lavoro, non parlano in modo esplicito della violenza subita, e sperano che qualcuno ponga loro delle domande per far emergere il problema.

Spesso le donne si rivolgono alle/agli assistenti sociali in diversi contesti istituzionali, con livelli differenti di consapevolezza; non sempre trovano *“le parole per dirlo”*, portando quindi un bisogno inespresso, una domanda da decodificare.

Chi ascolta la donna deve conoscere le dinamiche della violenza e le difficoltà che la donna affronta quando decide di lasciare il partner. Inoltre, chi l'ascolta deve gestire le proprie emozioni.

La corretta impostazione e la buona riuscita dell'intervento con le donne maltrattate non possono prescindere da un approccio multidisciplinare e coordinato fra i servizi che metta al centro dell'intervento i bisogni e le scelte della donna.

Tutti gli incontri con la donna potrebbero essere per lei occasioni per chiedere supporto, per essere orientata e aiutata concretamente nelle sue decisioni. È un processo di consapevolezza graduale e di presa di contatto con la realtà non sempre lineare, complesso e difficile, paragonabile al percorrere a ritroso una strada in salita, un percorso i cui ostacoli possono nascere anche dal tipo di risposte che si incontrano all'esterno o, come ancora troppo spesso accade, dall'assenza di risposte.

Tutti gli attori sociali dovrebbero avere le informazioni e le competenze necessarie per cogliere gli indicatori che evidenziano la presenza di situazioni di violenza e dovrebbero indirizzare precocemente ed opportunamente le donne verso i Centri Antiviolenza.

2. Come riconoscere la violenza maschile contro le donne, le forme della violenza

Con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica – meglio nota come “Convenzione di Istanbul” – entrata in vigore il 1° agosto 2014.

«Con l'espressione “Violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata».

«L'espressione “Violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

La Convenzione di Istanbul definisce cosa è la violenza di genere e le regole da applicare nelle istituzioni giudiziarie e sanitarie per evitare la vittimizzazione secondaria. Definisce la correlazione stretta tra violenza maschile contro le donne e violenza sui minori e riconosce che i bambini sono vittime sempre in quanto testimoni di violenza.

Indica le modalità generali di presa in carico unitaria della coppia madre-bambino/a in caso di violenza.

Art. 18 (le misure adottate evitino la vittimizzazione secondaria); Art. 20/22 (formazione); Art. 31 (custodia dei figli e diritto di visite e sicurezza); Art. 48 (divieto di mediazione e conciliazione). In rela-

zione alle violenze maschili contro le donne, il femminismo ha agito a livello nazionale e internazionale come *claims maker*. Ha svolto un ruolo determinante, nella costruzione del problema come problema pubblico, come problema sociale, sia in Italia che all'estero. Il movimento politico delle donne non ha solo dato vita ad una risposta appropriata: "I Centri Antiviolenza", ma ha al contempo affermato la necessità di un cambiamento delle relazioni fra uomini e donne. È avvenuto un processo di cambiamento, il problema si è trasformato da privato in pubblico. Da irrilevanza sociale a rilevante, da non studiato come "fenomeno sociale" ad essere indagato come tale, attraverso la rilevazione dei dati, da patologizzazione e colpevolizzazione delle donne a nuovi paradigmi interpretativi, attraverso Convenzioni internazionali. Dalla mancanza di strumenti allo stanziamento di finanziamenti dedicati, grazie a politiche di intervento mirate.

Ad oggi è condiviso che la violenza di genere è agita contro le donne in quanto rappresentanti di uno status subordinato nelle società. Questa include: ogni **azione o minaccia** dagli uomini o da istituzioni **patriarcali** che infliggono sulle donne, **violenza** fisica, sessuale o psicologica su donne e bambine, **perché appartenenti al genere femminile**. Molte culture, credenze, leggi e istituzioni sociali legittimano la violenza di genere.

La violenza di genere include: violenza fisica, psicologica, digitale, sessuale, deprivazione delle risorse per il benessere psico fisico, trattare le donne come oggetti, femminicidio, matrimoni forzati matrimoni precoci, violenza legate alle minoranze etniche, violenza nei conflitti armati, mutilazioni genitali, tratta e sfruttamento sessuale. La violenza di genere riguarda sia la sfera pubblica che quella privata, tutte le società e tutte le classi sociali. La violenza di genere più diffusa è la violenza perpetuata in famiglia, dal proprio partner o ex partner: definita violenza domestica. La violenza domestica è un grave problema che riguarda ogni cultura e gruppo sociale, quest'ultima ha effetti devastanti a livello fisico, emotivo, economico e sociale su donne, bambini, famiglie e comunità in tutto il mondo.

In Italia 1 donna ogni 2 giorni muore per mano del partner o ex partner e sempre in Italia solo il 10% delle donne vittime di violenza domestica denuncia il partner o ex partner e nel mondo una donna su tre ha subito nella sua vita maltrattamenti (violenza nelle relazioni di intimità) o altro tipo di violenza in quanto donna.

La violenza domestica: un insieme di comportamenti violenti (agiti) o comportamenti minacciosi come: violenze fisiche, psicologiche, economiche e sessuali. Può includere la minaccia della violenza o la violenza vera e propria, violenza contro la proprietà, gli animali, o qualsiasi atto per intimidire, isolare o usare i bambini con l'obiettivo di avere un controllo sulla vittima.

La violenza psicologica: insultarla e umiliarla, dirle o farla sentire che è pazza, manipolarla, farla sentire colpevole, inoltre isolarla, controllarla, con chi esce, con chi parla, cosa legge e dove va. Usare la gelosia per giustificarsi degli agiti violenti, minimizzare, negare e rimproverare oppure ridicolizzare gli episodi di violenza o negandola affermando che la violenza non è mai avvenuta, dicendo che è stata lei a causarla, spostando la responsabilità dell'accaduto sulla donna.

Usare le/i bambine/i, colpevolizzando le donne madri rispetto alle/i bambine/i. Usare le/i bambine/i per comunicare con loro, usare le visite alle/i bambine/i per molestarle. Minacciare di portarle via le/i bambine/i. Trattarla come una domestica, escluderla dalle decisioni o agire come un padrone.

La violenza economica: impedirle di ottenere o mantenere un lavoro, Costringerla a chiedere denaro, portarle via il suo denaro, obbligarla ad assumere impegni economici.

La violenza fisica: gli indicatori di violenza fisica includono segni fisici come lividi, contusioni, abrasioni, fratture, morsi e ustioni. Altri segnali sono lesioni inspiegabili o multiple, segni su parti del corpo nascoste, o condizioni di salute croniche non causate da una spiegazione medica. È importante osservare anche le lesioni in fase di sviluppo o che non corrispondono alla versione dei fatti della donna.

La violenza sessuale: gli indicatori di violenza sessuale sono infezioni genitali recidivanti, disturbi al flusso mestruale dolori pelvici o addominali diffusi e/o recidivanti senza spiegabile causa, infezioni alle vie urinarie recidivanti e disturbi alla minzione senza spiegabile causa. Lesioni vaginali o anali; condilomi nel retto, ematomi sul lato interno delle cosce o sulle braccia (segni di stretta, presa con violenza), lesioni al dorso (scapole, clavicole), malattie sessualmente trasmesse (z. B. HIV/Aids, condilomi); gravidanze non desiderate, interruzioni di gravidanza spontanee e volontarie; dolori pelvici. Tutti questi sintomi sono in particolare rilevanti come indicatori quando sia stata esclusa una causa organica; inoltre in situazioni perduranti

di violenza si deve considerare che le patologie croniche possono aggravarsi per esacerbazioni dovute allo stress o per impossibilità ad usare farmaci.

Lo stalking: gli indicatori di stalking includono comportamenti ripetuti e intrusivi come pedinamenti, molestie telefoniche o digitali, minacce, danneggiamento di proprietà e invio di regali indesiderati, che provocano nella vittima paura, ansia e modifiche delle abitudini di vita. La persecuzione persistente genera nella vittima un forte senso di ansia e timore per la propria incolumità o quella dei propri cari.

La violenza digitale: gli indicatori della violenza digitale includono forme di controllo e abuso online come il controllo degli account (password, amici, navigazione), la molestia (messaggi, minacce, stalking) e la diffusione non consensuale di immagini o video intimi (*revenge porn*), anche tramite *deep-fake*. Altri segnali sono l'isolamento, le minacce economiche o la limitazione dell'uso di dispositivi e app, e la creazione di pressioni per ottenere contenuti sessuali.

3. Gli indicatori

Uno strumento utile per aiutarci a riconoscere situazioni di violenza è la spirale della violenza¹. La spirale della violenza è un modello che descrive un ciclo di abusi ripetuti all'interno di una relazione, articolato da diverse fasi che ciclicamente si ripetono. Questo ciclo tende ad intensificarsi nel tempo, con conseguenze sempre più gravi per la donna. Comprendere questo meccanismo è fondamentale per riconoscere la violenza e intraprendere il percorso per interromperla.

Molte donne si vergognano delle violenze subite o che stanno vivendo e in genere non ne parlano, anche per paura e rischio delle conseguenze (lui verrà a saperlo – si aggraverà la violenza – mi farà passare per matta, moglie e madre inadeguata). Molti indicatori non sono una chiara prova dell'esistenza di una violenza in ambito familiare, ma possono essere interpretati come segnali di allarme e portare a una maggiore attenzione. La presenza di manifestazioni

1. La spirale della violenza è caratterizzata da sette fasi: intimidazione, isolamento, svalorizzazione, segregazione, aggressione fisica e sessuale, false riappacificazioni (luna di miele) e ricatto sui figli.

fra quelle sotto elencate aumenta il rischio che ci si trovi di fronte a situazioni di violenza.

Sintomi psichici:

- agitazione, ipervigilanza, apatia, mutismo;
- intrusioni costanti;
- senso di vergogna e di colpa;
- comportamento autolesionista – abuso di alcool, droga, autolesionismo, perdita di ogni meccanismo di auto-protezione;
- tentati suicidi, intenzioni suicidarie, irrequietezza, atteggiamento molto pauroso;
- eccesso di adattabilità;
- disturbi del sonno, stati di paura, panico;
- disforia, umore negativo e altalenante;
- cambi di umore repentini che rendono difficile relazionarsi ed entrare in empatia.

Sintomi psicosomatici:

- disturbi diversi in parti corporee diverse;
- disturbi al basso ventre;
- disturbi alla respirazione;
- disturbi dermatologici;
- disturbi gastro-intestinali;
- stati di esaurimento/stanchezza.

Indicatori psico-sociali:

- ricorso frequente a trattamenti sanitari presso più istituzioni diverse;
- lasso di tempo irragionevolmente lungo tra il momento della lesione e la richiesta del trattamento;
- negazione, racconto contraddittorio dell'evento lesivo;
- comportamento iperprotettivo della persona accompagnante;
- comportamento di controllo;
- atteggiamento pauroso.

4. Accoglienza

Lo strumento principale per far emergere le situazioni di violenza è un colloquio ben condotto. Indipendentemente dal ruolo e dalle circostanze in cui si svolge il colloquio, il colloquio deve:

- essere condotto da un'assistente sociale che possa dare riconoscimento in una condizione di riservatezza (luogo privato, non alla presenza di altre persone);
- essere svolto senza preconcetti, in modo diretto e non giudicante;
- essere confidenziale;
- svolgersi usando il più possibile lo stesso linguaggio della donna;
- agire solo con il consenso della donna.

Empatia, negoziazione e consenso dovrebbero guidare il colloquio con una donna vittima di violenza. Stabilire se una donna o un minore sono vittima di violenza è il problema. Occorre usare sensibilità, creare un clima di fiducia e dare risposte. Molti professionisti incontrano nel loro lavoro donne che hanno subito violenza che non la dichiarano, perché solitamente temono che lo svelamento peggiorerà la loro situazione e le metterà maggiormente a rischio. È importante evitare la ri-vittimizzazione (*vittimizzazione secondaria*).

Le donne vittime di violenza sono ancora, spesso, considerate soggetti deboli e incapaci di gestire la propria vita. L'errata visione di fragilità nella quale vengono tenute dalla società, implica un cambio di passo e una correzione di sguardo sulle loro capacità di riappropriarsi e di costruire un futuro, autodeterminandosi.

Le donne che mantengono il segreto sono bloccate dalla paura di non essere credute, di essere accusate e colpevolizzate, hanno scarsa fiducia nel sostegno esterno, anche istituzionale, come risultato di esperienze negative pregresse e di quella che viene definita la ri-vittimizzazione.

Pertanto è importante evitare di:

- domandare alla donna cosa ha fatto per provocare la violenza;
- giudicare le sue scelte e le sue azioni;
- minimizzare la situazione di pericolo che la donna racconta;
- sollecitare la donna a prendere delle scelte, ad esempio, indurla a lasciare il marito, denunciarlo, ecc.;
- assumere atteggiamenti giudicanti perché attaccano la fiducia della donna e aumentano le condizioni del suo isolamento. A volte, la voglia e/o la necessità dell'operatore/operatrice di rispondere nell'immediato possono interferire con la capacità di ascolto;

Anche **per i figli che vivono o assistono violenza** è molto difficile svelare la violenza e tenderanno a nascondere molto di ciò che

succede tra le mura domestiche, se non assicurati e messi in protezione con la madre.

Questo perché:

- proteggono la madre vittima;
- proteggono il padre violento;
- anche loro hanno paura che parlare a terzi causerà ulteriore violenza;
- potrebbero essere minacciati dal genitore violento.

Cosa è importante fare...

- è fondamentale provare ad **accoglierla da sola** per creare uno spazio in cui poter parlare liberamente, superando le sue paure;
- è importante garantire la riservatezza di ciò che verrà detto;
- è necessario – durante il colloquio – **riconoscere** alla donna **il tempo necessario** per ascoltarla e fornirle risposte in modo adeguato;
- è indispensabile avere un atteggiamento empatico e non giudicante per far sentire alla donna la disponibilità dell'operatore/trice e pensare insieme le possibili vie di uscita dalla situazione di violenza;
- è importante **credere** alla donna quando esprime il suo bisogno di sicurezza anche perché, come è noto, il momento della separazione è quello che la espone a una situazione di maggiore rischio rispetto alla propria incolumità. Può essere utile ribadire che separarsi è una scelta difficile e coraggiosa;
- occorre **rispettare la sua autonomia e la sua libertà di scelta**. Bisogna ricordare che è sempre lei a dover decidere e che non le si può imporre nulla dall'esterno;
- può essere utile sottolineare l'importanza della **certificazione medica** e informarla sui termini della denuncia e in quali casi la legge prevede l'obbligo di denuncia per pubblici ufficiali ed esercenti pubblico servizio;
- è importante discutere con la donna le possibili implicazioni, considerando prioritaria la **sua sicurezza**, fornire tutte le informazioni relative ai servizi e ai centri antiviolenza presso i quali può rivolgersi per ricevere aiuto;
- è inoltre importante **ricordare che** se subisce la violenza **non è colpa sua**, che non c'è mai nessuna giustificazione alla violenza ed è necessario condannarla sempre ed in modo esplicito.

È importante...

Ascoltare la donna e validare la sua esperienza perché non merita questo e non c'è nessuna giustificazione alla violenza, pertanto è necessario:

- dirle che tutto questo è pericoloso per lei e per i suoi figli;
- spiegarle che la situazione è difficile; a volte ci vuole tempo per capire cosa fare e assicurarla che non è sola ad affrontare questa situazione, che ci sono modi per affrontarla e le sue decisioni saranno sostenute;
- dirle che si è contenta perché lei ha raccontato ciò che le sta accadendo; assicurarla che non è lei la responsabile della violenza: è il suo partner;
- fornire alla donna informazioni sulla violenza che il suo partner o ex sta agendo contro la sua persona;
- considerare la violenza contro le donne come un fenomeno molto comune che può accadere in tutti i tipi di relazione;
- aver presente che la violenza continua è frequente e grave e ha effetti sulla salute fisica e psicologica di chi la subisce;
- sapere che la violenza domestica nuoce ai figli.

È importante...

Consegnare alle donne l'informativa finalizzata a:

- darle indicazioni e informazioni sulla violenza contro le donne e sui servizi disponibili;
- fornirle l'indirizzo e i riferimenti del Centro Antiviolenza del territorio spiegando quale tipo di sostegno è disponibile per lei e i suoi figli.

Alcune domande da fare...

Per favorire lo svelamento della violenza possono essere utili alcune domande da fare:

- Mi sembra preoccupata, va tutto bene in famiglia?
- Ha paura di qualcuno o di qualcosa?
- Qualcuno le ha fatto del male?
- Quelle ferite, chi gliele ha procurate?
- Sente che il suo partner la maltratta? Ha mai minacciato di fare del male alla sua famiglia? Crede che potrebbe farlo?
- Cosa succede quando lei e il suo partner siete in disaccordo?
- Il suo partner le ha mai impedito di uscire di casa, di vedere i suoi amici, di cercare un lavoro o di continuare a studiare?

- L'ha mai colpita, dato pugni o schiaffeggiata?
- L'ha mai minacciata con un'arma?
- Il suo partner fa uso di droghe o alcool in modo eccessivo? E come si comporta?
- Si è mai sentita come se dovesse camminare sulle uova quando il suo partner è nei paraggi?
- L'ha mai colpita durante la gravidanza?
- Ha mai minacciato di fare del male ai bambini? O di portarli via da lei?

Accertato che si tratta di un caso di violenza è importante avere chiaro l'obiettivo dell'intervento.

L'obiettivo NON è che la donna segua un percorso standard di uscita dalla violenza.

L'obiettivo è dare supporto e informazioni, ascoltare la donna e validare la sua esperienza, trovare una soluzione sia se lei decida di allontanarsi, sia che rimanga nella situazione.

5. La valutazione del rischio

Aspetti generali

La valutazione del rischio è una **stima** per individuare la probabilità che si perpetri la violenza. Qualsiasi atto violento (inclusa la violenza domestica) deriva dalla scelta di agire con violenza; infatti, non esistono **CAUSE** della violenza, ma **circostanze** legate alle caratteristiche dell'individuo, alla sua storia pregressa, al contesto sociale, manca ad oggi una condanna sociale rispetto alla violenza maschile sulle donne, mancano macro azioni strutturate sulla prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado per destrutturare gli stereotipi prodromo della violenza.

L'obiettivo generale è prevenire non prevedere.

È importante sapere che...

La valutazione del rischio (**risk assesment**) comporta conseguentemente la gestione del rischio (**risk management**), cioè l'individuazione dell'intervento più appropriato per quel caso, finalizzato a prevenire la recidiva, per proteggere le vittime, per evitare l'escalation dei maltrattamenti che potrebbe sfociare anche in omicidi.

***Risk management* significa:**

- individuare/discutere possibili strategie di gestione del rischio;
- valutare gli scenari del rischio tenendo conto della probabilità; della natura e della gravità della imminenza, frequenza, durata;
- effettuare un monitoraggio costante.

La rilevazione:

Si concentra sulla recidiva del maltrattante e non si focalizza solo sulla donna; non è un test sulla personalità.

È un promemoria concepito come check-list per evidenziare i fattori di rischio rilevanti.

Una volta individuato il livello di rischio è importante disporre un **piano di protezione** che consenta alla donna e ai suoi figli il miglior livello possibile di protezione. Il principio imprescindibile del nostro ordinamento costituzionale riconosce che la donna ha diritto all'integrità personale.

Attenzione

Gli studi dicono che nei casi di violenza la separazione rappresenta il momento più pericoloso per le vittime perché il maltrattante avverte che sta perdendo il suo potere sulla donna. In considerazione di ciò, la mediazione risulta pericolosa perché:

- viene richiesto alla vittima di trovarsi nella stessa stanza con il suo ex senza nessuna misura di sicurezza;
- è molto probabile che il partner violento riprenda a utilizzare quelle tattiche per manipolare o intimidire la vittima, portandola ad accettare accordi non corrispondenti alla sua volontà e al suo interesse;
- tali tattiche potrebbero essere non comprese dal mediatore, per esempio non comprendendo delle richieste che sembrano irragionevoli;
- il mediatore può incoraggiare la donna ad arrivare ad accordi che non tengono conto della sua sicurezza né di quella di chi le è vicino (figli, parenti, amiche, ecc.).

È vietata la mediazione in ogni caso di violenza, la Convenzione di Istanbul fa **Divieto esplicito**: l'articolo 48, comma 1, vieta il ricorso a procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie, come

la mediazione, nei casi di violenza rientranti nell'ambito della Convenzione.

Ragioni del divieto: il divieto si basa sul fatto che la violenza contro le donne è una manifestazione di rapporti di forza squilibrati e che la mediazione, in questo contesto, non sarebbe uno strumento appropriato né sicuro per la vittima.

Protezione della vittima: la Convenzione di Istanbul mira a proteggere le vittime e il divieto della mediazione è uno strumento per garantire la sicurezza e prevenire la “vittimizzazione secondaria”.

Diritto di custodia e visita: l'art. 31 della Convenzione stabilisce che, nel decidere su custodia e visita dei figli, gli episodi di violenza debbano essere presi in considerazione, e che l'esercizio di tali diritti non comprometta la sicurezza di vittima e minori.

Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

«Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini» (Convenzione di Istanbul, 2011, Art. 31).

Se una madre è svalutata, insultata, ingiuriata, picchiata davanti ai propri figli, oltre a indebolirsi non è rispettata e non viene vissuta dai figli e dalle figlie come una figura autorevole e forte in grado di tutelarli e guidarli.

Il genitore che fa assistere il bambino a comportamenti violenti da lui perpetrati sull'altro coniuge o su altri figli, oltre ad essere di per sé fonte di trauma, **viene meno** a importanti funzioni di accudimento, indispensabili per uno sviluppo sano del bambino, quali:

- la funzione di protezione e rifugio dai pericoli;
- la funzione di regolazione affettiva;
- la funzione di incoraggiamento all'esplorazione e alla padronanza di sé;
- la funzione di sviluppo nel bambino delle attività autoriflessive (Gainotti, Pallini, 2008).

Conseguenze...

La violenza maschile sulle donne assistita dai figli provoca in loro:

- tristezza, angoscia, depressione;
- confusione: il senso di lealtà verso i propri genitori si trasforma in un conflitto interno tra il desiderio di proteggere la madre e il rispetto o terrore verso il padre;
- paura e ansia alternate “nell’attesa” del successivo episodio di violenza;
- senso di colpa e senso di impotenza;
- vergogna che li porta a tenere il segreto su quanto accade in famiglia;
- rabbia con scarso controllo degli impulsi: a volte precipitano in maltrattamenti (maltrattamenti o uccisione di animali, maltrattamento dei fratelli più piccoli o dei compagni di scuola);
- perdita della fiducia sia negli adulti che in se stessi: la mancanza di fiducia di trasforma anche in difficoltà a immaginare un futuro diverso;
- difficoltà scolastiche sia in termini di apprendimento sia come conseguenza dei loro disturbi comportamentali;
- spesso la paura di lasciare la casa/la madre non protetta comportano una riduzione della frequenza scolastica;
- disturbi comportamentali: possono assumere atteggiamenti aggressivi, iperattivi e auto o etero distruttivi;
- disturbi del linguaggio;
- disturbo nel controllo degli sfinteri;
- difficoltà relazionali all’interno della famiglia e nella vita sociale;
- maggiore rischio di suicidio o di tentativi di suicidio o pensieri di omicidio del genitore;
- comportamenti devianti, tossicomanie, alcoolismo;
- (nei maschi) la tendenza a riprodurre i comportamenti violenti del padre: “bullismo” con i compagni, comportamenti violenti con la madre, con gli amici e con le ragazze; il rischio di diventare violenti;
- (nelle femmine) comportamenti passivi e remissivi: alto rischio di essere vittime dei loro partner, di fughe di casa e gravidanze precoci.

In alcuni casi si può sviluppare anche una sindrome posttraumatica da stress complessa (Herman, 2005) con i tipici disturbi di ipervigilanza, presenza di pensieri intrusivi e intorpidimento mentale.

La nostra esperienza all'interno dei Centri Antiviolenza ci ha insegnato che la violenza contro le donne e la violenza assistita dai loro figli non sono due condizioni distinte e di conseguenza l'intervento deve affrontare il problema in modo integrato.

Purtroppo alla donna spesso viene chiesto di dover separare il suo essere donna e persona dal suo ruolo materno. Le si chiede di essere “una brava madre” al di là o al di fuori della violenza e che la violenza è un problema tra lei e il suo partner e che non deve interferire nel rapporto con il bambino. Pensare che la violenza e la funzione genitoriale siano “distinti” comporta sempre un ulteriore danno sia alla madre che ai minori. Se si tiene presente quanto detto sulle dinamiche e gli effetti della violenza sul ruolo materno è possibile comprendere che **se il bambino è la persona più debole e la vittima più indifesa, la madre è sicuramente la seconda vittima della violenza** e pertanto anche lei deve essere tutelata. Finché la violenza sarà considerata esclusivamente come un problema privato della coppia, si continuerà a distorcere e a minimizzare la gravità delle sue conseguenze. La misura da intraprendere è interrompere la violenza cui il bambino assiste. Il sostegno e la protezione alle donne forniranno automaticamente protezione ai figli.

I bambini vanno aiutati a:

- ritrovare la propria dimensione di bambini;
- capire che la separazione dei genitori è una decisione degli stessi e che loro non hanno alcuna responsabilità;
- sperimentare condotte alternative al comportamento violento che spesso hanno interrotto; interagire con modelli femminili e maschili non stereotipati, ma flessibili;
- essere autonomi e indipendenti;
- modificare l'atteggiamento protettivo nei confronti della madre;
- ricostruire un'immagine materna autorevole;
- esprimere sentimenti ed emozioni nascoste dalla paura, facendoli sentire belli ed accettati ed eliminando il senso di colpa e di vergogna;
- sviluppare la propria autostima, la fiducia in se stessi e nel mondo.

Simultaneamente bisogna aiutare la donna a:

- rivedere ed elaborare la sua storia di violenza;
- proteggersi nel lungo percorso di allontanamento dalla violenza;
- ricredere in se stessa come donna e come madre;
- riflettere sul modo in cui la violenza ha interferito nelle sue capacità;
- destrutturare i sensi di colpa;
- recuperare la propria autorevolezza di fronte ai figli.

Quando il nucleo madre/figli-e si allontana dalla violenza ed è in un ambiente sereno i cambiamenti comportamentali dei minori possono essere veloci ma ricordiamo che il percorso interno di superamento delle conseguenze della violenza non è breve per questo molte donne e bambini/e necessitano di sostegni prolungati nel tempo. Sappiamo come dato statistico (dati raccolti dall'ISTAT attraverso il monitoraggio con tutti i CAV mappati e dati raccolti dal 1522 servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità) che non esiste un profilo della donna vittima né dell'autore.

Abbiamo così normalizzato la violenza maschile contro le donne ed introiettato stereotipi legati ai ruoli di genere, che ad oggi viene vissuta come fatto privato e non fenomeno socio culturale.

Oggi abbiamo una normativa nazionale e internazionale che legge gli atti di violenza come reato e tutela e protegge le donne che coraggiosamente denunciano e si riprogettano fuori dalla violenza.

Ma non dimentichiamo che solo con il d.lgs. n. 154/2013 abbiamo assistito alla cancellazione della nozione di “potestà” nei codici e nella legislazione speciale, sostituita dal più moderno concetto di “responsabilità genitoriale”.

Durante gli interventi bisogna tener ben presente che la violenza contro le donne e la violenza assistita «non sono due condizioni distinte e per questo occorre agire in modo integrato».

La misura principale da adottare è quella di **interrompere** tempestivamente la violenza a cui il bambino assiste. Infatti, offrire sostegno e protezione alle donne maltrattate fornirà automaticamente protezione ai figli.

Un'importante valutazione dei Servizi Sociali deve essere effettuata per decidere di mettere in protezione i bambini e bambine in-

sieme alle loro madri. In questo contesto l'intervento da preferire è l'allontanamento del genitore maltrattante dal contesto abitativo, o in alternativa la messa in protezione della diade madre figlio/a. In questo modo si riduce la possibilità di provocare un ulteriore trauma al bambino/a.

Occorre quindi affermare con forza il diritto dei bambini/adolescenti di vivere in un **ambiente familiare accogliente** e che sappia rispondere alle loro esigenze educative e affettive.

Il **Codice Deontologico** degli Assistenti Sociali infatti nell'articolo **28** sancisce che: «L'assistente sociale si adopera per contrastare situazioni di violenza, trascuratezza, sfruttamento e oppressione nei confronti di persone di minore età o in condizioni di impedimento fisico, psicologico, di fragilità, anche quando esse appaiano consenzienti».

Strumenti professionali dell'assistente sociale

La **relazione** scritta serve ad avviare e documentare il percorso svolto assieme alla donna e può contribuire a realizzare un intervento migliore, più efficace. Per far questo, deve essere il più possibile condivisa con la stessa e deve utilizzare un linguaggio chiaro e rispettoso. Nell'ambito degli interventi per la protezione di bambine/i e ragazze/i, di solito il Servizio Sociale si trova a scrivere una relazione su richiesta dell'Autorità Giudiziaria. Quali Giudici incaricano il Servizio Sociale di scrivere una relazione? Dipende dal procedimento: l'incarico può venire dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, dal Tribunale per i Minorenni, dal Tribunale Ordinario o dalle Corti d'Appello. Qualsiasi sia l'Autorità Giudiziaria che chiede la relazione, il Servizio Sociale ha un mandato, ovvero un incarico attribuito formalmente, a cui risponde con una propria autonomia tecnica e metodologica. Ciò significa che il Giudice non dà indicazioni dettagliate su come procedere. È il Servizio Sociale che deve individuare, a seconda dei casi, quali aspetti sono più importanti per valutare la situazione, come fare a raccogliere le informazioni necessarie e come organizzarsi per scrivere la relazione.

Le relazioni inviate all'Autorità Giudiziaria sono principalmente di tre tipi, a seconda della finalità per cui vengono scritte. Le relazioni di **segnalazione** servono a informare di una situazione problematica un destinatario che non ne è a conoscenza. Ad esempio, le

relazioni di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni informano il Procuratore riguardo a situazioni di minorenni che potrebbero aver bisogno di protezione, perché si trovano in una situazione di abbandono o di grave pregiudizio legato agli agiti di violenza del padre nei confronti della madre e dell'esposizione al rischio dell'intero nucleo che vive una condizione di estremo pericolo, di isolamento e pericolo di vita.

Le relazioni di **valutazione** vengono scritte quando l'Autorità Giudiziaria richiede un'indagine psico-sociale. Queste relazioni hanno l'obiettivo di rappresentare al Giudice il percorso di conoscenza con il minore e la madre al fine di verificare gli aspetti negativi e positivi della situazione (cioè gli elementi di pregiudizio e le risorse presenti), e ipotizzare la possibilità di un progetto di intervento sociale che per essere efficiente necessita di un approccio multidisciplinare con il coinvolgimento della rete: Centri Antiviolenza, Case Rifugio, ASL, scuole, ecc.

Le relazioni di **aggiornamento** servono a fornire elementi aggiuntivi rispetto a una situazione che il destinatario già conosce. Quando c'è un provvedimento provvisorio dell'Autorità Giudiziaria, il Servizio Sociale aggiorna i Giudici su come procede il progetto di intervento, sui cambiamenti nella situazione complessiva e su eventuali cambiamenti necessari rispetto a quanto deciso in precedenza.

Nella relazione sono riportate diverse categorie di informazioni, scelte in base all'obiettivo per cui si scrive. In genere, si parla della situazione attuale e della storia del bambino/a e della madre e viene illustrata la valutazione dei professionisti che scrivono, sulla cui base si propone un possibile progetto di intervento. La situazione attuale e la storia del minorenne, della madre e degli eventuali percorsi intrapresi dal padre maltrattante. La relazione scritta ha come argomento fondamentale il benessere complessivo di una bambina/o o di una ragazza/o. Il benessere del nucleo ha sia delle componenti relativamente oggettive (ad esempio, lo stato di salute fisica) sia delle componenti soggettive, che sono altrettanto importanti: ad esempio, come la donna si sta progettando al di fuori della violenza, come è cambiato il comportamento del minore all'interno della Casa protetta, o a seguito dell'allontanamento del padre violento. Quindi nelle relazioni scritte si dedica spazio al punto di vista del minorenne (se l'età lo consente), e dei soggetti significativi coinvolti. Dunque, la descrizio-

ne di fatti (quali ad esempio la composizione del nucleo familiare, la descrizione dell'abitazione e della situazione economica, la ricostruzione dei servizi con cui il nucleo è o è stato in contatto), si intreccia con la descrizione di saperi soggettivi, narrazioni e opinioni (ad esempio le preoccupazioni della donna e dei minori coinvolti, il loro atteggiamento nei confronti degli operatori, le dinamiche relazionali all'interno del nucleo...). In altre parole, in una relazione di Servizio Sociale si cerca di rappresentare a chi legge un insieme di vissuti, pensieri e motivazioni, sia dei bambini e degli adulti coinvolti, sia dei professionisti. Nella relazione viene spiegato nel dettaglio come sono state raccolte e rielaborate le varie informazioni, specificando chi le ha riferite e di chi sono le opinioni espresse nel testo. Talvolta, nella relazione possono essere riportate alla lettera alcune frasi significative che le persone hanno detto durante gli incontri.

La valutazione dei/delle professionisti/e

Le informazioni e le opinioni raccolte vengono analizzate dal Servizio Sociale per elaborare una valutazione professionale riguardo al benessere attuale del nucleo e all'eventuale esposizione al rischio e al pericolo di recidiva. Per effettuare questa valutazione, il Servizio Sociale tiene presente principalmente tre aspetti:

1. Valuta i bisogni, ovvero quanto e come viene assicurato al bambino ciò di cui ha bisogno per crescere sul piano fisico, emotivo, cognitivo e sociale.
2. Valuta la motivazione ovvero la disponibilità ad impegnarsi per migliorare la situazione, anzitutto da parte della madre, ma anche da parte di altre persone interessate e preoccupate per il minore (rete familiare ed amicale).
3. Valuta la presenza di un pregiudizio (cioè di un danno già effettivo oppure molto probabile), ponderando i fattori di rischio e di protezione ovvero da un lato i segnali di sofferenza e di pericolo. Gli/le operatori/trici possono utilizzare delle griglie di valutazione (in inglese: *assessment*) come strumenti per orientare l'analisi, ma resta indispensabile ai fini della valutazione professionale l'azione riflessiva svolta caso per caso, con gli altri operatori che fanno parte dell'équipe, con il supporto della supervisione e, ove possibile, assieme alla donna che ha intrapreso il percorso di fuo-

riuscita dalla violenza e alle persone preoccupate per il minore (Servizio materno infantile ASL, psicologa, scuola, ecc.).

Valutazione del rischio e recidiva: SARA² (*Spousal Assault Risk Assessment*)

Valutazione dei bisogni

Le Linee di indirizzo per l'intervento con bambini/e e famiglie in situazioni di vulnerabilità, emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nel 2017, indicano come strumento per la valutazione dei bisogni uno schema intitolato *Il Mondo del Bambino*³, elaborato a partire dall'*Assessment Framework*⁴, che è uno strumento utilizzato in tutti i servizi di tutela minori del Regno Unito a partire dal 2000 e introdotto poi in molti altri Paesi del mondo. Lo schema (sintetizzato in un disegno a triangolo) fa riferimento a tre dimensioni fondamentali: (1) i bisogni di crescita e sviluppo del bambino, (2) le competenze dei genitori – o di chi svolge le loro funzioni – per sod-

2. Il test SARA (*Spousal Assault Risk Assessment*) è uno strumento di valutazione del rischio di recidiva di violenza domestica, usato per stimare la probabilità che un aggressore compia nuovamente atti di violenza contro la partner o ex-partner. Non è un test per la vittima, ma un protocollo utilizzato dalle Forze dell'Ordine e dai Centri Antiviolenza, che considera circa venti fattori di rischio legati al comportamento dell'aggressore e alla relazione di coppia per attuare misure di protezione più efficaci.

3. *Il Mondo del Bambino*: ha una duplice identità ovvero essere un quadro teorico di riferimento (un referenziale) e allo stesso tempo uno strumento di supporto per i professionisti per giungere a una comprensione olistica dei bisogni e delle potenzialità di ogni bambino e di ogni famiglia. Esso, infatti, fa riferimento alle tre dimensioni fondamentali che contribuiscono a realizzare il benessere di un bambino, che sono i bisogni di sviluppo del bambino, le risposte delle figure parentali per soddisfare tali bisogni, i fattori familiari e ambientali che possono influenzare la risposta a tali bisogni.

4. *Assessment Framework*: è il modello dell'ecologia dello sviluppo umano di Bronfenbrenner (2005) secondo cui ogni bambino, per crescere, ha bisogno di una buona ecologia umana e sociale, in quanto è all'interno di essa che possono svilupparsi anche relazioni familiari positive e di effettivo sostegno alla crescita. Secondo questo approccio l'intervento in protezione è centrato sul bambino, e ha come focus la famiglia tutta e il contesto sociale, cioè si realizza nel più ampio mondo del bambino.

disfare tali bisogni e (3) i fattori familiari e ambientali che possono influenzare la risposta a tali bisogni. Quindi lo strumento mette in relazione i bisogni del bambino, chi si prende cura di lui e quali sono i luoghi in cui vive, assumendo la prospettiva del bambino stesso e dei suoi genitori. Ognuna di queste tre dimensioni è a sua volta composta da alcune sottodimensioni: ci sono dunque diverse aree, tutte da prendere in considerazione insieme alla famiglia. Seguendo questo schema, si può costruire una descrizione rigorosa e sistematica della situazione, che facilita nell'individuare gli interventi da mettere in campo e nel tracciare i possibili miglioramenti. Il Triangolo potrebbe essere dunque uno strumento utilizzato durante gli incontri per raccogliere il punto di vista di tutti i componenti dell'équipe multidisciplinare: genitori, bambino e operatori, con l'idea che il bambino sia al centro del percorso, unitamente al Test SARA (*Spousal Assault Risk Assessment*).

6. Progetto individualizzato di fuori dalla violenza

Progettualità di un intervento idoneo: il percorso di fuori uscita dalla violenza attraverso il lavoro di rete

Tutti i servizi, quali Servizio Sociale, Centro Antiviolenza e la Casa Rifugio, attraverso un lavoro di rete adeguato, coinvolgendo i soggetti interessati, progettano un intervento individualizzato per ogni componente del nucleo.

In sintesi nel lavoro di rete emerge come **obiettivo primario porre sempre la donna al centro**, perché è necessario riconoscere che la sua riprogettazione passa dalla condivisione di uno specifico percorso costruito grazie a un significativo rapporto di relazione e di fiducia. Il focus di qualunque azione deve sempre essere orientato verso un supporto di tipo globale (olistico).

La rete

Il modello di rete da adottare deve essere “aperto” per attivare, anche in progress, l'inserimento di “nodi di servizio” ulteriori rispetto a quelli già individuati e assicurare una presa in carico integrata,

che coinvolge e sfrutta tutte le opportunità che la rete locale può avere a disposizione; ciò permette di dare una risposta, in modo globale, alla situazione multiproblematica che la donna solitamente presenta.

La rete deve essere antiburocratica, flessibile, centrata sulle esigenze della donna e dei/delle suoi/sue figli/figlie (se presenti). Una **rete integrata** di soggetti pubblici e privati deve essere il più allargata possibile e coinvolgere i seguenti ambiti **istituzionali** e **privati competenti**: **l'ambiente istituzionale pubblico** (Regione, Città Metropolitane e Comune, Forze dell'Ordine, Tribunali, ASL, Ufficio Scolastico Territoriale Consiglieria di Parità, Sportelli sociali, Centri per migranti e Centri per l'impiego), **l'ambiente afferente al settore del privato sociale**, con particolare riguardo alla rete dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e di accoglienza anche per i minori.

Le **organizzazioni operanti sul territorio regionale** e iscritte ai registri regionali del volontariato o delle Associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) nonché le Cooperative sociali che abbiano come compiti la prevenzione e la lotta alla violenza e il sostegno alle vittime di violenza e con consolidata esperienza. La realizzazione dei progetti individualizzati per il raggiungimento dell'autonomia delle donne ospiti ed accolte implica molteplici attività, che rispondono ai bisogni e alle esigenze specifiche di ogni singola donna e dei loro figli minori.

Tali attività sono strutturate tenendo conto: della richiesta di aiuto avanzata; del rischio di recidiva; del contesto culturale e sociale di provenienza; delle modalità di accesso al Centro (autonoma, programmata, in emergenza, su invio di servizi e istituzioni).

La rete, insieme ai Centri Antiviolenza, può contribuire alla lotta contro la violenza maschile, in quanto attraverso il racconto della sua storia, impariamo insieme a lei a riconoscere nuove forme di violenza (es: digitale ecc) ed elaboriamo nuovi strumenti per contrastarla.

Per divenire società più democratiche è necessario superare la cultura patriarcale attraverso l'educazione che miri ad eliminare le strutture di potere che privilegiano gli uomini nella sfera pubblica e privata.

Questo processo implica l'empowerment di tutti i generi e la costruzione di un sistema in cui il potere è condiviso e le decisioni siano prese collettivamente.

6. Vittimizzazione secondaria

di Cristina Ercoli

La vittimizzazione secondaria è quella condizione che scaturisce dalle conseguenze negative dal punto di vista emotivo e relazionale, derivanti dal contatto tra la vittima e il sistema delle istituzioni in generale, e quello della giustizia civile e penale. La **colpevolizzazione della donna** consiste nel ritenere la vittima della violenza maschile, parte offesa in un procedimento, parzialmente o interamente responsabile di ciò che le è accaduto e spesso nell'indurre la donna stessa ad auto colpevolizzarsi. Nel caso particolare della **violenza maschile sulle donne**, si tratta di domande aggressive in sede di giudizio, ma anche di forze dell'ordine che scoraggiano dal denunciare sminuendo e normalizzando gli agiti di violenza o di processi trascinati fino alla prescrizione. Durante un procedimento civile e/o durante un procedimento penale, da parte della difesa dell'imputato quando viene puntato un faro potente sulla vita personale della donna, parte offesa, con la ferma volontà di spostare l'attenzione sulla donna nel tentativo di responsabilizzarla circa le violenze agite dall'uomo.

1. Come evitare la vittimizzazione secondaria

Nel complesso, si sono fatti dei grandi passi avanti dalla giustizia, in merito alla lotta alla violenza maschile sulle donne.

Il **decreto legislativo contro il femminicidio del 2013** ha portato buoni risultati, sia nella protezione di chi sporge denuncia, sia nella preparazione di chi la accoglie. Il reato di maltrattamenti e viene spesso messa in discussione la sua credibilità. Quello della violenza

nei Tribunali non è una realtà endemica e comune. Ci sono però processi farraginosi, burocrazie nemiche di chi denuncia e stereotipi, che espongono ancora oggi le donne alla vittimizzazione secondaria della violenza. Il **diritto non è neutro**, ma è l'interpretazione di sensibilità diverse. Una più attenta lettura dei pregiudizi, più universalizzata nei confronti della violenza maschile sulle donne è necessaria per venire incontro a chi ha il coraggio di denunciare e portare avanti un processo in tribunale.

Viviamo in una società (mass-media, Tribunali, Forze dell'Ordine, medici, Assistenti Sociali, CTU, ecc.) che vuole la donna debole e sottomessa all'uomo, e che a questo scopo tende a giustificare la violenza. Un esempio è lo stupro che viene considerato, troppo spesso dalla mentalità ricorrente, come provocato o non impedito dalla donna, spostando l'asse delle responsabilità. Anche nell'immaginario collettivo, i comportamenti violenti vengono legittimati come espressioni passionali in una relazione d'amore. Le azioni che i CAV mettono in atto, sono finalizzate a restituire alla donna la fiducia nelle sue capacità, la stima di sé e del suo pensiero, ad affermare la propria autonomia e a continuare una progettualità per il futuro. Questa metodologia dovrebbe essere condivisa, affinché ogni nodo della Rete, possa sostenere compiutamente tutte le donne che hanno intrapreso un percorso di fuori uscita dalla violenza.

2. I media e la vittimizzazione secondaria

Le donne vengono aggredite una seconda volta dalle così dette agenzie di controllo, cioè medici e sanitari, politica, avvocati, magistratura, Forze dell'Ordine, che non credono alla versione della donna e l'accusano di avere procurato l'aggressione. I mezzi d'informazione e comunicazione possono causare la vittimizzazione secondaria per esempio pubblicando le foto e il nome della donna, parte offesa del reato, esponendola all'opinione pubblica. Non raccontando la storia per intero, ma concentrandosi solo sull'ultima violenza, disancorandola dalle altre e dal suo crescendo. La colpevolizzazione della donna avviene come reazione individuale, legata agli stereotipi e pregiudizi di chi dà la notizia, per diventare nella diffusione della stessa, "colpevolizzazione" collettiva. La maggior parte degli articoli

pubblicati collegano le violenze anche la più estrema, il femminicidio, a una dimensione di amore e passione, sottolineando l'esistenza di una connessione tra l'uccisione della partner – con una passione amorosa tormentata. I principali motivi del crimine definito passionale, vengono ricondotti alla gelosia: «Uomo uccide la donna della sua vita, perché lo aveva lasciato, perché non poteva rassegnarsi a vivere senza di lei».

Nel racconto del femminicidio di Sara Pierantonio, la ragazza di 22 anni bruciata viva dall'ex ragazzo (Roma 2016), abbiamo letto: «Da qualche settimana Sara aveva un'altra storia e questo ha fatto perdere la testa a Paduano».

Questi articoli non fanno altro che occultare la responsabilità dell'uomo violento e suscitare una rappresentazione simpatetica del Violento. Piuttosto dovremmo sapere che il femminicidio rappresenta l'atto estremo delle violenze, che le donne hanno subito in precedenza. L'uccisione va messa in connessione con tutto quello che è avvenuto prima e non decontestualizzato come singolo evento, ma nel suo contesto di escalation della violenza. Mistificando tutto al contesto "amoroso" non si evidenzia l'ambivalenza tra gelosia e controllo, fino alla sopraffazione. Altro termine sdoganato per rappresentare il femminicidio è "raptus", impulso improvviso e incontrollato che spinge alla violenza estrema. L'uso del termine raptus implica una colpevolizzazione della donna, che avrebbe dovuto conoscere e prevedere la perdita di controllo del partner, che sarebbe potuta andare via prima, che avrebbe dovuto denunciare, che se l'è cercata. Piuttosto si dovrebbe parlare di maltrattamento, che ha portato all'esito irreversibile del femminicidio, che rappresenta il grado estremo di quel processo di disumanizzazione della vittima, che viene già attuato nella quotidianità delle azioni violente agite dal partner, con controllo, fino alla sopraffazione. Dai giornalisti non viene mai raccontata l'origine della violenza, che non è generata dalla patologia o per esclusiva mano di uomini devianti ma che è la fotografia del dispotere maschile sulle donne, in una società ancora fortemente di stampo patriarcale, dove le aspettative sociali continuano ad essere ancorate a rigidi stereotipi legati al ruolo di genere, finendo per oggettivizzare la donna come appartenente al marito, padre dei suoi figli. Appare chiaro che l'eziologia della violenza maschile vada ricercata nelle definizioni culturali dei ruoli di genere e nella quasi collettiva difficoltà di accettare i

significativi cambiamenti in atto, circa l’emancipazione delle donne dalla storica asimmetria relazionale tra uomo e donna.

Episodi di cronaca nera diventano storie da narrare, arricchite da colpi di scena, vere o presunte, dichiarazioni di persone coinvolte al fine di tratteggiare e ridefinire un identikit della donna, spostando il focus sulla vittima. La ricerca di spettacolarizzazione è incurante della sensibilità delle donne vittime e dei loro familiari. Avviene inoltre un’erotizzazione del corpo femminile brutalizzato, violentato, malmenato, ucciso quindi a disposizione dello spettatore, in un processo di continua oggettivizzazione della donna vittima di reato. Sui giornali italiani prevale una visione della violenza maschile sulle donne, che narra della bellezza e desiderabilità femminile come elemento narrativo. Quando la vittima è anziana o non è bella, i giornali sottolineano il suo non essere bella o giovane e la mancanza di questi attributi di desiderabilità (socialmente dati) portano alla giustificazione dell’autore del reato come patologico – implicitamente lo stupro viene associato ad un normale rapporto sessuale e non come atto predatorio, di dominio, possesso e sopraffazione. In altri casi se la donna era anziana e lo stupratore giovane: «Lei sicuramente l’ha provocato, se l’è cercata».

Grazie alle campagne di sensibilizzazione sul fenomeno della violenza maschile sulle donne, promosse dai movimenti femministi, dai Centri Antiviolenza e dalle Associazioni di donne, che hanno prodotto e continuano a produrre una maggiore consapevolezza sociale del fenomeno, stiamo contrastando la secolare “normalizzazione” della vittimizzazione femminile e favorendo il rifiuto della stessa. C’è molto da lavorare per scompaginare la culturale patriarcale che tutte e tutti abbiamo introiettato, per favorire una cultura altra, che abbia le sue basi sul rispetto, la libertà, la reciprocità, l’empatia e la valorizzazione delle differenze. Dobbiamo tutte e tutti, insieme a Istituzioni e società civile lavorare per eliminare il gender gap.

3. La Rete Antiviolenza: i Codici Rosa, i Centri Antiviolenza, le Case Rifugio e le Semi autonomie

Le donne vittime di violenza sono portatrici di bisogni complessi che nessun operatore/trice può riuscire a soddisfare lavorando sin-

golarmente. Il lavoro di rete diventa, quindi, una necessità perché rappresenta lo strumento che consente la costruzione di un percorso integrato a contrasto alla violenza maschile contro le donne. Il riconoscimento della violenza nel territorio non può rimanere slegato dalla collaborazione reciproca dei diversi attori che se ne occupano, nel rispetto delle reciproche competenze. Per lavorare in rete occorre partire da alcune basi condivise, da una univoca lettura del fenomeno e con un approccio condiviso alla problematica, avendo ben chiari compiti e necessità degli altri soggetti della rete.

I **Centri Antiviolenza** sono luoghi di studio e ricerca perché sono degli osservatori privilegiati. Attraverso il racconto delle migliaia di storie di donne, recepite negli anni è stato possibile cogliere le modalità in cui la violenza si ripropone permettendo di costruire modelli e strumenti.

Lo studio e l'analisi di come la violenza si esplica e si modifica nel tempo e nel contesto sociale, ha permesso di far emergere le nuove forme di violenza e portare all'emersione di nuovi reati quali: la vittimizzazione secondaria, la violenza digitale, violenza sulle/sui minorenni, violenza su donne anziane e su donne con disabilità. I CAV hanno come base culturale e metodologica l'approccio di genere ed il Piano Nazionale Antiviolenza 2025/27 che è stato approvato con decreto del 16 settembre 2025 e si articola in quattro assi principali: prevenzione (sensibilizzazione, comunicazione e formazione), protezione e sostegno (supporto alle vittime), perseguimento e punizione (coordinamento delle procedure istituzionali), e assistenza e promozione. L'obiettivo è fornire un quadro strategico a medio termine per contrastare la violenza di genere e domestica, garantendo interventi omogenei e sostenendo le vittime verso l'autonomia.

Possono rivolgersi ai CAV le donne di tutte le età, sole o con figli, di ogni nazionalità e credo religioso che subiscono violenza o sono a rischio di subirne. Ma anche donne sole o con figli che sono vittime di discriminazioni in quanto donne e tutte coloro che sono vittime di discriminazioni multiple. Le azioni del CAV sono gratuite. Le avvocate dello studio legale sono iscritte al Gratuito Patrocinio dello Stato, inoltre le modalità di accesso nei procedimenti civili sono legati al reddito, mentre nei procedimenti penali sono legate al reato. I Centri Antiviolenza garantiscono l'anonimato alle donne. Possono fare invii presso i Centri Antiviolenza: FFOO, Servizi So-

ciali, Ospedali, Privato Sociale, altre associazioni e privati cittadini. È possibile contattare i CAV anche solo per un confronto o avere accesso a delle informazioni.

I **Codici Rosa** rappresentano un complesso di interventi integrati di sostegno antiviolenza in loco, da prevedere in parallelo al triage del Pronto Soccorso, così da garantire una corsia veloce, attivato in forma sperimentale dal 2008 in collaborazione con il Servizio Sociale e il personale del Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I di Roma e del distretto della ASL RM3, gestito dall'Associazione Differenza Donna, in seguito anche con gli operatori della ASL RM1. Oggi attivo anche presso l'Ospedale G.B. Grassi di Ostia, presso l'Ospedale San Padre Pio di Bracciano e presso l'Ospedale San Paolo di Civitavecchia. L'obiettivo del servizio Emergenza Codice Rosa è quello di fornire l'intervento più idoneo alla gestione del caso, attraverso l'attivazione di un piano progettuale d'emergenza, che prevede: percorsi celeri e dedicati di diagnosi e cura; interventi psico-sociali; segnalazione alle Forze dell'Ordine, Tribunali, Servizi Sociali territoriali; collocazione in strutture protette. Nell'intervento Codice Rosa la donna riceve inoltre la consulenza per una reale e accessibile uscita dalla violenza e il sostegno legale delle avvocate dell'ufficio legale di Differenza Donna. Infine, nei casi in cui si renda necessario, viene garantita una ospitalità di emergenza a breve termine nelle Case Rifugio.

Le **Case Rifugio** sono luoghi di protezione, valorizzazione e riprogettazione della vita delle donne e di tutte coloro che si rivolgono per un sostegno solidale in momenti di grande difficoltà. Ogni Centro Antiviolenza e Casa Rifugio sono anche un luogo di ricerca e studio. Un forte contrasto alla violenza si deve basare sulla solidarietà fra donne, lo studio della condizione femminile nella Storia del diritto, della medicina, nella psicologia, nella sociologia, nella cultura. Le Case Rifugio sono luoghi di rinascita per tutte le donne che non vogliono più subire violenza, dove si possono autodeterminare secondo le loro inclinazioni seguendo i loro desideri. Tutte le azioni sono finalizzate a restituire alla donna la fiducia nelle sue capacità: la stima di sé e del suo pensiero; ad affermare la propria autonomia e a continuare una progettualità per il futuro → Aiutarla ad Aiutarsi; Colloqui strutturati di sostegno, confronto, informazioni; consulenze legali – sia civili, che penali, diritto internazionale e lavoro.

Altre consulenze che, di volta in volta, si riterranno opportune e possibili (screening sanitari, ginecologiche, psicologiche, linguistiche, con il supporto di mediatrici culturali, di lavoro, ecc). Contatti con Servizi ed Istituzioni, accompagnamento ai processi – presso Tribunali Civili, Penali e Tribunali per i Minorenni. Sperimentare condotte alternative al comportamento violento che hanno interrotto.

Interagire con modelli femminili e maschili non stereotipati Ricostruire un'immagine materna autorevole, spazio per esprimere le emozioni nascoste, eliminare il senso di colpa e di vergogna, sviluppare la propria autostima e la fiducia in se stessi e nel mondo.

Le **Semi autonomie** sono piccole abitazioni composte solitamente da un salone (zona comune) e cucina, da 2 a 3 camere, che sostengono donne e figli nell'ultima parte del percorso di riprogettazione fuori dalla violenza e a ricostruire la propria autonomia in un ambiente protetto. L'obiettivo è supportare l'indipendenza abitativa e lavorativa attraverso un piano individuale di sostegno. La permanenza è limitata (spesso 6 mesi) e si rivolge alle donne che escono dalle Case Rifugio, ma non hanno ancora raggiunto l'autonomia completa.

Caratteristiche e obiettivi

Sostegno personalizzato: viene offerto un accompagnamento individuale con l'obiettivo di raggiungere l'indipendenza economica, abitativa e psicologica.

Accompagnamento e supporto: vengono attivati colloqui, supporto psicologico e orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa.

Progetto individuale: si elabora un piano di intervento individuale basato sulle necessità di ogni donna per rafforzare la propria indipendenza.

Durata: la permanenza è limitata nel tempo, spesso di 6 mesi, prorogabili in base alle necessità.

Glossario

I Centri Antiviolenza: sono luoghi predisposti per accogliere le donne che hanno subito violenza di genere, in qualsiasi forma essa si concretizzi, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica. Sono gestiti da organizzazioni di donne, attive ed esperte nell'accoglienza, offrono protezione, sostegno a donne vittime di violenza intra ed extra-familiare e ai loro figli/figlie minori (definizione tratta dalle Raccomandazioni del Forum delle Esperte della Conferenza dell'Unione Europea sulla Violenza contro le donne, Colonia 1999; manuale WAVE - Women Against Violence in Europe, per l'apertura e la gestione dei Centri Antiviolenza).

Le Case Rifugio: con apertura h24, prevedono l'intervento di operatrici specializzate, garanzia di sicurezza per le donne e i loro figli/e, dell'anonimato e della riservatezza. Sono gestite da associazione di donne con approccio di genere sulla violenza. Un posto nucleo, 3 posti letto per madre e bambino/a nelle Case Rifugio ogni 7.500 abitanti.

Metodologia basata sull'empowerment e l'auto-aiuto. Facilitazione all'accesso ai diritti. Équipe multidisciplinare al femminile. Elaborazione del vissuto di violenza, attività di sostegno di gruppo, gruppi di auto-aiuto. Supporto sociale e lavorativo, sostegno legale gratuito.

Le Semi autonomie: le case di semi-autonomia sono strutture di accoglienza di secondo livello per donne sole o con bambini e bambine che sono uscite da una casa rifugio, ma non hanno ancora raggiunto l'indipendenza economica e sociale completa. Offrono un ambiente protetto e familiare in cui le donne possono lavorare per la propria autonomia, con il supporto di operatrici e servizi. L'accesso è riservato alle donne che hanno bisogno di tempo per costruire la propria autonomia, non sono in pericolo immediato e hanno capacità di autogestione.

La violenza assistita (*Witnessing Violence*): con questa espressione si indicano quegli atti di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica compiuti su

figure affettive di riferimento di cui il bambino può fare esperienza direttamente (quando avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il minore è a conoscenza della violenza) e/o percepiscono gli effetti. Comprende inoltre l'assistere a violenze di minori su altri minori e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni di animali domestici (CISMAI, 2005).

Il Disturbo Post-Traumatico da Stress (DPTS): DPTS sta per Disturbo Post-Traumatico da Stress, un disturbo di salute mentale che può svilupparsi dopo aver vissuto o assistito a un evento traumatico, come incidenti, disastri naturali, violenza o minacce alla vita.

Gli Indicatori della violenza sulle donne: si dividono in fisici, psicologici/comportamentali ed economici, oltre che sociali e relativi alla sfera sessuale e riproduttiva:

- **fisici:** lesioni, lividi, irritazioni o infezioni a seguito di aggressioni;
- **psicologici/comportamentali:** paura, ansia, attacchi di panico, depressione, bassa autostima, auto-colpevolizzazione, senso di colpa, stress, agitazione;
- **economici:** privazione delle risorse finanziarie e controllo del denaro da parte del partner, privazione dei mezzi di sostentamento;
- **sociali:** isolamento progressivo dalle persone, controllo sui contatti, difficoltà lavorative, problemi legali ricorrenti;
- **sessuali e riproduttivi:** dolori o infezioni genito-urinarie, malattie sessualmente trasmissibili, gravidanze o aborti indesiderati, disturbi sessuali, o l'esposizione a forme di violenza come stupri o costrizione a rapporti non desiderati;
- **fisici e sessuali:** lesioni, lividi, arrossamenti o infezioni in varie parti del corpo, inclusa la zona genitale. Dolore durante la minzione, la defecazione o i rapporti sessuali (sanguinamento vaginale o rettale, malattie sessualmente trasmissibili, disturbi sessuali, gravidanze o aborti indesiderati). Indicatori psicologici e comportamentali: stati d'ansia, paura, depressione o attacchi di panico. Bassa autostima, auto-colpevolizzazione e senso di colpa: comportamento difensivo o reazioni esagerate a domande. Comportamenti autolesionistici Reazioni di panico o di paura. Indicatori economici e sociali: Controllo delle risorse economiche e privazione dei mezzi di sostentamento. Isolamento sociale e perdita di contatti con amici e familiari. Difficoltà lavorative o problemi legali ricorrenti. Indicatori specifici della violenza domestica Controllo ossessivo da parte del partner (es. pedinamenti, telefonate, controllo dei messaggi). Comportamenti svalorizzanti, insulti o minacce. Coercizione ad atti sessuali non voluti o indesiderati, Manipolazione e distorsione della realtà (*gaslighting*).

Il test SARA (*Spousal Assault Risk Assessment*): è uno strumento di valutazione del rischio di recidiva di violenza domestica, usato per stimare la probabilità che un aggressore compia nuovamente atti di violenza contro la partner o ex-partner. Non è un test per la vittima, ma un protocollo utilizzato dalle Forze dell'Or-

dine e dai Centri Antiviolenza, che considera circa venti fattori di rischio legati al comportamento dell'aggressore e alla relazione di coppia per attuare misure di protezione più efficaci. È uno strumento scientifico utilizzato per identificare i fattori di rischio legati a episodi di violenza, come maltrattamenti fisici, psicologici, sessuali o stalking e si basa sull'analisi di circa venti fattori di rischio identificati in letteratura scientifica e nei casi reali. Ha lo scopo di prevedere la possibilità che un aggressore commetta nuovamente atti violenti, sia a breve che a lungo termine. Viene utilizzato da professionisti (come polizia, psicologi, magistrati) dopo aver raccolto informazioni dalla vittima e da altre fonti. Permette di definire il livello di rischio (basso, medio, alto) e di adottare le misure di protezione più adeguate, come ordini di allontanamento o custodia in carcere. È stato integrato come strumento obbligatorio per la gestione del rischio all'interno del Piano Nazionale Antiviolenza.

Considera: **indicatori di rischio** come frasi o atteggiamenti intimidatori, pensieri o piani violenti, comportamenti antisociali persistenti, precedenti penali, ecc. e **fattori di rischio** che vengono distinti in fattori “**statici**” (che non cambiano nel tempo, come i precedenti penali) e “**dinamici**” (che possono essere influenzati dal tempo, come problemi lavorativi o la separazione).

Il **SARA** non è un test inteso come esame medico (come, ad esempio, i test genomici per il tumore al seno, menzionati in altri contesti di “rischio recidiva”), ma piuttosto una guida o un protocollo standardizzato destinato a professionisti formati (come Forze dell'Ordine, psicologi, assistenti sociali, avvocati). Lo strumento (spesso utilizzato nella versione italiana SARA-S Screening, che include 15 item) guida l'operatore nell'analisi di diverse aree e fattori, come ad esempio: precedenti episodi di violenza, gravi minacce di violenza o stalking, uso di armi, problemi di salute mentale o abuso di sostanze del reo, caratteristiche della vittima e presenza di figli minori che assistono alla violenza. La valutazione non si basa solo sul passato, ma considera anche i fattori di rischio “attuali” e la loro intensità, aiutando a determinare la probabilità che il comportamento violento si ripeta (recidiva).

ISA: il manuale ISA e il questionario ISA per l'autovalutazione del rischio di recidiva sono stati introdotti in Italia da Differenza Donna attraverso un Progetto Daphne del 2008.

Grazie al progetto Europeo FuTuRE (*Fostering Tools of Resilience and Emergence of GBV with intersectional perspective*), nel 2023 Differenza Donna ha aggiornato il Manuale e il questionario ISA, al fine di tenere conto delle più recenti evoluzioni della violenza maschile nei confronti delle donne nelle relazioni intime, così come delle molteplici forme di violenza e discriminazioni cui le donne possono essere esposte. Il Manuale e il questionario ISA sono oggi disponibili in formato digitale e cartaceo e tradotti in 15 lingue, in Comunicazione Aumentativa Alternativa e Facilitata.

Il Reddito di Libertà: la legge di riferimento per il Reddito di Libertà è il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17

luglio 2020, n. 77. Questa normativa, integrata successivamente da altri decreti e circolare INPS, istituisce il contributo economico per le donne vittime di violenza.

Legge istitutiva: il Reddito di Libertà è stato introdotto dall'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

Decreto attuativo: il **decreto del 2 dicembre 2024** del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità ha definito i dettagli operativi e ha reso la misura più adeguata alle esigenze delle beneficiarie.

Il contributo di libertà è un contributo economico erogato dall'INPS, fino a 500 euro mensili per un massimo di 12 mesi, destinato alle donne vittime di violenza per sostenerle nel percorso di uscita dalla violenza, favorire l'autonomia abitativa e personale e coprire le spese per l'educazione dei figli relative al loro percorso scolastico e formativo. La domanda si presenta all'INPS tramite il Comune di residenza.

Il congedo per motivi di violenza: la legge sul congedo per motivi di violenza prevede un'astensione dal lavoro fino a 90 giorni per le lavoratrici vittime di violenza di genere, che possono usufruirne in un arco di 3 anni. Questa tutela, introdotta dal decreto legislativo n. 80/2015 (art. 24), garantisce la conservazione del posto di lavoro e un'indennità pari al 100% della retribuzione, a condizione che la lavoratrice sia inserita in percorsi di protezione certificati. Le modalità di fruizione (giornaliera o oraria) e la durata possono variare a seconda dei contratti collettivi, che possono prevedere periodi più lunghi. Per ottenerlo è necessario presentare una certificazione che attesti l'inserimento nel percorso di protezione rilasciata da Servizi Sociali, Centri Antiviolenza o Case Rifugio.

La spirale della violenza: le forme di violenza psicologica, economica, fisica e sessuale alla donna possono diventare più frequenti e gravi. Il meccanismo che meglio definisce le fasi della violenza domestica si chiama spirale della violenza. Durante le fasi della violenza domestica vi sono momenti di calma e momenti di tensione. Le fasi della spirale della violenza possono confondere la vittima e possono portarla a sottovalutare il rischio.

Le fasi sono le seguenti:

- **Intimidazione:** avviene tramite l'esercizio del controllo, anche economico, l'obbligo a fare ciò che non si vuole, le minacce più o meno esplicite, la distruzione di oggetti.
- **Isolamento:** con la scusa della gelosia, con accuse dirette alle persone che sono vicine alla vittima oppure attraverso minacce, si viene poco a poco allontanate da familiari, amici, colleghi di lavoro.
- **Svalorizzazione:** insulti quotidiani, critiche malevole possono far pensare alla vittima che quello che dice il partner sia vero.
- **Segregazione:** in questa fase, tempi e spazi della vittima sono gestiti e stabiliti dal partner, che ormai ha il pieno controllo sulla sua vita. È in genere a questo punto che si verifica la violenza fisica e sessuale.

- **False riappacificazioni:** la violenza non è costante perché il partner violento alterna momenti di falso pentimento e di apparente normalità a momenti di aggressività. Questa situazione rende difficile riconoscere la violenza e decidere di reagire.
- **Ricatto dei figli:** se la vittima ha dei figli, spesso possono essere usati per avere più controllo su di lei, ad esempio con la minaccia di allontanarla da loro se decide di lasciare il partner violento.

Fig. 1 - Immagine tratta dal Manuale ISA



*Parte III - Quadro normativo e principi di tutela
dei diritti delle donne in caso di violenza di genere*

di Ilaria Boiano e Teresa Manente

7. Il riconoscimento della violenza di genere nei confronti delle donne come violazione dei diritti umani: evoluzione del diritto internazionale

di Ilaria Boiano

1. Dalla sfera privata alla responsabilità pubblica: la costruzione internazionale della violenza contro le donne come discriminazione

La violenza nei confronti delle donne è oggi riconosciuta come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione di genere. Questo riconoscimento è il risultato di un lungo processo di elaborazione politica e giuridica che, dagli anni Settanta a oggi, ha spostato la violenza maschile dal dominio privato a una questione di giustizia pubblica e di uguaglianza sostanziale.

Nel solco del processo di moltiplicazione e specificazione dei diritti umani che si è registrato negli ultimi decenni (Degani, 2014; Bunch, 1990; Boiano, 2015), è stato incoraggiato il riconoscimento della rilevanza pubblica della struttura delle relazioni sociali e, di conseguenza, la violenza nei confronti delle donne è stata affrontata nell'ordinamento internazionale come questione inerente i diritti umani e per questo oggetto di atti dedicati, di diversa natura e con diversa forza vincolante (trattati di portata regionale e atti di indirizzo), che hanno alla base la constatazione dell'insufficienza dei trattati universali vigenti.

Norma pattizia fondamentale e primo strumento giuridico internazionale a vocazione universale dedicato al rafforzamento del ruolo delle donne nella società ed a contrastare i fattori di natura culturale ed economica che minano la sostanziale uguaglianza delle donne, è la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione delle donne (d'ora in poi CEDAW), adottata dall'assemblea gene-

rale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia nel 1985 (Freeman, Chinkin, Rudolf, 2012).

La CEDAW rafforza il divieto di discriminazione e definisce in concreto le misure da attuare in ogni ambito per colpire la natura strutturale della discriminazione delle donne che trova la sua radice nel modello patriarcale della società, dei ruoli, delle consuetudini e pratiche, negli stereotipi e pregiudizi (articolo 5).

La CEDAW non ha affrontato però il tema della violenza nei confronti delle donne fino alla Raccomandazione generale n. 12 del 1989¹ con la quale il Comitato di monitoraggio dell'attuazione della CEDAW (d'ora in poi Comitato CEDAW), deputato, tra l'altro, all'elaborazione di documenti di carattere interpretativo², ha richiesto ai singoli Stati di includere nei rapporti periodici le informazioni e le misure adottate con riguardo ai casi di violenza nei confronti delle donne, mentre con la raccomandazione n. 19 del 1992³ per la prima volta ha affermato che rientra nell'ambito della Convenzione anche la violenza di genere, cioè «[...] la violenza che è diretta contro le donne in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Vi rientrano le azioni che procurano sofferenze o danni fisici, mentali o sessuali, nonché la minaccia di tali azioni, la coercizione e la privazione della libertà»⁴.

Con l'inclusione della violenza nei confronti delle donne tra le forme di discriminazione di genere la CEDAW vede ampliarsi il suo ambito di applicazione. In stretta continuità con la Raccomandazione generale n. 19 del Comitato CEDAW, la violenza nei confronti delle donne è stata in seguito formalmente inclusa nel discorso dei diritti umani e nel 1993 l'assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione per l'eliminazione di ogni forma di violenza nei

1. Comitato CEDAW, *Raccomandazione generale n. 12: Violenza nei confronti delle donne*, doc. n. A/44/38.

2. Adottati ai sensi dell'articolo 21 della CEDAW. Tra le ulteriori funzioni rientrano l'esame dei rapporti periodici degli Stati parte, la valutazione delle comunicazioni individuali o di gruppo concernenti le violazioni presunte da parte di uno Stato membro di uno o più diritti della CEDAW, attività di inchiesta nello Stato presunto autore delle violazioni oggetto di reclamo.

3. Comitato CEDAW, *Raccomandazione generale n. 19: Violenza nei confronti delle donne*, doc. A/47/38, 1992.

4. Comitato CEDAW, *Raccomandazione generale n. 19*, §6.

confronti delle donne (d'ora in poi DEVAW), atto di indirizzo dedicato alla prevenzione di tutte le «condotte lesive dell'integrità fisica e/o psicologica della vittima»⁵.

Nel corpo del documento si riprende la definizione del Comitato CEDAW e si pone l'accento sulla radice sociale della violenza nei confronti delle donne, da intendersi quale «manifestazione di relazioni di potere storicamente ineguali tra uomini e donne, che hanno portato al dominio e alla discriminazione delle donne da parte degli uomini e alla prevenzione del pieno avanzamento delle donne, [...] è uno dei meccanismi sociali cruciali attraverso i quali le donne sono costrette a occupare una posizione subordinata rispetto agli uomini».

Il riferimento alla violenza quale strumento di potere e controllo introdotto dalla DEVAW, poi mantenuto negli atti successivi, compresa la Convenzione di Istanbul, ha condotto l'elaborazione complessiva in materia di tutela dei diritti umani «in un territorio nuovo e trasformativo» (Otto, 1993), perché ha spostato l'attenzione dalle relazioni di potere tra Stato e individuo a quelle esistenti tra uomini e donne, suggerendo una prospettiva di trasformazione delle relazioni sociali.

La DEVAW, inoltre, ritorna sul contesto nel quale si riscontra la violenza nei confronti delle donne, esposte a condotte che violano i loro diritti fondamentali nella sfera pubblica e privata, e in particolare, secondo l'articolo 2, in famiglia, comunità e Stato, responsabile della violenza compiuta per mezzo di attori statali e della violenza istituzionale, vale a dire quella che si perpetra attraverso leggi, politiche e prassi che rafforzano le condizioni materiali e sociali che espongono le donne alla violenza, ovvero condonano quella perpetrata dagli attori privati e statali.

Si segnala, infine, che la DEVAW interviene a qualificare la violenza nei confronti delle donne nei termini di una violazione composta che lede più diritti fondamentali: «a) diritto alla vita; b) diritto all'uguaglianza; c) diritto alla libertà e alla sicurezza della persona; d) il diritto alla parità di protezione giuridica; e) diritto di essere liberi da ogni forma di discriminazione; f) diritto al massimo livello raggiungibile in materia di salute fisica e mentale; g) diritto a giuste

5. Nazioni Unite, *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne*, risoluzione dell'Assemblea Generale n. 48/104 del 20 dicembre 1993.

e favorevoli condizioni di lavoro; h) diritto di non essere sottoposta a tortura o ad altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti» (articolo 3). Il *consensus* internazionale sulla definizione della violenza contro le donne e sulle sue dinamiche viene consolidato dal Piano di azione della Conferenza delle donne di Beijing del 1995, nel quale si chiarisce ulteriormente che la locuzione violenza di genere nei confronti delle donne non coincide con qualsiasi forma di violenza di cui una donna possa fare esperienza alla stregua di un uomo, come essere minacciata con un'arma durante una rapina, ma ricomprende quella che risulta da «un complesso mix di valori culturali basati sui ruoli di genere, credenze, norme e istituzioni sociali che implicitamente ed esplicitamente hanno supportato la violenza nelle relazioni intime e lasciato margine minimo di ribellione per le sue vittime. In particolare, i ruoli e le aspettative basati sul genere, le prerogative maschili, l'oggettivazione sessuale, e le discrepanze di potere e status hanno legittimato, reso invisibile, sessualizzato, e contribuito a perpetuare la violenza contro le donne» (Russo, Pirlott, 2006).

Con l'obiettivo di garantire alle donne «il pieno godimento dei diritti umani», le organizzazioni sovranazionali regionali hanno elaborato misure speciali di protezione, distinte dagli ordinari strumenti di tutela dei diritti umani in sede internazionale (Otto, 2006).

Il primo trattato *ad hoc* è la Convenzione interamericana sulla prevenzione, la punizione e l'eliminazione della violenza nei confronti delle donne (d'ora in avanti Convenzione di Belém do Pará, in riferimento alla città brasiliana dove fu sottoscritta), introdotta nel sistema interamericano di tutela dei diritti umani nel 1994⁶.

La Convenzione di Belém do Pará configura per la prima volta «il diritto delle donne ad una vita libera dalla violenza, tanto nell'ambito pubblico che nel privato» (articolo 3) e per violenza nei confronti delle donne si intende «qualsiasi azione o condotta discriminatoria basata sul suo genere che possa causare alla donna la morte ovvero una lesione o altra sofferenza fisica, sessuale o psicologica, sia che avvenga in ambito pubblico sia in ambito privato» (articolo 1).

6. Organizzazione degli Stati Americani (OAS), *Convenzione interamericana sulla prevenzione, la punizione e lo sradicamento della violenza nei confronti delle donne*, Belém do Pará, 9 giugno 1994.

La definizione non menziona la minaccia delle violenze elencate: l'articolo 2 specifica, infatti, che il termine violenze «comprende quella fisica, sessuale e psicologica, che abbia luogo nella famiglia o nell'unità domestica, in ambito sociale ovvero che venga commessa o tollerata da parte dello Stato o dei suoi agenti in qualsiasi luogo».

L'articolo 6 sancisce il diritto delle donne a essere libere da ogni forma di discriminazione, di essere valutate ed educate in modo libero da modelli stereotipati di comportamento e pratiche basate su concetti di inferiorità e subordinazione, così ampliando il raggio di azione delle politiche statali che, oltre a specifiche misure dedicate alla protezione, devono predisporre misure funzionali a promuovere il rafforzamento sociale delle donne, anche attraverso l'educazione, e il cambiamento culturale, agendo sugli stereotipi sessisti.

Alla Convenzione di Belém do Pará ha fatto seguito in Africa il Protocollo sui diritti delle donne firmato a Maputo nel 2003⁷, nel quale è stato elaborato l'obbligo di un intervento multilivello di prevenzione, protezione, repressione e compensazione in presenza di «tutti gli atti che causano o possono causare un danno fisico, sessuale, psicologico ed economico, incluse le minacce di tali atti» (articolo 1), contemplando, inoltre, «l'imposizione di restrizioni arbitrarie o privazione di libertà fondamentali nella vita pubblica e privata in tempo di pace e durante situazioni di conflitto armato e di guerra», con espresso riferimento alle restrizioni della libertà di movimento, dei diritti nel matrimonio e ai costumi, tradizioni e pratiche religiose che costruiscono le donne come inferiori o cittadine di secondo ordine (Odinkalu, 2002).

Si segnala che il protocollo di Maputo per primo tra gli atti menzionati include tra le forme di violenza nei confronti delle donne anche quella economica.

Si consolida così un paradigma interpretativo che qualifica la violenza contro le donne come fenomeno strutturale, radicato nelle relazioni di potere e suscettibile di generare responsabilità statale anche per omissione.

All'indomani della sentenza Opuz contro Turchia, diventata definitiva il 9 settembre 2009, nella quale per la prima volta la Corte

7. Unione degli Stati africani, *Protocollo della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa*, Maputo, 11 luglio 2003.

EDU ha ravvisato nell'inadeguatezza della risposta statale alla violenza nei confronti delle donne una specifica forma di discriminazione in violazione dell'articolo 14 CEDU, oltre che una violazione degli obblighi di protezione della vita, da trattamenti inumani e degradanti e del rispetto della vita privata⁸, è stata avviata la redazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (d'ora in avanti Convenzione di Istanbul), volta a codificare la serie di obblighi che la Corte EDU ha progressivamente delineato nella sua giurisprudenza relativa a casi di violenza nei confronti delle donne. La Convenzione di Istanbul è stata approvata nel 2011 e ha recepito sia la lettura sociale sia l'impianto multidisciplinare delle misure da predisporre, bilanciando la criminalizzazione con la prevenzione e la protezione delle vittime.

2. La Convenzione di Istanbul e il suo recepimento nell'ordinamento italiano

La Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, è stata adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa nel 2011 ed è il prodotto del lavoro del comitato ad hoc contro la violenza (di seguito CAHVIO), istituito nel dicembre 2008 su iniziativa del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa a seguito di raccomandazione sia dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sia del comitato europeo sui problemi penali, entrambi impegnati in uno studio sul tema della violenza. La Convenzione di Istanbul è entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito della decima ratifica intervenuta, e si compone di un Preambolo e di dodici capitoli, per leggere i quali è imprescindibile la guida fornita dal rapporto esplicativo della Convenzione (De Vido, Frulli, 2023)⁹.

Nel Preambolo della Convenzione è riconfermato innanzitutto l'impegno dei firmatari a garantire i diritti umani e le libertà fonda-

8. Ct.EDU, Opuz c. Turchia, 2009.

9. Il testo della Convenzione di Istanbul è disponibile anche in italiano all'indirizzo www.coe.int. Il rapporto esplicativo è disponibile in inglese all'indirizzo <https://rm.coe.int>.

mentali, richiamando i più importanti strumenti giuridici internazionali adottati nel quadro del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite che direttamente ineriscono alla materia della Convenzione, strumenti che sono stati utilizzati dai redattori come parametro per costruire l'impianto normativo della Convenzione e definire la strategia da suggerire agli Stati parte.

Si ribadisce, così, che la violenza perpetrata nei confronti delle donne costituisce una grave violazione dei diritti umani che necessita una strategia specifica di contrasto e di prevenzione.

La finalità primaria della Convenzione è individuata nella creazione di un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica ponendo come presupposto per la realizzazione di tale obiettivo il raggiungimento della piena uguaglianza formale e sostanziale.

La violenza maschile nei confronti delle donne è riconosciuta, accogliendo l'orientamento che si è consolidato presso il Comitato CEDAW e la Corte CEDU, come «una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione».

Il primo capitolo della Convenzione si apre con una precisazione degli obiettivi della Convenzione e della strategia prospettata: la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica, nonché l'eliminazione della discriminazione delle donne e la realizzazione di una concreta parità dei sessi (articolo 1 lett. a e b), impongono l'implementazione di una strategia globale di politiche e di misure di rafforzamento dell'autonomia e dell'autodeterminazione delle donne (articolo 1 lett. b) di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime (articolo 1 lett. c), di cooperazione internazionale (articolo 1 lett. d). In tale quadro si individua nella cooperazione tra autorità e organizzazioni della società civile la chiave della strategia (cosiddetto approccio integrato) da implementare negli ordinamenti (articolo 1 lettera e). Delimitato l'ambito di applicazione della Convenzione, l'articolo 3 definisce la violenza nei confronti delle donne, richiamando alla lettera a) la definizione già impiegata dal Consiglio d'Europa nella raccomandazione Rec (2002) 5 e mutuata dalla raccomandazione n. 19 del Comitato CEDAW e dalla DEVAW, e chiarisce che la violenza contro le donne è intesa come una violazione dei di-

ritti umani e una forma di discriminazione delle donne, comprensiva di tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni e sofferenza di natura fisica, sessuale e psicologica, aggiungendo la nozione di *economic harm* (tradotta nel testo italiano con l'espressione violenza economica), compresa la minaccia di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata.

L'articolo 3 lettera b) fornisce la definizione di violenza domestica, da intendersi comprensiva «di tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

Con tale definizione si afferma la neutralità della violenza domestica, che può riguardare in misura equivalente tutti i componenti della famiglia, e conseguentemente della categoria di vittime della stessa (articolo 3 lettera e). Nel rapporto esplicativo si evidenzia, tuttavia, che la violenza domestica tra partner o ex partner colpisce «in modo sproporzionato» le donne di qualsiasi età e si dà conto del fatto che la violenza domestica spesso continua anche a seguito dell'interruzione della relazione ed è perpetrata anche al di fuori di un regime di convivenza.

La Convenzione pone l'obbligo di prevenire e contrastare la violenza alle donne attraverso il raggiungimento dell'uguaglianza tra donne e uomini, per cui all'articolo 3 lettera c) offre anche una definizione di genere, da intendersi quale il prodotto di ruoli, comportamenti attività e attributi costruiti socialmente che una data società considera appropriati per donne e uomini. Da ciò deriva il riconoscimento della necessità di una particolare attenzione, nella predisposizione di misure di prevenzione e contrasto, all'incidenza sul fenomeno degli stereotipi e delle discriminazioni fondate sui ruoli di genere (§43).

Come chiarito dall'articolo 3 lettera d) infatti, la «violenza contro le donne basata sul genere», è qualsiasi forma di violenza diretta contro una donna in ragione del suo essere donna o che colpisce le donne in modo sproporzionato e che è «profondamente radicata nelle strutture, norme e valori sociali e culturali che governano la società ed è spesso perpetuata da una cultura di diniego e silenzio».

L'articolo 2 ritorna sul divieto di ogni forma di discriminazione delle donne, invitando a riforme di ordine costituzionale e legislativo volte a sancire e a promuovere l'uguaglianza tra i sessi, attraverso azioni positive (articoli 2 §4, 4§3, 12§2) e una ricognizione delle pratiche discriminatorie diffuse negli ordinamenti.

Questa disposizione appare particolarmente significativa in relazione a quegli ordinamenti, come quello italiano, dove è proprio nella prassi che si rinvergono i principali ostacoli all'effettività degli strumenti predisposti per il contrasto della violenza. Prima di definire nel dettaglio le misure da predisporre nei vari ambiti individuati dalla Convenzione, l'articolo 5 codifica il principio della dovuta diligenza, inteso nell'accezione consolidata a livello internazionale e nella giurisprudenza della Corte EDU, come precisato anche nel rapporto esplicativo, che richiama la sentenza *Opuz contro Turchia* (§58).

Si afferma la responsabilità dello Stato per le violenze perpetrate da soggetti statali, nel solco tradizionale della responsabilità internazionale degli Stati accogliendo però, nel paragrafo 2 del medesimo articolo, l'evoluzione in materia di responsabilità degli Stati per gli atti di violenza commessi da autori non statali: «gli Stati sono tenuti, infatti, ad adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione».

Dall'articolo 5 deriva per gli Stati, come chiarito nel rapporto esplicativo, un obbligo non di risultato, ma di mezzi: gli Stati membri sono, infatti, tenuti a predisporre un sistema tale da permettere alle autorità di prevenire diligentemente, investigare, punire e garantire compensazione alle vittime, così come stabilito dalla Corte EDU.

La dimensione e il contenuto di tale sistema vengono definiti seguendo lo schema tracciato dalla Corte europea in materia di obblighi positivi degli Stati a tutela dei diritti fondamentali delle vittime di violenza: politiche integrate e raccolta dei dati (capitolo 2), prevenzione (capitolo 3), protezione e sostegno (capitolo 4), introduzione di norme di diritto sostanziale civile e penale (capitolo 5), norme di procedura penale e misure protettive (capitolo 6), migrazione e asilo (capitolo 7) e cooperazione internazionale (capitolo 8).

3. La giurisprudenza della Corte europea per i diritti umani

La Corte di Strasburgo ha definito in modo progressivo gli obblighi positivi gravanti sugli Stati ex art. 1 CEDU, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 8, nei casi di violenza maschile contro le donne.

A partire da *Opuz c. Turchia* (2009), l'inadeguatezza della risposta alla violenza domestica è stata qualificata anche come discriminazione vietata dall'art. 14. In materia di art. 2, la Corte ha chiarito che lo Stato deve adottare misure ragionevoli per prevenire un rischio reale e immediato alla vita noto o conoscibile alle autorità (*Osman c. Regno Unito*, §115-117), con un dovere che non è illimitato ma nasce in "circostanze ben definite" (ivi, §116). Nelle relazioni tra privati, l'esigenza di non interferire nella sfera familiare non può prevalere sulla protezione effettiva della vita (*Opuz*, §130).

L'Italia negli ultimi è stata oggetto di un approfondito vaglio da parte della Corte europea che, a seguito dei ricorsi delle donne e dei loro familiari, ha verificato negli anni la conformità delle riforme legislative introdotte, la loro efficacia ed effettività nella pratica applicativa, soprattutto con riguardo all'effettività della protezione assicurata alle vittime. Interessante inoltre appare l'attenzione dedicata al vaglio del progresso maturato a livello di "cultura giuridica interna", ossia con riferimento a quell'insieme di idee, rappresentazioni, opinioni, convinzioni, norme sociali e morali, valori che concorrono a formare il convincimento delle autorità.

La Corte europea, inoltre, ha affrontato la vittimizzazione secondaria che le donne subiscono a causa del trattamento riservato loro dinanzi ai tribunali civili e minorili nei giudizi riguardanti la regolamentazione della responsabilità genitoriale.

Di seguito, nel ricostruire le sentenze pronunciate contro l'Italia, si traccia il quadro complessivo di censure mosse dalla Corte di Strasburgo all'ordinamento italiano.

L'ordinamento italiano è stato ritenuto discriminatorio nei confronti delle donne vittime di violenza nelle relazioni di intimità alla luce di una complessiva inadeguatezza e intempestività della risposta istituzionale alla richiesta di aiuto e protezione proveniente dalle donne vittime di violenza, in violazione dell'articolo 14 della Convenzione.

Ciò è stato affermato dapprima nella sentenza Talpis contro Italia del 2 marzo 2017: la ricorrente aveva ripetutamente denunciato la violenza domestica subita insieme ai figli, senza ricevere adeguata e tempestiva protezione, nonostante l'escalation della violenza, culminata nell'omicidio del figlio e nel suo tentato femminicidio. L'inerzia delle autorità aveva di fatto determinato un senso di impunità nel maltrattante, avallato nel suo comportamento violento, in balia del quale sono stati lasciati la ricorrente e i figli, in violazione degli articoli 2 e 3 CEDU.

L'inadeguatezza della risposta delle autorità configura, secondo la Corte, la violazione dell'articolo 2 CEDU, come ribadito anche nel caso Landi, deciso il 7 aprile 2022: uno dei figli della ricorrente di appena un anno e mezzo è stato ucciso dal padre, che ha tentato di uccidere anche lei. L'aggressione letale è stata solo l'ultima di una serie di violenze dinanzi alle quali le autorità italiane sono rimaste inerti, fallendo nel loro compito positivo derivante dall'articolo 2 CEDU. La Corte ha notato, in particolare, che le autorità nazionali erano venute meno al loro dovere di condurre una valutazione immediata e proattiva del rischio di ripetizione degli atti di violenza commessi contro la ricorrente e i suoi figli, e di adottare misure operative e preventive per mitigare il rischio e proteggere le persone interessate. In particolare, le autorità erano rimaste passive di fronte al grave rischio di maltrattamenti della ricorrente, e la loro inazione aveva permesso all'uomo di continuare nelle sue condotte illecite senza freno alcuno. Le autorità, invece, secondo i giudici di Strasburgo, avrebbero dovuto valutare il rischio di nuove violenze e adottare misure appropriate e adeguate e ciò a prescindere dal fatto che vi fosse o meno una denuncia o un cambiamento nella percezione del rischio da parte della vittima.

L'assenza di una risposta adeguata alla richiesta di protezione delle donne vittime di violenza nelle relazioni di intimità ha trovato ulteriore condanna nel caso De Giorgio contro Italia, deciso il 16 giugno 2022: le autorità italiane hanno violato l'articolo 3 CEDU, sia dal punto di vista sostanziale che procedurale, poiché non hanno condotto una valutazione del rischio di maltrattamento incentrata specificamente sul contesto di violenza domestica, che avrebbe giustificato misure preventive concrete per proteggere il nucleo dal rischio di ulteriori e più gravi violenze. Inoltre, la Corte rileva che

l'assenza di azioni a seguito della richiesta di protezione della ricorrente a tutela della sua incolumità e di quella dei figli ha creato una situazione complessiva di impunità, alimentata dall'inerzia giudiziaria nel perseguire i reati denunciati.

L'inadeguatezza della risposta giudiziaria, giudicata irragionevolmente lenta, tanto da giungere alla prescrizione dei reati addirittura in fase di indagini, caratterizzate da un grado di passività incompatibile con gli obblighi di protezione, è stata stigmatizzata nel caso M.S. del 7 luglio 2022.

Nel caso I.M. e altri, deciso il 10 novembre 2022 l'Italia è stata condannata per violazione dell'articolo 8 CEDU nei confronti della ricorrente e dei suoi due figli. Nei riguardi di entrambi i bambini, la Corte ha ritenuto che dal 2015 fossero stati costretti a incontrare il padre in condizioni che non offrivano un ambiente protettivo e che, nonostante gli sforzi delle autorità per mantenere il contatto tra loro e il padre, il loro superiore interesse a non essere costretti a incontrare il padre in tali condizioni era stato disatteso. A proposito della violazione dell'articolo 8 CEDU nei confronti della madre dei bambini la Corte ha stigmatizzato il fatto che i tribunali nazionali non avevano esaminato con cura la sua situazione e avevano deciso di sospendere la sua responsabilità genitoriale per punirla in conseguenza del suo presunto atteggiamento ostile al contatto padre-figli e alla genitorialità condivisa con il padre, senza prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti del caso, in particolare le condotte violente paterne cui sono stati esposti i bambini non solo durante la convivenza familiare, ma anche nel corso degli incontri "protetti" che avrebbero dovuto invece garantire un contesto di salvaguardia. La decisione del Tribunale per i Minorenni di Roma e poi della Corte di appello ha violato di conseguenza gli obblighi di astensione derivanti dall'articolo 8 CEDU, non sussistendo ragioni pertinenti e sufficienti per giustificare la loro decisione di sospendere la responsabilità genitoriale della ricorrente tra maggio 2016 e maggio 2019.

La Corte accerta la violazione dell'art. 3 CEDU, profilo procedurale, per inadempimento dell'obbligo positivo dello Stato di condurre un'indagine effettiva in un caso di violenza domestica e atti persecutori (fatti 2007-2009). La ricorrente aveva denunciato aggressioni fisiche, minacce e controllo coercitivo; nonostante ciò, l'attività investigativa è risultata tardiva e carente (sei mesi per l'iscrizione della

notizia di reato; rinvio a giudizio dopo circa quattro anni; sentenza di primo grado oltre sei anni dalla denuncia), sino alla prescrizione dei reati, con esito di impunità per l'autore. La Corte evidenzia che le autorità non hanno tenuto conto della specificità della violenza domestica né agito con la “particolare diligenza” richiesta; richiama inoltre le criticità strutturali del sistema italiano sulla prescrizione e i ritardi processuali e le preoccupazioni GREVIO. L'azione civile e l'eventuale risarcimento non surrogano l'obbligo penale di indagare efficacemente (cfr. De Giorgi). In continuità con tali pronunce, la Corte con la sentenza Scuderoni c. Italia (settembre 2025), ha condannato nuovamente lo Stato per violazione degli articoli 3 e 14 CEDU. La ricorrente, vittima di violenza domestica, aveva denunciato l'ex partner più volte senza ottenere adeguate misure di protezione né in sede civile né in sede penale. La Corte ha evidenziato che la violenza psicologica costituisce trattamento inumano e degradante. Le pronunce contro l'Italia mostrano come la violazione non derivi dall'assenza di norme, ma dalla carenza di effettività, tempestività e cultura giuridica adeguata alla specificità della violenza di genere.

4. Il diritto dell'Unione europea

Il diritto dell'Unione europea risulta complessivamente coerente con il quadro di misure multidisciplinari tracciato dal diritto internazionale pattizio e dalla Convenzione di Istanbul, sottoscritta dall'Unione nel giugno del 2017.

Centrale obiettivo del diritto europeo è la promozione di un approccio incentrato sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle vittime di reato, impregiudicate le garanzie dell'imputato e il principio della presunzione di innocenza, nella consapevolezza che i reati costituiscono «un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime»¹⁰, promuovendone la piena informazione e partecipazione, nell'ottica di rafforzarne l'autodeterminazione.

L'approccio fondato sulla tutela dei diritti fondamentali si arricchisce con la prospettiva di genere che impone agli Stati Membri

10. Direttiva 2012/29/UE, considerando 9.

di tener presente, sia in fase di produzione del diritto sia nella sua applicazione, delle specificità della violenza di genere, intesa nei termini di «una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima» e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti “reati d'onore”»¹¹.

In presenza di questi reati, che colpiscono le donne «in modo sproporzionato»¹², gli Stati membri devono assicurare una protezione individualizzata, che tenga presente la situazione personale, ivi compresi i fattori che determinano una condizione di vulnerabilità ed espongono alla vittimizzazione secondaria, intendendo come tale l'esposizione della vittima di reato a ulteriori violazioni dei diritti fondamentali sia da parte dell'autore del reato, in ragione delle specifiche condotte illecite subite, sia da parte delle autorità nell'ambito delle procedure previste dagli Stati membri per l'assunzione della notizia di reato e lo sviluppo del procedimento.

Richiamando l'attenzione sulla condizione di vulnerabilità e sulla vittimizzazione secondaria, il diritto dell'Unione europea persegue un cambiamento della cultura giuridica e giudiziaria in materia di diritti delle vittime di reato e, nello specifico con riguardo alla prevenzione della violenza nei confronti delle donne: la valutazione individuale della vulnerabilità della vittima di reato e la prevenzione della vittimizzazione secondaria impongono agli operatori di agire tenendo conto delle condizioni materiali della singola vittima di reato, con l'obbligo di astenersi da comportamenti e prassi che possano “concorrere” a replicare e aggravare le violazioni dei diritti fondamentali già subite con il reato.

Con espresso riferimento alle «donne vittime della violenza di genere e i loro figli», la direttiva 2012/29/UE impone inoltre agli Stati membri di garantire un'assistenza e protezione «speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza»¹³, così invitando

11. Direttiva 2012/29/UE, considerando 17.

12. Direttiva 2012/29/UE, considerando 17.

13. Si veda considerando 17 Direttiva 2012/29/UE e il Capo IV della Convenzione di Istanbul.

le autorità statali a tener conto dei fattori che caso per caso connotano il tipo di reato denunciato, promuovendo la specializzazione e formazione degli operatori.

Inoltre, la recente Direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica consolida tali obblighi, armonizzando non soltanto gli standard di protezione e assistenza, ma anche talune fattispecie incriminatrici. La direttiva impone infatti agli Stati membri di prevedere specifiche incriminazioni in materia di mutilazioni genitali femminili, matrimonio forzato e varie forme di violenza informatica o digitale, incluse le condotte di diffusione non consensuale di immagini intime e altre forme di cyberviolenza. In tal modo, il legislatore europeo interviene non solo sul versante processuale e assistenziale, ma anche su quello sostanziale, contribuendo a uniformare la risposta penale nei confronti delle forme più gravi e transnazionali di violenza di genere (De Vido, 2025).

5. La rilevanza del quadro internazionale ed europeo per gli operatori del Servizio Sociale

Il riconoscimento della violenza contro le donne come violazione dei diritti umani e forma di discriminazione strutturale non ha soltanto inciso sulla produzione normativa statale, ma ha ridefinito il ruolo e le responsabilità di tutti gli attori istituzionali coinvolti nella presa in carico delle vittime, inclusi gli operatori e le operatrici del Servizio Sociale.

Il diritto internazionale ed europeo – dalla CEDAW alla Convenzione di Istanbul, dalla giurisprudenza della Corte EDU alle direttive dell'Unione europea – ha progressivamente chiarito che la protezione contro la violenza non si esaurisce nella risposta penale, ma richiede un sistema integrato fondato su prevenzione, protezione, sostegno, valutazione del rischio e cooperazione interistituzionale. In questo quadro, il Servizio Sociale non è un attore marginale o meramente assistenziale, bensì uno snodo centrale dell'obbligo statale di dovuta diligenza.

Il principio di *due diligence*, così come elaborato in sede internazionale e ribadito dalla Corte europea dei diritti umani, impone alle autorità pubbliche di prevenire, indagare, proteggere e risarcire in mo-

do effettivo e tempestivo. Per gli operatori del Servizio Sociale ciò si traduce in obblighi concreti: capacità di lettura del rischio, riconoscimento della dimensione strutturale della violenza, attenzione alla vulnerabilità e alla possibile vittimizzazione secondaria, coordinamento con autorità giudiziarie, Forze dell'Ordine e centri specializzati.

La Direttiva 2012/29/UE e la più recente Direttiva (UE) 2024/1385 rafforzano ulteriormente questo ruolo, introducendo il paradigma della valutazione individuale del rischio e richiedendo meccanismi coordinati di protezione e raccolta dati. L'approccio personalizzato alla tutela implica che l'intervento sociale non possa essere neutro o standardizzato, ma debba essere calibrato sulla concreta esperienza della vittima, tenendo conto di fattori quali dipendenza economica, presenza di minori, status migratorio, isolamento sociale.

In questa prospettiva, il Servizio Sociale diventa luogo privilegiato di attuazione del diritto internazionale dei diritti umani: è nel momento dell'ascolto, della presa in carico e della progettazione di percorsi di autonomia che si misura l'effettività delle convenzioni e delle direttive. La mancata valutazione del rischio, l'adozione di prassi stereotipate o la sottovalutazione della violenza psicologica e del controllo coercitivo possono integrare, alla luce della giurisprudenza europea, una responsabilità statale per omissione.

Il quadro internazionale ed europeo, dunque, non rappresenta un riferimento astratto o meramente formale, ma costituisce una bussola operativa e culturale. Esso orienta l'intervento verso una lettura della violenza di genere come fenomeno strutturale, impone un approccio multidisciplinare e richiede una formazione continua degli operatori, affinché la protezione non sia episodica ma sistemica.

In definitiva, la piena attuazione degli obblighi internazionali non dipende solo dalla qualità delle norme, ma dalla capacità degli operatori e delle operatrici di tradurle in pratiche quotidiane coerenti con il principio di uguaglianza sostanziale e con il diritto delle donne a vivere libere dalla violenza.

8. Le principali norme penali e civili in materia di violenza contro le donne

di Teresa Manente

1. L'adeguamento dell'ordinamento italiano agli standard internazionali in materia di violenza contro le donne

Nel corso degli ultimi trent'anni l'ordinamento italiano è stato progressivamente modificato per accogliere le indicazioni provenienti dagli strumenti internazionali e dal diritto europeo, fino a includere nuove figure di reato che riconoscono la specificità della violenza maschile nei confronti delle donne come violazione dei diritti fondamentali della persona.

La prima svolta legislativa risale alla **legge 15 febbraio 1996, n. 66**, che ha introdotto il titolo IX-*bis* del codice penale, “Dei delitti contro la libertà personale”, qualificando la violenza sessuale come delitto contro la libertà e non più contro la moralità pubblica e il buon costume. Con tale riforma il legislatore ha recepito la concezione della libertà sessuale quale diritto inviolabile della persona, tutelando l'autodeterminazione individuale e riconoscendo, per la prima volta, il corpo e il consenso come elementi centrali nella configurazione del reato. La violenza sessuale viene definita in senso ampio, comprendendo ogni forma di costrizione o induzione a compiere o subire atti sessuali, anche attraverso abusi di autorità o situazioni di inferiorità psico-fisica. Attualmente è in fase di discussione la modifica del reato di violenza sessuale, con l'obiettivo di superare una costruzione normativa incentrata ancora sul cosiddetto “onere di resistenza” della vittima alla violenza o alla minaccia dell'aggressore.

Negli anni successivi, la progressiva emersione delle diverse forme di violenza nelle relazioni affettive ha portato all'introduzione di ulteriori fattispecie e istituti: la **legge n. 154 del 2001** ha introdotto misure civili e penali contro la violenza nelle relazioni familiari; il **decreto-legge n. 11 del 2009**, convertito nella **legge n. 38/2009**, ha tipizzato il reato di **atti persecutori** (*stalking*) introducendo l'articolo 612-*bis* c.p., così sottolineando la continuità tra persecuzione psicologica, controllo coercitivo e rischio di aggressione fisica. Il delitto punisce, infatti, le condotte reiterate di minaccia o molestia che determinano nella vittima un grave stato d'ansia o di paura o la costringono a modificare le proprie abitudini di vita e si caratterizza per il legame stretto tra persecuzione e relazione affettiva pregressa.

Il legislatore ha poi ampliato la tutela dei diritti contro la violenza domestica e di genere con la **legge 15 ottobre 2013, n. 119**, che ha introdotto misure urgenti per il contrasto della violenza di genere, stabilendo una definizione legislativa di **violenza domestica** come insieme di atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano in ambito familiare o relazionale. Nello stesso periodo, sono state potenziate le misure cautelari e i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza per i reati più gravi e l'ammonimento del Questore per condotte di persecuzione o minaccia reiterata.

La **legge 19 luglio 2019, n. 69**, conosciuta come "**Codice Rosso**", ha ulteriormente modificato il codice penale, ampliando il catalogo dei reati a tutela delle donne. Nel 2022 la cosiddetta riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha riscritto il rito per le materie riguardanti l'affidamento dei minori, separazioni e divorzi, dedicando nuove disposizioni e procedure specifiche ai casi aventi ad oggetto allegazioni di violenza e concretizzando gli obblighi di tempestiva risposta istituzionale con una scansione rigorosa dei tempi per l'assunzione delle sommarie informazioni dalla persona offesa (tre giorni dalla notizia di reato).

Nel 2023 la **legge n. 168 del 24 novembre** ha introdotto ulteriori misure di prevenzione e repressione, rafforzando gli strumenti cautelari e la tempestività della risposta giudiziaria. La riforma ha previsto termini più brevi per la decisione sulle misure restrittive della libertà personale, ha previsto la vigilanza dinamica nei casi di rischio e ha introdotto un **risarcimento provvisorio** per le vittime, a ca-

rico dello Stato, anche prima della conclusione del processo penale. Contestualmente, ha aggravato le pene per la violazione degli ordini di protezione e per i recidivi, includendo nuove ipotesi di arresto in flagranza differita per i reati di maltrattamenti, atti persecutori e violazione dei provvedimenti di protezione.

Con la **legge 2 dicembre 2025, n. 181** è stato introdotto il **delitto di femminicidio** congiuntamente ad altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela dei diritti delle persone offese dal reato (Massaro, 2025; Di Nicola Travaglini, Menditto, 2025).

2. I reati

Su questo sfondo evolutivo si colloca l'attuale configurazione del sistema penale, che oggi presenta un catalogo articolato di fattispecie riconducibili alla violenza di genere: l'inadempimento degli obblighi di mantenimento (artt. 570 e 570-*bis* c.p.), le lesioni personali (582 c.p.), le mutilazioni genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.), i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), la violenza sessuale semplice e aggravata (artt. 609-*bis* e ss.), la tratta di esseri umani (art. 601 c.p.), la riduzione in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), gli atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.), e ha introdotto nuove fattispecie come la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza consenso (art. 612-*ter* c.p.), la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinqüies* c.p.) e la costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-*bis* c.p.).

Nel quadro più recente, il legislatore ha inoltre introdotto il reato autonomo di femminicidio all'art. 577-*bis* c.p. che punisce la condotta di «chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi cui al primo periodo si applica l'articolo 575».

Tale intervento si affianca alle aggravanti già previste per l'omicidio commesso in danno del coniuge, anche separato o divorziato,

della parte dell'unione civile, della persona legata da relazione affettiva, ovvero in presenza o in danno di minori (art. 576 c.p.), nonché alle circostanze aggravanti comuni di cui all'art. 61 c.p., tra cui l'aver agito per motivi abietti o futili, con abuso di relazioni domestiche o in condizioni di minorata difesa della vittima.

La riforma ha inciso in modo significativo sul codice penale introducendo una circostanza aggravante fondata espressamente sulla matrice di genere della condotta e rafforzando, in chiave sistemica, la risposta sanzionatoria ai delitti riconducibili alla violenza contro le donne. In primo luogo, l'art. 572 c.p. è stato ampliato estendendone l'ambito applicativo anche ai casi in cui autore e vittima non siano più conviventi, purché legati da vincoli derivanti dalla filiazione, e prevedendo un aumento di pena quando i maltrattamenti siano commessi come atto di odio, discriminazione, prevaricazione o quale espressione di controllo, possesso o dominio "in quanto donna", ovvero in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere una relazione affettiva o come limitazione delle sue libertà individuali. È stata inoltre introdotta la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per la commissione del reato, inclusi strumenti informatici e telefoni cellulari.

La medesima aggravante è stata estesa ad altre fattispecie già centrali nel contrasto alla violenza di genere, incidendo sulle lesioni personali, sull'interruzione di gravidanza non consensuale, sulle aggravanti della violenza sessuale, sugli atti persecutori e sulla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. In tal modo, il legislatore ha costruito una aggravante trasversale applicabile ai reati di cui agli artt. 572, 612-*bis*, 609-*bis* e 609-*ter*, 593-*ter* e 585 c.p., che valorizza il contesto di dominio e la finalità di controllo o limitazione dell'autonomia femminile quale indice di maggiore offensività della condotta. Ne risulta un rafforzamento della dimensione qualificante della violenza di genere, non più considerata soltanto sotto il profilo relazionale o familiare, ma come espressione di una dinamica discriminatoria strutturale.

L'insieme di questi interventi ha progressivamente costruito un sistema penale che riconosce la specificità della violenza contro le donne come violenza strutturale e non episodica. Tuttavia, la frammentazione delle riforme e la loro ispirazione prevalentemente emergenziale continuano a riflettersi nella disomogeneità delle risposte giudiziarie. La logica di ampliamento del catalogo penale ha raf-

forzato, inoltre, esclusivamente la dimensione repressiva senza però accompagnarsi a un parallelo investimento in politiche di prevenzione, formazione specialistica degli operatori, valutazione del rischio e protezione effettiva, che restano condizioni essenziali per rendere concreta la tutela dei diritti fondamentali delle donne.

3. Le misure di protezione

L'ordinamento italiano si è progressivamente dotato di un complesso sistema di misure di protezione, articolando la tutela su piani distinti ma complementari: quello penale, volto a prevenire la reiterazione dei reati e a contenere la pericolosità dell'autore, e quello civile, finalizzato a interrompere l'esposizione alla violenza dei componenti della famiglia. L'attuazione di tali misure risponde agli obblighi derivanti dagli articoli 18 e 50 della Convenzione di Istanbul, che impongono agli Stati di predisporre ordini di protezione efficaci, accessibili e immediatamente esecutivi, e di garantire cooperazione tra le autorità giudiziarie, le Forze dell'Ordine e i servizi specializzati.

In questo contesto, il legislatore italiano ha delineato un quadro articolato di strumenti cautelari e urgenti. Sul versante penale, gli **articoli 282-bis e 282-ter c.p.p.** disciplinano rispettivamente l'**allontanamento dalla casa familiare** e il **divieto di avvicinamento alla persona offesa nonché divieto di comunicazione**, misure che si caratterizzano per l'alto grado di adattabilità al caso concreto. Il giudice deve infatti individuare le prescrizioni specifiche – distanza minima, comunque non inferiore a 1000 metri, limiti di comunicazione, orari e luoghi vietati – calibrandole sul rischio e sulle condizioni della vittima. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato la funzione eminentemente preventiva di tali misure, volte a garantire il diritto della persona offesa a esplicare la propria vita relazionale in condizioni di sicurezza, indipendentemente dal luogo in cui si trovi. Con la **legge n. 168 del 24 novembre 2023**, il sistema è stato ulteriormente potenziato: l'art. 7 ha introdotto l'art. 362-bis c.p.p., che scandisce i termini per la richiesta e l'applicazione delle misure cautelari, imponendo al pubblico ministero di valutarne la necessità entro trenta giorni e al giudice di decidere entro venti. La legge ha inoltre previsto che, nei reati di maltrattamenti, atti persecutori e vio-

lenza sessuale, le misure cautelari non siano escluse in ragione della modesta entità della pena prevedibile, garantendo così una protezione tempestiva e proporzionata alla gravità del rischio. La stessa riforma ha introdotto la **prescrizione obbligatoria di mantenere una distanza minima di cinquecento metri** poi estesa a mille metri dalla vittima e dai luoghi da lei frequentati e ha reso strutturale il ricorso al **braccialetto elettronico**, quale strumento di monitoraggio costante del rispetto delle prescrizioni, subordinandone l'uso al consenso dell'indagato e alla verifica di fattibilità tecnica. In caso di mancata disponibilità del dispositivo o di rifiuto, il giudice è tenuto a disporre una misura più grave, anche congiunta, per assicurare la piena efficacia del divieto. Il legislatore con la legge n. 93/2013 ha introdotto nel Libro V, Titolo VI "arresto e fermo" del Codice di rito, la misura **dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare all'articolo 384-bis c.p.p.**, con l'obiettivo di garantire alle Forze dell'Ordine, chiamate a intervenire in una situazione di emergenza, la disponibilità di una misura idonea a un intervento tempestivo e urgente, limitando in modo proporzionato la libertà del soggetto agente «previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta oppure resa oralmente e confermata per iscritto o per telematica». La polizia giudiziaria, secondo la norma citata, può disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, c.p.p.¹, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Sul piano civile, la **legge n. 154/2001** ha introdotto nel codice civile gli articoli 342-bis e 342-ter, che disciplinano gli **ordini di protezione contro gli abusi familiari**. L'istituto è stato riorganizzato nel Titolo IV bis del Codice di procedura civile, alla Sezione VII, rubricata "Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari", all'in-

1. Si tratta dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, comma 2, 612-bis c.p., commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.

terno della quale sono stati inseriti gli articoli 473-*bis*.69, 473-*bis*.70 e 473-*bis*.71. Gli ordini di protezione sono applicabili anche nel caso delle unioni civili alla luce del rimando operato dall'articolo 1, comma 14, legge 20 maggio 2016, n. 76.

L'articolo 475-*bis*.69 c.p.c. chiarisce la possibilità di adottare un ordine di protezione anche quando la convivenza è cessata. Il contenuto tipico della misura si rinviene all'articolo 473-*bis*.70 c.p.c.: il giudice ordina la cessazione della condotta pregiudizievole, l'allontanamento dalla casa familiare del soggetto agente, ordinando altresì di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia. Il giudice può altresì disporre nel medesimo decreto l'intervento dei Servizi Sociali del territorio e delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti, nonché il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi per superare così l'ostacolo della dipendenza economica che spesso frena dalla richiesta di aiuto. Nel caso di pericolo di inadempimento, il giudice può prescrivere il versamento della somma all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

La durata dell'ordine di protezione non può superare un anno e può essere prorogata su istanza di parte o, in presenza di minori, del Pubblico Ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. L'esecuzione dell'ordine di protezione e la correttezza delle modalità previste può essere devoluta all'intervento della forza pubblica o, qualora sia già diagnosticata una patologia specifica, all'intervento dell'ufficiale sanitario. La violazione delle misure di protezione costituisce reato autonomo, punito dall'art. 387-*bis* c.p., introdotto dal Codice Rosso: essa integra un indice di persistenza della pericolosità sociale dell'autore e comporta l'aggravamento della misura o la sostituzione con una più restrittiva. A livello sovranazionale, il **d.lgs. n. 9/2015** ha recepito la **direttiva 2011/99/UE**, istituendo l'**Ordine di protezione europeo**, che consente di estendere l'efficacia delle misure disposte in Italia a un altro Stato membro dell'Unione, garantendo continuità alla tutela anche in caso di mobilità transnazionale della vittima.

4. Misure di rafforzamento sociale ed economico

La violenza di genere nei confronti delle donne è l'espressione di relazioni di potere diseguali che mantengono le donne in una condizione strutturale di subordinazione, sia nella sfera privata che in quella pubblica. Essa si alimenta di disparità economiche e materiali che limitano la libertà femminile e ostacolano la possibilità di fuoriuscita dai contesti violenti. Per questo, accanto alle misure di protezione in senso stretto, l'ordinamento italiano ha previsto strumenti volti a garantire indipendenza economica e sicurezza sociale alle donne vittime di violenza, affinché la protezione giuridica non resti astratta ma possa tradursi in effettiva autonomia e libertà.

Una prima misura significativa è il **congedo dal lavoro per le lavoratrici vittime di violenza di genere**, introdotto dall'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80. La norma consente alla donna inserita in un percorso di protezione attivato dai Servizi Sociali o dai Centri Antiviolenza di sospendere temporaneamente la prestazione lavorativa per un periodo massimo di tre mesi, frazionato o continuativo, con diritto alla conservazione del posto e all'indennità sostitutiva. Si tratta di uno strumento che riconosce il legame tra protezione e autonomia economica, permettendo alla lavoratrice di affrontare in sicurezza il percorso di uscita dalla violenza senza subire ricadute sul piano occupazionale o reddituale.

A ciò si affiancano specifiche **misure economiche** volte a contrastare la dipendenza materiale dall'autore della violenza.

L'articolo 282-*bis*, comma 3, c.p.p. consente al giudice di disporre, insieme alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare, l'obbligo per l'indagato o imputato di versare un assegno periodico a favore dei conviventi rimasti privi di mezzi adeguati di sostentamento. Il provvedimento ha valore di titolo esecutivo e tutela la vittima dal rischio di impoverimento immediato derivante dalla cessazione della convivenza. Un analogo potere è riconosciuto al giudice civile che, nell'ambito degli ordini di protezione, può disporre il pagamento periodico di un assegno in favore dei conviventi e stabilirne modalità e termini, anche prevedendo il versamento diretto da parte del datore di lavoro dell'obbligato.

Sul piano dell'inclusione economica, particolare rilievo assume il **“Reddito di Libertà”**, introdotto inizialmente dalle Regioni e poi

disciplinato a livello nazionale dal D.P.C.M. 17 dicembre 2020 istituito a livello nazionale dall'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il beneficio, rivolto alle donne – anche straniere – inserite in percorsi di fuoriuscita dalla violenza e seguite da Centri Antiviolenza o Servizi Sociali, prevede un contributo economico nella misura massima di 500 euro mensili pro capite, fatti salvi eventuali incrementi previsti da successive disposizioni normative, per un massimo di dodici mesi, finalizzato a sostenere spese di autonomia abitativa, formazione e ricollocamento lavorativo. Si tratta di un sostegno economico simbolicamente e concretamente importante, poiché riconosce la dimensione materiale della libertà e la necessità di misure che incidono sulla dipendenza economica, diffuso ostacolo all'avvio di percorsi di uscita dalla situazione di violenza.

Tra le misure di rafforzamento rientrano anche gli strumenti previsti per le **donne migranti** vittime di violenza.

La **Convenzione di Istanbul** (artt. 59-61) impone agli Stati di garantire protezione indipendentemente dallo status giuridico della vittima, riconoscendo la violenza di genere come possibile forma di persecuzione e vietando l'espulsione verso Paesi dove la donna rischierebbe trattamenti inumani o degradanti. In attuazione di tali obblighi, il **Testo Unico sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/1998)** prevede il rilascio di permessi di soggiorno speciali.

Il principale è quello per **motivi di protezione sociale** (art. 18 T.U.I.), destinato a persone vittime di violenza o grave sfruttamento, anche al di fuori di un procedimento penale. Può essere attivato sia attraverso il “percorso giudiziario” – su proposta dell'autorità giudiziaria – sia mediante il “percorso sociale”, su segnalazione dei servizi territoriali o dei Centri Antiviolenza, e consente alla vittima di accedere a programmi di assistenza e integrazione sociale.

Con la legge n. 119 del 2013 è stato introdotto anche l'**art. 18-bis T.U.I.**, specificamente rivolto alle vittime di violenza domestica, che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno quando, nel corso di un procedimento per reati come maltrattamenti, lesioni o atti persecutori, emergano situazioni di violenza e un concreto pericolo per l'incolumità della persona offesa.

La misura, tuttavia, è subordinata alla pendenza di un procedimento penale e al parere favorevole del pubblico ministero, condizio-

ne che ne limita l'efficacia protettiva. In molti casi, le donne irregolari rinunciano a denunciare per timore di essere espulse, trovandosi in una condizione di doppia vulnerabilità. La **giurisprudenza della Corte di Cassazione** (Sez. VI, sent. 1° marzo 2017, n. 16498) ha chiarito che la richiesta di permesso di soggiorno non può essere considerata un elemento di inattendibilità della persona offesa, riaffermando che la misura ha lo scopo di rimuovere la condizione di ricattabilità derivante dall'irregolarità del soggiorno e di garantire accesso alla giustizia e alle misure di protezione.

Nel loro insieme, queste misure esprimono una visione della protezione che non si esaurisce nella dimensione coercitiva e penale, ma riconosce la necessità di un intervento pubblico capace di sostenere le donne nella ricostruzione materiale e simbolica della propria autonomia. La sicurezza personale, l'indipendenza economica e la regolarità giuridica del soggiorno diventano così condizioni costitutive della libertà femminile, e dunque parte integrante del diritto alla protezione contro la violenza di genere, che deve essere assicurato a tutte, senza discriminazioni di status, nazionalità o condizione sociale.

Il sistema normativo italiano ha dunque compiuto un significativo percorso di riconoscimento della violenza di genere nei confronti delle donne come violazione strutturale dei diritti fondamentali. Resta tuttavia aperta la sfida dell'effettività, che non può essere affidata esclusivamente all'inasprimento sanzionatorio ma richiede politiche integrate, formazione specialistica e un investimento stabile nei servizi territoriali.

Bibliografia

- Abbatecola E., Stagi L. (2017), *Pink is the new black. Stereotipi di genere nella scuola dell'infanzia*, Rosenberg & Sellier, Torino.
- Abis S., Orrù P. (2016), "Il femminicidio nella stampa italiana: un'indagine linguistica", *Gender Sexuality Italy*, 3, 1: 18-33.
- Adami C. (2000), *Libertà femminile e violenza sulle donne: strumenti di lavoro per interventi con orientamenti di genere*, FrancoAngeli, Milano.
- Alessi A. (2004), *L'operatrice di accoglienza dei Centri antiviolenza*, Anteprima, Palermo.
- Allimadi M. (2002), *The Hearts of Darkness: How White Writers Created the Racist Image of Africa*, Amalion Publishing, New York.
- Arcidiacono C., Di Napoli I. (2012), *Sono caduta dalle scale. Attori e luoghi della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano.
- Baldry A.C. (2017), *Orfani speciali. Chi sono, dove sono, con chi sono. Conseguenze psicosociali su figlie e figli del femminicidio*, FrancoAngeli, Milano.
- Bandelli D., Porcelli G. (2016), "Femicide in Italy: 'Femminicidio', Moral Panic and Progressive Discourse", *Sociologica*, 10, 2: 1-25.
- Belluati M. (2021), *Femminicidio. Una lettura tra realtà e rappresentazione*, Carocci, Roma.
- Belluati M., Tirocchi S. (2021), *Tra tensioni e convergenze. Il prima del discorso pubblico sul femminicidio e le pratiche dell'informazione e della politica*, in Lalli P., a cura di, *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali e politiche*, Il Mulino, Bologna.
- Belmonte R. (2021), *La violenza maschile contro le donne nel racconto della stampa*, in Saccà F., a cura di, *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano.
- Belmonte R. (2024), *Male Violence Against Women in Journalistic Discourse*, in Saccà F., ed., *Social Representations of Gender Violence in Italy. Blaming Women in the Courts and the Press*, Palgrave MacMillan, Cham.

- Belmonte R. Pelle L. (2025), "The pack of the "Green Park". Rhetorics and stereotypes in the press representation of a gang rape case", *Power Asymmetries. Gender, Ideology and Democracy*, 1, 1: 47-68.
- Belmonte R., Negri M. (2021), "Analyzing Social Representation of Gender-Based Violence Throughout Media Discourse. The Case of The Italian Press", *Science Culture Society*, 27, 2: 48-61.
- Belmonte R., Selva D. (2021), "La narrazione della violenza contro le donne tra stereotipi e media logic", *Sociologia*, 1: 35-46.
- Berger P.L., Luckmann T. (1966), *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, Doubleday, New York (trad. it.: *La realtà come costruzione sociale*, Il Mulino, Bologna, 1997).
- Bianchi F., Cuevas M. (2024), "De-costruire il genere. Discriminazioni e violenza tra asimmetrie e rappresentazioni sociali", *Educational Reflective Practices*, 1: 59-74.
- Bimbi F. (2012), *I vocabolari della violenza*, Guerrini, Milano.
- Boiano I. (2015), *Femminismo e processo penale. Come può cambiare il discorso giuridico in tema di violenza maschile contro le donne*, Ediesse, Roma.
- Boiano I., Simone A. (2018), *Femminismo ed esperienza giuridica. Pratiche, argomentazione, interpretazione*, Efestò, Roma.
- Bourdieu P. (1998), *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano.
- Bunch C. (1990), "Women's Rights as Human Rights: Toward a Re-Vision of Human Rights", *Human Rights Quarterly*, 12.
- Busso L., Combei C.L., Tordini O. (2020), "Narrating Gender Violence: a Corpus-Based Study on the Representation of Gender-Based Violence in Italian Media", *Language, Gender and Hate Speech. A Multidisciplinary Approach*, 28, 3: 39-58.
- Cannito M. (2019), "Le violenze maschili contro le donne raccontate da centri anti-violenza e forze dell'ordine. Pratiche e linguaggi a confronto", *Studi sulla questione criminale*, 14, 1-2: 187-206.
- Carnino G. (2011), *Violenza contro le donne e violenza di genere: ripensamenti di teoria femminista tra sovversione e uguaglianza*, in Basamo F., ed., *World Wide Women: Globalizzazione, Generi, Linguaggi*, CirsDe, Torino.
- Cavagnoli S. (2013), *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, Edizioni dell'Orso, Alessandria.
- Connell R. (2011), *Questioni di genere*, Il Mulino, Bologna.
- Connell R. (2013), *Uomini, maschilità e violenza di genere*, in Magaraggia S., Cherubini D., eds., *Uomini contro le donne. Le radici della violenza maschile*, Utet, Milano.
- Connell R.W. (1987), *Gender and power: Society, the person and sexual politics*, Stanford University Press, Redwood City.
- Council of Europe (2011), *Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, testo disponibile al sito: www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty-num=210.
- Davis A.Y. (1983), *Women, race and class*, Vintage Books, New York.

- De Vido S. (2025), *La Convenzione di Istanbul e il diritto dell'Unione europea in materia di violenza domestica e intimate partner violence*, in Marella M.R., a cura di, *La violenza domestica e la responsabilità civile nel nuovo diritto di famiglia*, Pacini Giuridica, Pisa.
- De Vido S., Frulli M., a cura di (2023), *Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence. A Commentary on the Istanbul Convention*, Elgar Commentaries in Human Rights Series, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton.
- Degani P. (2014), *Questione della violenza contro le donne e processo di moltiplicazione e specificazione dei diritti umani*, in Degani P., Della Rocca R., a cura di, *Verso la fine del silenzio. Recenti sviluppi in tema di violenza maschile contro le donne, diritti umani e prassi operative*, CLEUP, Padova.
- Degani P. (2022), "Dopo la visita del Greivio in Italia: note sugli interventi a sostegno delle donne vittime di violenza tra obblighi convenzionali e emergenza sanitaria", *Critica sociologica*, 223, 3: 53-65.
- Department of Public Security (2024), *Violenza domestica e di genere nel 2023*, testo disponibile al sito: www.poliziadistato.it/statics/16/report-2023.pdf.
- Di Nicola Travaglini P. (2018), *La mia parola contro la sua*, HarperCollins, Milano.
- Di Nicola Travaglini P., Menditto F. (2026), *Legge sul femminicidio. L. 2 dicembre 2025, n. 181*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano.
- Durkheim E. (1895), *Les règles de la méthode sociologique* (trad. it.: *Le regole del metodo sociologico*, Editori Riuniti, Roma, 1996).
- Durkheim E. (1924), *Sociologie et philosophie*, Félix Alcan, Parigi.
- Fanon F. (1967), *Black Skin, White Masks*, Grove Press, New York.
- Fargion S. (2013), *Il metodo del servizio sociale*, Carocci, Roma.
- Ferrarotti F. (1974), *Trattato di Sociologia*, UTET, Torino.
- Fine C. (2010), *Delusions of Gender: How Our Minds, Society, and Neurosexism Create Difference*, W.W. Norton & Company, New York.
- Fola N., Melato M., Romito P. (2017), *La violenza sulle donne e i minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Carocci Faber, Roma.
- Freeman M., Chinkin C., Rudolf B. (2012), *The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: A Commentary*, Oxford University Press, Oxford.
- Freud S. (1972), *Tre saggi sulla teoria sessuale*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Gallino L. (1978), "Socializzazione", in *Dizionario di sociologia*, UTET, Torino.
- Gianini Belotti E. (1973), *Dalla parte delle bambine*, Feltrinelli, Milano.
- Giannantoni G. (2005), *Aristotele. Generazione degli animali*. Testo greco a fronte, UTET, Torino.
- Giomi E. (2015), "Tag femminicidio. La violenza letale contro le donne nella stampa italiana del 2013", *Problemi dell'informazione*, 3: 551-576.
- Giomi E., Magaraggia S. (2017), *Relazioni brutali. Genere e violenza nella cultura mediale*, Il Mulino, Bologna.
- Giuliani F. (2021), *Le parole per dirlo. Il racconto della violenza nella lingua del giudice*, in Saccà F., a cura di, *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano.

- Giuliani F. (2024), *The Words to say it. Recounting Violence in the Judge's Language*, in Saccà F., ed., *Social Representations of Gender Violence in Italy. Blaming Women in the Courts and the Press*, Palgrave MacMillan, Cham.
- Gius C., Lalli P. (2014), "I love her so much, but I killed her. Romantic love as a representational frame to intimate partner femicide in three Italian newspapers", *ESSACHESS. Journal for Communication Studies*, 7, 2: 53-75.
- Goldberg S. (1973), *The Inevitability of Patriarchy: Why the Biological Difference Between Men and Women Always Produces Male Domination*, William Morrow and Company, New York.
- Goldberg S. (1973), *The Inevitability of Patriarchy: Why the Biological Difference Between Men and Women Always Produces Male Domination*, William Morrow and Company, New York.
- Gould S.J. (1981), *The Mismeasure of Man*, W.W. Norton & Company, New York.
- Gramsci A. (2022), *L'egemonia culturale*, Historica Edizioni, Cesena.
- Grant M., Osborn, H.F. (1921), *The Passing of the Great Race*, Charles Scribner's Sons, New York.
- Grant M., Osborn, H.F. (1921), *The Racial Basis of European History*, Charles Scribner's Sons, New York.
- GREVIO (2025), *Building trust by delivering support, protection and justice*. Italy. First thematic evaluation report, Council of Europe, testo disponibile al sito: <https://rm.coe.int/first-thematic-evaluation-report-building-trust-by-delivering-support/4880299441>.
- Hewa N. (2021), "The mouth of the internet, the eyes of the public: sexual violence survivorship in an economy of visibility", *Feminist Media Studies*, 22, 8, 1-12.
- Hunnicut G. (2009), "Varieties of Patriarchy and Violence Against Women. Resurrecting "Patriarchy" as a Theoretical Tool", *Violence against women*, 15, 5: 553-573.
- ISTAT (2014), *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, ISTAT, Roma, testo disponibile al sito: www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf.
- ISTAT (2023), *Omicidi di Donne anno 2023*, ISTAT, Roma, testo disponibile al sito: www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne/.
- ISTAT (2025), *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia - Primi risultati anno 2025*, ISTAT, Roma, testo disponibile al sito: www.istat.it/comunicato-stampa/la-violenza-contro-le-donne-dentro-e-fuori-la-famiglia-primi-risultati-anno-2025/.
- Jacob V. F. (1970), *La logique du vivant. Une histoire de l'hérédité* (trad. it.: *La logica del vivente*, Einaudi, Torino, 1987).
- Kimmel M. (2004) *Violence*, in Kimmel K., Aronson A., eds., *Men and Masculinities: A Social, Cultural, and Historical Encyclopedia*, Abc-clio Publications, Santa Barbara.
- Kimmel M. (2004), *Masculinities*, in Kimmel K., Aronson A., eds., *Men and Masculinities: A Social, Cultural, and Historical Encyclopedia*, Abc-clio Publications, Santa Barbara.

- Kimmel M. (2011), *The Gendered Society*, Oxford University Press, Oxford.
- Kroeber A.L., Kluckhohn C. Culture (1952), *A critical review of concepts and definitions*, Vintage Books, New York (trad. it.: *Il concetto di cultura*, Il Mulino, Bologna, 1972).
- Lalli P. (2021), *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche*, Il Mulino, Bologna.
- Lindqvist S. (1997), *Exterminate All the Brutes: One Man's Odyssey into the Heart of Darkness and the Origins of European Genocide*, New Press, New York.
- Magaraggia S. (2018), *Stereotipi e violenza di genere*, Il Mulino, Bologna.
- Manente M.T. (2019), *La violenza nei confronti delle donne dalla Convenzione di Istanbul al «Codice Rosso»*, Giappichelli, Torino.
- Manne K. (2018), *Down girl. The Logic of Misogyny*, Oxford University Press, Oxford.
- Manne K. (2020), *ENTITLED. How Male Privilege Hurts Women*, Penguin Books, UK.
- Massaro A. (2025), *Dal "divorzio all'italiana" al femminicidio: il cambio di passo del diritto penale di fronte alle questioni di genere*, Penale DP.
- Massidda L. (2021), *Che genere di sentenza? La rappresentazione giuridica della violenza contro le donne*, in Saccà F., a cura di, *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano.
- Massidda L., Pasciuto F. (2025), "Judgement versus Prejudice. A Best-Practice Case Study in the Legal and Social Representation of Gender Based Violence", *Power Asymmetries. Gender, Ideology and Democracy*, 1, 1: 69-95.
- Meo M. (2012), *Il corpo politico. Biopotere, generazione e produzione di soggettività femminili*, Mimesis, Milano.
- Merli A. (2015), "Violenza di genere e femminicidio", *Diritto Penale Contemporaneo*, 1: 430-468.
- Monod J. (1970), *Les hasard et la nécessité*, POINTS, Parigi (trad. it.: *Il caso e la necessità*, Mondadori, Milano, 1994).
- Odinkalu C.A. (2002), "Africa's Regional Human Rights System: Recent Developments and Jurisprudence", *Human Rights Law Review*, 2: 99-116.
- Otto D. (1993), "Violence Against Women: Something Other than a Human Right Violation", *Australian Feminist Law Journal*, 1: 161 ss.
- Otto D. (2006), *Lost in Translation: Re-scripting the Sexed Subjects of International Human Rights Law*, in Orford A., a cura di, *International Law and its Others*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Parsons T. (1951), *The Social System*, The Free Press, Glencoe.
- Pinto L.A., Sullivan E.L., Rosenbaum A., Wyngarden N., Umhau J.C., Miller M.W., Taft C.T. (2010), "Biological Correlates of Intimate Partner Violence Perpetration", *Aggression and violent behavior*, 15, 5: 387-398.
- Popolla M., Bagattini D. (2024), *Violenza maschile sulle donne il ruolo dell'assistente sociale tra sfide e opportunità*, Genova University Press, Genova.

- Robustelli C. (2018), *Lingua italiana e questioni di genere. Riflessi linguistici di un mutamento socioculturale*, Aracne, Roma.
- Romito P. (2008), *A deafening silence. Hidden violence against women and children*, The Policy Press, Bristol.
- Russo N.F., Pirlott A. (2006), "Gender-Based Violence: Concepts, Methods, and Findings", *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1087, 1: 178-205.
- Sabatini A. (1986), *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Roma.
- Saccà F. (2001), "Dal Cairo a Kabul: il controllo sociale della sessualità come strumento di potere", *Il Dubbio*, 3.
- Saccà F. (2003), *La società sessuale. Il controllo sociale della sessualità nelle organizzazioni umane*, FrancoAngeli, Milano.
- Saccà F. (2016), *Political Change, Power Conflicts and The Social Control of Sexuality*, in Saccà F., ed., *Globalization and New Socio-Political Trends*, Eurilink, Roma.
- Saccà F. (2021), *Cultura, stereotipi e comportamento sociale*, in Saccà F., a cura di, *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano.
- Saccà F. (2021a), *Stereotipo e Pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano.
- Saccà F. (2021b), "La rappresentazione sociale della violenza di genere in ambito giudiziario e sulla stampa", *Sociologia*, 1.
- Saccà F. (2024), *Social Representations of Gender Violence in Italy. Blaming Women in the Courts and the Press*, Palgrave MacMillan, Cham.
- Saccà F., Belmonte R. (2021), *Sopravvissute. La violenza narrata dalle donne*, Castelveccchi, Roma.
- Saccà F., Belmonte R. (2022), "Women first-person narrative as a tool for deconstructing stereotyped representations of gender-based violence", *Science. Culture. Society*, 28, 1: 43-53.
- Saccà F., Carbonari M. (2025a), "Himpathy in the Social Representation of Gender-Based Violence by the Italian Press. A Content Analysis of 16 National Newspapers through the years 2020-2023", *Power Asymmetries. Gender, Ideology and Democracy*, 1, 1: 9-46.
- Saccà F., Carbonari M. (2025b), "Whose Responsibility is it? Secondary Victimization in the Italian Press Representation of Intimate Partner Violence", *AboutGender*, 14, 28: 1-24.
- Saccà F., Carbonari M. (2025c), "La violenza di genere nella stampa romana: non più un raptus, non ancora una questione di potere", *Sociologia*, Supplemento LIX, 3: 6-20.
- Saccà F., Massidda L. (2018a), *Gender Discourse in a Populist Election Campaign*, in Saccà F., ed., *Democracy, Power, and Territories*, FrancoAngeli, Milano.
- Saccà F., Massidda L. (2018b), *Women and Politics in Populist Times. A Case Study: the 2018 Electoral Campaign*, in Velikaya N., Golasaeveva A.A., Moiseeva A.N., eds., *Russian Revolutions and Women's Issue. Ideological*

- Heritage, Political Transformations and New Social Practices*, Kluch-S, Mosca.
- Simone A., Boiano I., Condello A. (2019), *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Mondadori Università, Milano.
- Smithers G.D., Brian D.B. (2014), *Racism in American Popular Media: From Aunt Jemima to the Frito Bandito*, Praeger, Santa Barbara, CA.
- Taccini F., Mannarini S. (2025), "News Media Representation of Intimate Partner Violence: A Systematic Review", *Sexuality Research and Social Policy*, 22, 252-267.
- Taylor R. (2009), "Slain and slandered: A content analysis of the portrayal of femicide in the news", *Homicide Studies*, 13: 21-49.
- Tentori T. (1987), *Il rischio della certezza. Pregiudizio, potere, cultura*, Edizioni Studium, Roma.
- Tylor E.B. (1871), *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom*, Vol. 1, J. Murray.
- UN WOMEN (2024), *Types of violence against women and girls*, testo disponibile al sito: www.unwomen.org/en/articles/faqs/faqs-types-of-violence-against-women-and-girls.
- United Nations (1995), *Beijing Declaration and Platform for Action, Beijing +5 Political Declaration and Outcome*, UN WOMEN, testo disponibile al sito: www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/PFA_E_Final_WEB.pdf.
- Viano C.A., Zanatta M., a cura di (2017), *Aristotele. Politica: testo greco a fronte*, Biblioteca Universale Rizzoli (BUR), Milano.
- Walker L.E. (1989), "Psychology and violence against women", *American psychologist*, 44, 4: 695-702.
- Ward L.M. (2016), "Media and sexualization: State of empirical research, 1995-2015", *Journal of Sex Research*, 53, 4/5: 560-577.
- Weber M. (1904), *Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis* (trad. it. Rossi P., *L'«oggettività» conoscitiva della scienza sociale e della politica sociale*, Einaudi, Torino, 2003).
- Weber M. (1922), *Wirtschaft und Gesellschaft* (trad. it.: *Economia e società*, Edizioni di Comunità, Milano, 1961).
- WeWorld Onlus (2021), *LA CULTURA DELLA VIOLENZA. Curare le radici della violenza maschile contro le donne*, testo disponibile al sito: www.weworld.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/la-cultura-della-violenza.
- WHO (2021), *Violence Against Women Prevalence Estimates 2018*, testo disponibile al sito: www.who.int/publications/i/item/9789240022256.
- WHO (2023), *Violence Against Women Prevalence Estimates 2023. Global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and non-partner sexual violence against women*, testo disponibile al sito: www.who.int/publications/i/item/9789240116962.
- WHO (2024), *WHO calls for greater attention to violence against women with disabilities and older women*, testo disponibile al sito: www.who.int/news/item/27-03-2024-who-calls-for-greater-attention-to-violence-against-women-with-disabilities-and-older-women.

Questo LIBRO



ti è piaciuto?

Comunicaci il tuo giudizio su:

www.francoangeli.it/opinione



**VUOI RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI
SULLE NOSTRE NOVITÀ
NELLE AREE CHE TI INTERESSANO?**



ISCRIVITI ALLE NOSTRE NEWSLETTER

SEGUICI SU:



FrancoAngeli

La passione per le conoscenze

Vi aspettiamo su:

www.francoangeli.it

per scaricare (gratuitamente) i cataloghi delle nostre pubblicazioni

DIVISI PER ARGOMENTI E CENTINAIA DI VOCI: PER FACILITARE
LE VOSTRE RICERCHE.



Management, finanza,
marketing, operations, HR

Psicologia e psicoterapia:
teorie e tecniche

Didattica, scienze
della formazione

Economia,
economia aziendale

Sociologia

Antropologia

Comunicazione e media

Medicina, sanità



Architettura, design,
arte, territorio

Informatica, ingegneria
Scienze

Filosofia, letteratura,
linguistica, storia

Politica, diritto

Psicologia, benessere,
autoaiuto

Efficacia personale

Politiche
e servizi sociali



FrancoAngeli

La passione per le conoscenze

La violenza maschile contro le donne non è un'emergenza episodica né un fatto privato: è un fenomeno sociale e culturale strutturale, radicato nei rapporti di potere tra i generi e capace di riprodursi anche attraverso le istituzioni chiamate a contrastarlo. Per questo nominare, comprendere e intervenire non sono azioni neutre, ma passaggi decisivi che richiedono strumenti teorici solidi e competenze operative specifiche.

Il volume nasce dall'esigenza di offrire ad assistenti sociali, studentesse e studenti in formazione, operatrici e operatori dei servizi sociali, un quadro integrato che coniughi sociologia della violenza di genere, pratica professionale e cornice normativa, fornendo modelli operativi di intervento e dispositivi per il riconoscimento di quegli stereotipi e pregiudizi che rischiano di attivare forme di vittimizzazione secondaria e violenza istituzionale. Ne emerge uno strumento di lavoro rigoroso e aggiornato, che riconosce la violenza di genere come violazione dei diritti umani e chiama il servizio sociale a un ruolo attivo, competente e trasformativo nelle sue attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne.

Flaminia Saccà è professoressa ordinaria di Sociologia dei fenomeni politici e insegna Sociologia della violenza di genere e Genere e politica alla Sapienza Università di Roma. Esperta di studi di genere, coordina/ha coordinato diversi progetti di ricerca nazionali e internazionali sul tema. È presidente dell'Osservatorio STEP sul racconto giornalistico della violenza maschile alle donne. Autrice di numerose pubblicazioni, su questi temi ha pubblicato *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere* (FrancoAngeli, 2021), *Sopravvissute* (Castelvecchi, 2022, con R. Belmonte), *Social Representations of Gender Violence in Italy* (Palgrave, 2024).

Cristina Ercoli, Assistente sociale, iscritta all'Albo degli Assistenti sociali dal 2006, da 13 anni riveste il ruolo di supervisora di centri antiviolenza e case rifugio, settore nel quale ha maturato 25 anni di esperienza. Dal 2009 è Supervisora di CAV e case rifugio gestite dall'Associazione Differenza Donna APS. È stata Responsabile del CAV Villa Pamphili, finanziato dalla Regione Lazio. È esperta in tematiche di genere e accoglienza alle donne vittime di violenza dal 1998. È attualmente Responsabile dell'Area Accoglienza per l'Associazione Differenza Donna APS.